

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 31 ottobre 1987, n. 35.

Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della azienda delle foreste demaniali della regione Siciliana per l'anno finanziario 1987 - Assestamento Pag. 4

LEGGE 31 ottobre 1987, n. 36.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1985 Pag. 4

LEGGE 31 ottobre 1987, n. 37.

Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1985. Pag. 4

LEGGE 31 ottobre 1987, n. 38.

Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 Pag. 4

LEGGE 31 ottobre 1987, n. 39.

Proroga di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento Pag. 4

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1987, n. 48.

Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali Pag. 5

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 45.

Il piano sanitario regionale e la revisione dei rapporti convenzionali tra le UU.LL.SS.SS. e le case di cura private per la erogazione dell'assistenza ospedaliera Pag. 13

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 46.

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78 recante: «Norme per la istituzione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e acustico per la regione Abruzzo» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 47.

Finanziamento per opere pubbliche di bonifica ex art. 19 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 48.

Utilizzazione della quinta qualifica funzionale di collaboratore professionale Pag. 15

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 49.

Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 50.

Fiera dell'agricoltura di Teramo - Contributo Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 51.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Valle Peligna Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 52.

Interventi finanziari in materia di artigianato Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 53.

Disciplina funzionale del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 54.

Prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 del 9 settembre 1986 recante: «Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 56.

Norme transitorie di riqualificazione degli organici delle Unità locali socio-sanitarie Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 57.

Bilancio di previsione 1987 - 1° provvedimento di variazione. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 58.

Rideterminazione contributo al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4, recante: «Assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi optacon per i non vedenti» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 60.

Rifinanziamento delle leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14 novembre 1978, n. 69; 9 settembre 1983, n. 60, recanti: «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 61.

Erogazione agli Enti gestori dei corsi di formazione professionale dei maggiori oneri ad essi derivanti dalla applicazione del CCNL 1983/86 degli operatori del settore convenzionato, per le attività ricadenti nel periodo 1° ottobre 1983 - 31 agosto 1984 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 62.

Sostituzione di norme concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di beni ambientali di cui alle precedenti leggi regionali 18 agosto 1978, n. 44 e 16 febbraio 1983, n. 8. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 63.

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986 concernente: «Normativa sulla prima occupazione giovanile» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 64.

Norme sulle procedure di approvazione dei piani regionali paesistici Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, modificata con legge regionale 2 aprile 1985, n. 21, concernente erogazione di contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle Federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 66.

Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti Pag. 24

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1983 ed abrogazione della legge regionale n. 8 del 19 aprile 1985 Pag. 30

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1987, n. 53.**

Ulteriori modificazioni della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38: «Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 54.

Proroga trattamento domiciliare ex art. 12 legge regionale 18 aprile 1985, n. 39: «Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio» Pag. 32

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1987, n. 55.

Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1987, n. 56.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 Pag. 50

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 54.**

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 Pag. 50

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 16 novembre 1987, n. 37.**

Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastri o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione Pag. 52

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 38.

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l'anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili Pag. 53

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 39.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, concernente: «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli» . . . Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 1987, n. 0381/Pres.

Regolamento d'esecuzione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche e integrazioni Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 1987, n. 0424/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche. Approvazione . . Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1987, n. 0458/Pres.

Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente previsto dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 Pag. 57

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1987, n. 25.**

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12, concernente: «Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente» Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1987, n. 10-50/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per i viaggi di servizio nell'interesse della provincia Pag. 59

Provincia di Bolzano**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1987, n. 21.**

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto-Adige, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17 Pag. 60

REGIONE SICILIA**LEGGE 31 ottobre 1987, n. 35.****Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio della azienda delle foreste demaniali della regione Siciliana per l'anno finanziario 1987 - Assestamento.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 4 novembre 1987)**(Omissis).***87R1182****LEGGE 31 ottobre 1987, n. 36.****Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione della Regione e dell'Azienda foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1985.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 4 novembre 1987)**(Omissis).***87R1183****LEGGE 31 ottobre 1987, n. 37.****Approvazione del bilancio della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per l'esercizio finanziario 1985.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 4 novembre 1987)**(Omissis).***87R1184****LEGGE 31 ottobre 1987, n. 38.****Interpretazione autentica dell'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 4 novembre 1987)*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 25 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, va inteso nel senso che le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano esclusivamente nei confronti degli alloggi per i quali i titolari dei contratti di locazione non abbiano presentato istanza di cessione ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1987

NICOLOSI**SCIANGULA****87R1185****LEGGE 31 ottobre 1987, n. 39.****Proroga di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 4 novembre 1987)*

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento, così come previsti dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi, possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, su motivata richiesta delle aziende e qualora per la spesa a ciò necessaria non occorranno ulteriori somme oltre quelle previste dall'ultimo comma dello stesso articolo 1.

Art. 2.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1987

NICOLOSI**LEANZA****87R1186**

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 11 novembre 1987, n. 48.****Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali.***(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 84 del 16 novembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Oggetto e finalità*

1. Le acque minerali e termali che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, così come classificate dall'art. 2, secondo comma, lett. e) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e che vengono captate nel territorio della regione dell'Umbria, fanno parte del patrimonio indispensabile della stessa.

La presente legge ne disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione che dovranno essere volte alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse idrominerali.

TITOLO II**RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI****CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICERCA****Art. 2.***Permesso di ricerca*

1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita a chi è munito di relativo permesso.

2. Il permesso di ricerca ha per oggetto:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche e le proprietà terapeutiche o igienico-speciali;

c) lo studio preliminare del bacino idrogeologico delle sorgenti o delle falde, dal punto di vista dell'alimentazione e della potenzialità;

d) la determinazione del bacino idrogeologico e la sistemazione dei terreni costituenti l'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle falde.

3. Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a trecento ettari. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi purché nel complesso non sia superato il limite dei seicento ettari.

4. Qualora per particolari abbassamenti delle falde, inquinamenti ovvero peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali le ricerche di acque minerali e termali risultino dannose, non possono essere rilasciati permessi di ricerca e quelli già accordati possono essere temporaneamente sospesi.

5. Le suddette determinazioni sono stabilite per aree determinate e per tempi definiti con decreto del presidente della giunta regionale su proposta della giunta stessa.

Art. 3.*Istanza*

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca, rivolta al presidente della giunta regionale, deve essere corredata da:

a) la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia;

b) il programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino la previsione generale di spesa, l'indicazione dei relativi mezzi finanziari, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla situazione finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali precedentemente svolte;

c) piani topografici a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della zona interessata dalle ricerche;

d) certificato di iscrizione alla camera di commercio per le imprese individuali.

2. Il richiedente può inoltre presentare e la giunta regionale può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente.

3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.

4. La domanda è sottoposta al parere del comune o dei comuni competenti per territorio che sono tenuti ad esprimerlo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso inutilmente detto periodo il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 4.*Rilascio del permesso*

1. Il permesso di ricerca è accordato dalla giunta regionale, previo accertamento che il richiedente sia in possesso di idoneità tecnico-economica adeguata all'importanza della ricerca programmata.

2. Il provvedimento deve contenere:

a) la generalità del titolare e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della regione;

b) la superficie accordata in permesso e la durata del permesso stesso;

c) la data di inizio dei lavori di ricerca, che comunque debbono iniziare entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento stesso;

d) l'ammontare del canone annuo da pagarsi ai termini dell'art. 41;

e) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare il permesso di ricerca, ivi compreso un deposito cauzionale pari al 5 per cento della spesa prevista nel programma generale dei lavori da effettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 11.

3. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico che ne forma parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto della ricerca.

4. Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma dei lavori di cui alla lett. b) dell'art. 3.

Art. 5.*Durata*

1. La durata del permesso non può eccedere i tre anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso ed eseguito i lavori descritti nel programma relativo al periodo precedente.

2. La proroga, da chiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza, è accordata dalla giunta regionale con proprio provvedimento che approva anche il programma dei lavori relativo al nuovo periodo.

3. Il titolare può richiedere con proroga la riduzione o l'ampliamento, entro i limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 2, dell'area oggetto di ricerca.

4. Coloro che abbiano rinunciato al permesso o alla scadenza non abbiano richiesto la sua proroga o la concessione, non possono ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area, se non dopo un biennio dalla cessazione.

Art. 6.

Informazioni e controlli

1. Il titolare del permesso è tenuto a notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati dai lavori di ricerca almeno trenta giorni prima del loro inizio.

2. Egli è tenuto a presentare alla giunta regionale il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo dei sondaggi almeno trenta giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

3. Inoltre, è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto alla giunta regionale l'avvenuta captazione di nuove sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere sotterranee.

Art. 7.

Facoltà del permissionario

1. L'attività di ricerca deve essere realizzata mediante:

a) la determinazione dell'origine e la natura dei terreni e i suoi rapporti con la mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, nonché lo studio di dettaglio del bacino idrologico corredato da rilievi idrologici e litologici, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici e tettonico-strutturali e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali indagini geoelettriche e sismiche;

b) la determinazione del bacino idrogeologico e della zona di protezione igienico-sanitaria della sorgente e le misure di protezione adottate contro ogni pericolo di inquinamento compresi i materiali impiegati nelle opere di captazione, canalizzazione e di contenimento che dovranno impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell'acqua minerale naturale;

c) l'accertamento che, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata, la temperatura, la conducibilità elettrica, le caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell'acqua minerale naturale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

d) la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico-farmacologiche appropriate alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano, che l'acqua stessa è in possesso di caratteristiche igieniche particolari nonché di proprietà favorevoli alla salute;

e) la determinazione del microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale.

2. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al presidente della giunta regionale di accertare l'esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale per ottenere la concessione secondo le modalità contenute nel successivo capo II.

3. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti a carico del permissionario dalla presente legge e dal provvedimento di permesso di ricerca che s'intende prorogato di diritto. In tal caso il permissionario è tenuto al pagamento del relativo canone.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI

Art. 8.

Requisiti e istanza

1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'amministrazione regionale abbia accertata l'esistenza e la coltivabilità, è subordinata a concessione regionale.

2. La domanda, rivolta al presidente della giunta regionale, deve essere corredata dalla documentazione e dalla certificazione risultante all'articolo precedente e da:

a) programma generale dei lavori e della gestione da cui risultino: gli interventi destinati all'utilizzazione del giacimento, i riflessi occupazionali, la spesa prevista, il relativo piano finanziario, i tempi di attuazione, nonché la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica relativa alla situazione finanziaria e patrimoniale e alle eventuali attività imprenditoriali precedentemente svolte;

b) studio geologico e idrologico di dettaglio del bacino e della zona di protezione della sorgente;

c) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, effettuati presso istituti universitari o pubblici laboratori a ciò espressamente autorizzati dal ministero della sanità, ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni;

d) relazioni delle ricerche tossico-farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari e ospedali pubblici;

e) piani topografici e/o particellari a scala adeguata con l'indicazione del perimetro della concessione e della eventuale zona di protezione igienico-sanitaria della sorgente;

f) monografia dei vertici del perimetro dell'area richiesta in concessione in scala non inferiore a 1:250;

g) progetto di massima degli stabilimenti di utilizzazione e delle opere connesse, con particolare riferimento agli impianti e alle attrezzature previste;

h) certificato di iscrizione alla camera di commercio per le imprese individuali.

3. Il richiedente può presentare e la giunta regionale può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente.

4. Qualora la concessione sia richiesta da una società all'istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l'assenza di procedimenti concorsuali.

Art. 9.

Riconoscimento

1. La giunta regionale, accertata l'esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale, trasmette al ministero della sanità per il riconoscimento di cui alla lett. f) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la domanda corredata dalla pertinente documentazione presentata dal richiedente la concessione nella quale dovranno essere specificati la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, gli eventuali trattamenti dell'acqua prima della sua utilizzazione.

Art. 10.

Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata dalla giunta regionale previo accertamento che il richiedente abbia la idoneità tecnico-economica in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.

2. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi e della portata della sorgente ed è, comunque, compresa fra i quindici ed i trenta anni.

3. Il comune o i comuni interessati per territorio sono tenuti a fornire alla giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, il proprio parere sulla domanda di concessione e sul programma generale dei lavori.

4. Trascorso inutilmente tale periodo il parere s'intende espresso favorevolmente.

5. Il provvedimento di concessione contiene:

a) le generalità o la ragione sociale del richiedente e il suo domicilio che dovrà essere eletto in un comune delle regioni;

b) la durata della concessione;

c) la natura e l'essenziale della concessione;

d) l'eventuale indicazione dell'area costituente la zona di protezione igienico-sanitaria con relativi vincoli;

e) l'approvazione del programma di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8;

f) l'ammontare del canone annuo di cui all'art. 41 e dell'eventuale canone d'uso di cui all'art. 25;

g) l'eventuale ammontare del corrispettivo dovuto al ricercatore ai sensi dell'art. 12;

h) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;

i) l'indicazione circa l'installazione, possibilmente alla sorgente e in luoghi accessibili, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica, nonché di pluviografi e termografi in una posizione idonea della concessione;

l) tutti gli altri obblighi e condizioni ai quali si intende subordinare la concessione.

6. Al provvedimento sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, che ne fanno parte integrante.

7. L'esercizio della concessione è in ogni caso subordinato alla notifica del relativo provvedimento che deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui al precedente art. 9.

8. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla giunta regionale le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 11.

Deposito cauzionale

1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa d'importo pari al 5 per cento della spesa indicata nel programma generale dei lavori di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 8 e comunque non superiore a L. 100.000.000.

2. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del suddetto programma.

3. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento dell'attuazione del programma stesso.

4. In caso di mancata realizzazione del suddetto programma o in caso di decadenza dalla concessione, la giunta regionale destina l'importo della cauzione per interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.

Art. 12.

Preferenza del ricercatore

1. Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione superiore al 20 per cento, è preferito ad ogni altro richiedente.

2. Qualora la concessione venga accordata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto ad un corrispettivo per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario.

3. L'ammontare del corrispettivo, in caso di disaccordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato nel provvedimento di concessione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso la tesoreria regionale.

4. Il concessionario prima di iniziare i lavori deve trasmettere alla giunta regionale l'attestazione dell'eseguito pagamento o, in caso di mancata accettazione della somma determinata nel provvedimento di concessione, del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.

Art. 13.

Pertinenze

1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dalla zona concessa, destinati alla captazione, alla canalizzazione, alla adduzione ed al contenimento delle acque minerali e termali, nonché le opere e le attrezzature necessarie per la preparazione e la conservazione del fango, ivi compresi tutti gli altri beni che stanno a monte degli impianti e delle attrezzature di utilizzazione.

2. Presso l'ufficio provveditorato, demanio e patrimonio della Regione è tenuto l'elenco delle pertinenze di ciascuna sorgente che viene redatto a cura di funzionari regionali competenti.

3. I concessionari sono tenuti a comunicare, con il programma annuale dei lavori, le eventuali variazioni delle pertinenze.

Art. 14.

Esercizio della concessione

1. La coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere esercitate direttamente e costantemente dal concessionario.

2. La giunta regionale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la sospensione dei lavori programmati o la graduale esecuzione di essi.

3. La sospensione dell'attività nel periodo di chiusura stagionale delle terme e di quella che la giunta regionale riconosca dovuta a cause di forza maggiore, non costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

4. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione degli impianti e delle opere durante la sospensione dell'attività.

Art. 15.

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

a) eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario regionale, la misurazione della portata e della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche delle singole sorgenti o dei pozzi;

b) far effettuare, almeno ogni cinque anni, da laboratori e istituti abilitati dal ministero della sanità, ai sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 e successive integrazioni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche e ogni anno, da qualsiasi laboratorio e istituto pubblico, le analisi batteriologiche e chimiche di controllo delle acque minerali e termali;

c) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione e l'utilizzazione della risorsa.

2. La giunta regionale può ordinare l'effettuazione di analisi per periodi diversi da quelli indicati.

Art. 16.

Ipoteche

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.

2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

4. Il precetto deve essere notificato anche alla giunta regionale.

5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché a giudizio della giunta regionale sia in possesso dell'idoneità prevista dal primo comma dell'art. 10.

Art. 17.

Pubblica utilità

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria ed idrologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione industriale e termale, per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica ed in genere per la coltivazione e la sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

2. In caso di contestazione, sulla necessità e sulle modalità di costruzione delle opere stesse, decide la giunta regionale.

3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate dal primo comma, su richiesta degli interessati è fatta dal presidente della giunta regionale, quando le stesse si trovano fuori della zona concessa.

4. Su istanza del concessionario, il presidente della giunta regionale può ordinare l'occupazione di urgenza, sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa, determinando l'indennità da corrispondere e disponendone il deposito presso la tesoreria regionale.

Art. 18.*Direzione unica*

1. Nel caso di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, la giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari, di assoggettarsi ad una direzione unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di precedere ad una razionale assegnazione delle acque, allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

2. In caso di inottemperanza la giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, dell'incaricato della direzione unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi nonché il riparto delle spese.

Art. 19.*Rinnovo della concessione*

1. Nel periodo compreso tra i tre anni e l'anno precedente la scadenza della concessione, il titolare può richiederne il rinnovo, che è accordato dalla giunta regionale quando egli abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dal provvedimento di concessione ed abbia eseguito i lavori compresi nel periodo precedente.

2. Con il provvedimento di rinnovo della concessione è approvato, secondo le modalità previste dall'art. 10, il programma generale dei lavori relativo al nuovo periodo redatto in conformità della lett. a) del secondo comma dell'art. 8.

Art. 20.*Proroga anticipata della concessione*

1. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla giunta regionale la proroga prima dei tre anni precedenti la sua scadenza.

2. Con provvedimento di proroga è approvato il programma generale relativo al nuovo periodo con modalità previste dall'art. 10.

CAPO III - CESSAZIONE DEL PERMESSO E DELLA CONCESSIONE**Art. 21.***Cessazione*

1. Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza del termine cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

2. La concessione cessa inoltre per esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzazione. Il titolare ha comunque diritto a trattenere le pertinenze, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela della incolumità e salute pubblica.

Art. 22.*Rinuncia*

1. Il ricercatore o concessionario che intende rinunciare al permesso o alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale senza apporvi condizioni.

2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia non può eseguire lavori di coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato del bene e delle sue pertinenze ma deve assicurarne la regolare manutenzione, attenendosi alle prescrizioni impartite dalla giunta regionale.

3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto del permesso o della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese ed in conformità alle disposizioni impartite dalla giunta regionale.

Art. 23.*Decadenza*

1. La giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o dalla concessione, salvi i casi di forza maggiore, quando il titolare:

a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma generale dei lavori;

b) non abbia osservato le disposizioni degli artt. 6 comma secondo, 12 comma terzo, 14 comma primo, 36 comma primo, 37 comma primo, e non abbia, nonostante diffida, adempiuto agli obblighi previsti dagli artt. 15 comma primo, 32 comma secondo e sesto, 37 comma secondo, 38, 40 comma terzo, 41 comma primo e secondo, 42, 54 comma secondo, e a tutti gli altri obblighi imposti con i provvedimenti di permesso, di concessione e di utilizzazione della risorsa;

c) non sia più in possesso degli adeguati requisiti di capacità tecnico-economica;

d) abbia utilizzato sotto qualunque forma le acque minerali e termali senza le necessarie autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 43 ovvero gli siano state revocate.

2. La decadenza è pronunciata dalla giunta regionale previa contestazione dei motivi agli interessati, ai quali viene fissato il termine perentorio di trenta giorni per le controdeduzioni.

3. La decadenza è pronunciata senza farsi luogo alla contestazione dei motivi quando si scioglie la Società titolare, nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 28.

4. In nessun caso il titolare dichiarato decaduto ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione per i lavori eseguiti.

Art. 24.*Consegna e custodia delle pertinenze*

1. In caso di rinuncia, decadenza o scadenza del termine ovvero di mancata proroga della concessione, la stessa può essere conferita ad altri richiedenti.

2. Alla concessione il titolare deve consegnare alla Regione il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze e custodirle fino alla consegna secondo le prescrizioni eventualmente impartite dalla giunta regionale.

3. Lo stesso, con le cautele all'uopo impartite, può asportare gli oggetti di sua proprietà destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della sorgente e relative pertinenze.

4. La giunta regionale dispone, preferibilmente a favore del comune interessato, per la custodia della sorgente e relative pertinenze fino alla consegna al nuovo concessionario, determinando l'eventuale compenso.

Art. 25.*Canone d'uso delle pertinenze*

1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze ed è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo pari al 3 per cento del valore delle pertinenze stesse.

Art. 26.*Revoca*

1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico che non consentono di proseguire l'attività di ricerca o l'esercizio della concessione.

2. Essa è disposta con provvedimento motivato della giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare.

3. Al concessionario spetta anche il rimborso del canone pagato per l'anno in corso a norma dell'art. 41.

Art. 27.*Esoneri*

1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione il ricercatore o concessionario è dispensato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di permesso o di concessione, salvo l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi secondo o terzo dell'art. 22.

Art. 28.

Fallimento del concessionario

1. In caso di fallimento del titolare della concessione, la giunta regionale ne pronuncia la decadenza con le modalità previste dall'art. 23.

2. L'acquirente dei beni del fallimento destinati all'utilizzazione delle acque minerali e termali subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, sempreché, a giudizio della giunta regionale, sia in possesso dell'idoneità di cui al primo comma dell'art. 10.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
AL PERMESSO E ALLA CONCESSIONE

Art. 29.

Pubblicità delle istanze

1. Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga e di ampliamento nonché quelle dirette a modificare la titolarità, sono pubblicate per quindici giorni consecutivi nell'Albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

2. Per le istanze concernenti le concessioni la pubblicazione dovrà essere preceduta dall'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione a spese del richiedente.

Art. 30.

Pubblicazione provvedimenti e tasse

1. I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, nonché quelli indicati nell'art. 43 sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Sono altresì pubblicati i provvedimenti che pronunciano la revoca, la decadenza o la rinuncia del permesso o della concessione.

3. I provvedimenti di conferimento, di cessazione e di modificazione delle concessioni e dei loro titolari devono essere trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari e, se del caso, registrati all'ufficio del registro.

Art. 31.

Concorrenza delle istanze

1. Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre due mesi dalla data di avvenuta pubblicazione della prima domanda all'Albo pretorio dei comuni interessati per territorio.

2. In caso di concorso di più domande, salva la prelazione di cui all'art. 12, costituiscono elementi di preferenza la vautazione del programma dei lavori e il giudizio sull'idoneità tecnico-economica. A parità di condizione, nell'ordine, hanno priorità le domande presentate dalle società di capitali, dalle società di persone valendo altrimenti il criterio temporale della data di presentazione delle stesse.

Art. 32.

Programma annuale dei lavori

1. I giacimenti di acque minerali e termali debbono essere utilizzati con mezzi tecnici ed economici atti a garantire una costante valorizzazione.

2. I titolari di concessione entro il mese di dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare alla giunta regionale il programma dettagliato dei lavori che prevedono di attuare nell'anno successivo nel campo minerario, industriale e termale. Tale programma deve anche contenere gli interventi già previsti nel programma generale, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, sui lavori eseguiti e sui risultati ottenuti nell'anno in corso.

3. La giunta regionale — avuto riguardo alla situazione generale di sfruttamento della risorsa ed a quella particolare del giacimento — può disporre, d'intesa con il concessionario, opportune varianti al programma annuale, entro il mese di febbraio.

4. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la necessità di apportare varianti ai programmi già approvati, la giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, il programma o le varianti presentate s'intendono approvati.

6. I titolari dei permessi di ricerca sono anch'essi tenuti a presentare entro il mese di dicembre di ogni anno il programma dei lavori minerari relativi all'anno successivo che dovrà essere approvato dalla giunta regionale con le modalità indicate nei precedenti commi.

7. La giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno è tenuta a trasmettere al consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività del settore relativa all'anno precedente.

Art. 33.

Tutela dei giacimenti

1. Quando nelle zone di protezione igienico-sanitarie e idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, così come determinate nel provvedimento di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il comune interessato ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza deve farne preventiva e motivata richiesta alla giunta regionale, la quale sentita l'U.L.S.S. interessata per territorio, concede il proprio nulla-osta, qualora i lavori e le opere predette non siano di pregiudizio alle sorgenti stesse.

2. Il nulla-osta di cui sopra può essere subordinato a particolari condizioni dirette alla salvaguardia delle sorgenti o delle falde idriche sotterranee, che i titolari dei lavori e delle opere suddette sono tenuti a rispettare, pena la sospensione dei lavori stessi e il ripristino delle condizioni iniziali, con espressa comminatoria che in caso di esecuzione d'ufficio la spesa relativa è posta a carico del proprietario inosservante.

3. La delimitazione dell'area di protezione igienico-sanitaria e l'individuazione dei relativi vincoli è effettuata dalla giunta regionale sentita i comuni interessati previo parere del consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'U.L.S.S. e il comune, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla vigilanza sulla predetta area al fine della salvaguardia igienico-sanitaria ed idrogeologica della risorsa idrominerales e del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52.

Art. 34.

Riserva

1. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione di acque minerali e termali diverse da quelle già conferite, è riservata al titolare della concessione medesima.

2. All'attività di ricerca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6.

Art. 35.

Concessione edilizia

1. Per la esecuzione dei manufatti da realizzare in attuazione del programma dei lavori di ricerca, approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, e per la realizzazione degli stabilimenti di utilizzazione previsti nel programma generale dei lavori approvato dalla giunta regionale ai sensi della lett. e), quinto comma, dell'art. 10, il sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare. Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di attuazione, qualora il comune ne sia dotato e possono essere rilasciate anche in deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, ai sensi dell'art. 41 *quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Le concessioni di cui al precedente comma possono essere rilasciate anche in deroga alle designazioni di zona ed alle previsioni volumetriche contenute nello strumento urbanistico previo parere vincolante della giunta regionale sentita la commissione tecnica amministrativa.

Art. 36.

Trasferimento

1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

2. Nell'ipotesi di morte del ricercatore o del concessionario gli eredi possono succedergli nel relativo diritto a patto che, entro sei mesi dall'apertura della successione, si costituiscano in una delle forme societarie previste dal codice civile, e a condizione che quest'ultima, a giudizio della giunta regionale, sia in possesso dell'idoneità di cui al primo comma dell'art. 10. Le quote dei coeredi che non entrano o si rifiutano di entrare a far parte della società s'intendono rinunciate e si accrescono a beneficio degli altri.

3. Se il termine suddetto è fatto trascorrere inutilmente il permesso o la concessione s'intendono rinunciate.

Art. 37.

Trasformazione e modifiche della società

1. Quando il titolare della concessione o del permesso è una società l'eventuale trasformazione della stessa è soggetta alla preventiva autorizzazione della giunta regionale che provvede anche alla conseguente intestazione del permesso o della concessione.

2. È altresì soggetta a preventiva autorizzazione la modifica della ragione sociale della società.

Art. 38.

Somministrazione

1. È vietata la somministrazione delle acque minerali per l'attività di imbottigliamento. Per le attività termali, i contratti di somministrazione sono subordinati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 39.

Accesso ai fondi

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e alla opposizione dei termini, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di acqua necessaria ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti nei fondi stessi.

3. È fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e lavori minerari, e, versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale presso la tesoreria regionale determinato, in caso di dissenso fra le parti, dalla giunta regionale. I lavori possono iniziarsi soltanto a deposito effettuato.

Art. 40.

Acquisizioni

1. Qualora venga accertato che l'acqua proveniente da sorgenti naturali o perforate, di proprietà di soggetti diversi dal titolare della concessione, appartenga ad un giacimento accordato in concessione, le stesse vengono acquisite al patrimonio indisponibile regionale.

2. In tal caso il titolare della concessione è tenuto a corrispondere al proprietario il valore delle opere eseguite e un premio rapportato all'importanza della polia idrotermominerale rinvenuta.

3. L'ammontare del corrispettivo e del premio è determinato nel provvedimento di acquisizione e deve essere pagato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso o depositato, in caso di mancata accettazione, presso la tesoreria regionale.

Art. 41.

Canoni

1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale il canone di L. 5.000 per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in permesso.

2. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente all'amministrazione regionale il canone annuo di L. 50.000 per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nella zona accordata in concessione. Il canone non può comunque essere inferiore ad un milione di lire. I titolari delle nuove concessioni sono esentati dalla corresponsione dei primi tre canoni annui.

3. Il canone dovuto dai concessionari è adeguato ogni tre anni, con provvedimento della giunta regionale, sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto centrale di statistica e riferiti al 31 dicembre 1987 ed entra in vigore l'anno successivo.

4. I canoni debbono essere corrisposti nel mese di marzo relativo all'anno di riferimento.

5. Il primo pagamento dei suddetti canoni è affettuato nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

6. La sospensione dei lavori accordata a norma dell'art. 14 comporta l'esenzione dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità interessate o loro dodicesimi, allorché ne derivi la sospensione delle attività di utilizzazione dell'acqua minerale e termale.

Art. 42.

Dati statistici

1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente alla giunta regionale sia i dati statistici relativi alle attività, che quelli ricavati dagli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10, attenendosi alle istruzioni impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che sù dati comunicati siano richiesti.

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 43.

Autorizzazioni

1. I giacimenti di acque minerali e termali possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia ottenuta la concessione.

2. L'utilizzazione delle acque minerali per scopi terapeutici o igienico-speciali può avvenire sulla base della vigente normativa, mediante l'imbottigliamento o condizionamento e le cure termali.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal presidente della giunta regionale su proposta della stessa, in particolare riguardano:

- a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
- b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti d'imbottigliamento e condizionamento di acque minerali naturali e la relativa vendita;
- c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

4. Sulle suddette autorizzazioni la giunta regionale deve acquisire il parere dell'U.L.S.S. territorialmente competente, che è tenuta ad esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole.

5. Il rilascio delle autorizzazioni può essere condizionato all'ottenimento delle eventuali concessioni edilizie e alle successive constatazioni dei lavori e delle opere che devono essere conformi alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

6. Non sono consentite autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di condizionamento di acque minerali artificiali.

Art. 44.

Operazioni consentite e divieti

1. L'utilizzazione delle acque minerali naturali, ove possibile, deve avvenire in prossimità della sorgente. È comunque proibito il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale.

2. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

- a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
- b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
- c) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

3. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma precedente. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento diverso da quello inteso a salvaguardare il microbismo dell'acqua minerale naturale, così come esso si presenta alla sorgente.

4. È consentita previa autorizzazione del presidente della giunta regionale, la miscelazione di un'acqua minerale già autorizzata con altra acqua minerale di nuova sorgente avente le stesse caratteristiche.

Art. 45.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 43, comma terzo - lett. b) - è accordata previo parere dell'ULSS competente per territorio, che accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione esistenti alla sorgente. La stessa ULSS inoltre verifica e accerta che:

a) la sorgente o i punti di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali;

c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate.

2. La suddetta autorizzazione deve contenere:

a) la ragione sociale o le generalità del titolare e la sua sede;

b) la denominazione dell'acqua minerale naturale e il nome della località dello stabilimento di confezionamento. Può far parte della denominazione il nome della località da cui perviene l'acqua minerale naturale. È comunque vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale;

c) il tipo di contenitore utilizzato per il condizionamento e il dispositivo di chiusura che deve evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita;

d) le generalità del direttore tecnico dello stabilimento nominato dal concessionario.

3. Non sono ammessi recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale e che eccedano la capacità di due litri.

4. L'autorizzazione è permanente e deve essere comunicata al Ministero della sanità per la trasmissione alla commissione delle Comunità europee; inoltre, deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

5. La modifica degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente secondo comma è soggetta ad autorizzazione.

6. La variazione del direttore tecnico di cui alla lettera d) del precedente secondo comma, deve essere comunicata all'ufficio regionale e alla ULSS competente, entro dieci giorni.

Art. 46.

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

1) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località in cui viene condizionata;

2) «acqua minerale naturale» integrata dalle indicazioni relative all'anidride carbonica eventualmente contenuta;

3) i risultati delle analisi chimica e fisico-chimica, la data di esecuzione e il laboratorio in cui sono state effettuate;

4) il contenuto in volume del recipiente;

5) il titolare del provvedimento e l'eventuale distributore stabilito nella Comunità economica europea;

6) la data d'imbottigliamento ed eventualmente del termine di conservazione;

7) le indicazioni risultanti nel provvedimento ministeriale di riconoscimento dell'acqua minerale naturale.

2. Possono inoltre essere riportate le indicazioni concernenti le caratteristiche chimiche, batteriologiche e organolettiche dell'acqua minerale naturale e le altre indicazioni consentite dalle leggi vigenti.

Art. 47.

Aggiornamento di analisi

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 43, terzo comma lettera a) e b), sono tenuti a presentare presso l'ufficio regionale competente i certificati delle analisi di cui all'art. 15, primo comma, lett. b) entro trenta giorni dalla data di certificazione, ai fini dell'accertamento che la composizione e le altre caratteristiche essenziali dell'acqua minerale si mantengano costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali.

2. In particolare, i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 43, comma terzo, lett. b) sono tenuti a depositare all'ufficio regionale competente, i certificati delle analisi, almeno sessanta giorni prima che i relativi risultati vengano riportati in etichetta.

3. Qualora vengano accertate variazioni tali da far nascere dubbi sulla conservazione delle caratteristiche igieniche particolari o delle proprietà favorevoli alla salute, la giunta regionale ne dà notizia al Ministero della sanità per le determinazioni di competenza.

Art. 48.

Contentori

1. Per il rilascio dell'autorizzazione a confezionare le acque minerali in contenitori diversi dal vetro, la giunta regionale è tenuta ad acquisire il parere di conformità al decreto ministeriale 21 marzo 1973, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni, dell'ULSS competente per territorio.

Art. 49.

Terme

1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali così come definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, è rilasciata dal presidente della giunta regionale, su proposta della stessa, previo parere dell'ULSS competente per territorio, ed è permanente.

2. Il provvedimento autorizzativo deve contenere:

a) le generalità o la ragione sociale del titolare della concessione mineraria o dell'autorizzazione alla somministrazione di cui all'art. 38;

b) il nome e la località dello stabilimento termale;

c) l'elencazione delle cure che vi si praticano, risultanti nel decreto ministeriale di riconoscimento e i suoi estremi;

d) il periodo di apertura.

3. Il provvedimento può altresì contenere altre indicazioni e condizioni ritenute opportune, caso per caso.

4. Il provvedimento deve essere inviato al ministero della sanità e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 50.

Terme stagionali

1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata alla preventiva visita di controllo da parte di un operatore medico dell'ULSS competente per territorio e deve essere richiesta dal titolare almeno trenta giorni prima della data della prevista riapertura.

2. Le risultanze della suddetta visita di controllo devono essere comunicate al competente ufficio regionale a cura dell'ULSS interessata.

Art. 51.

Convenzioni

1. In attuazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le ULSS stipulano convenzioni con le aziende termali in base alla lett. b) del secondo comma dell'art. 44 e al piano sanitario regionale previsto dall'art. 55 della predetta legge. Le convenzioni, redatte in conformità allo schema tipo approvato dal ministero della sanità con decreto ministeriale 19 maggio 1986, devono riguardare esclusivamente le cure idrotermali di cui alla lett. c) del secondo comma dell'art. 49 della presente legge.

Art. 52.

Pubblicità termale

1. Il titolare dello stabilimento termale è tenuto a depositare presso il competente ufficio regionale, almeno trenta giorni prima, il testo della pubblicità che intende effettuare, limitatamente allo stabilimento medesimo e al suo periodo di apertura, alla prestazioni idrotermali ivi erogate, all'uso terapeutico cui l'acqua minerale naturale è destinata.

Art. 53.

Erogatori

1. La giunta regionale, su proposta del comune e sentito il concessionario, può disporre, con il provvedimento di concessione, la collocazione di appositi erogatori di acqua fuori dagli stabilimenti di utilizzazione, e comunque in spazi riservati, esclusivamente per l'uso personale degli abitanti locali.

2. Il comune è delegato ad emanare norme per disciplinare l'accesso a tali spazi riservati e per l'uso degli erogatori.

Art. 54.

Denominazione

1. La denominazione attribuita alla sorgente e quella attribuita all'acqua minerale naturale s'intende acquisita in tutti i casi di cessazione della concessione e rientra tra le sue pertinenze.

2. La sua eventuale modifica è subordinata a preventiva autorizzazione.

TITOLO IV

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55.

Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi compresa quella di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, quest'ultima limitata ai lavori minerari ed a quelli eseguiti nelle sorgenti e nelle relative pertinenze, spettano alla giunta regionale.

2. All'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni previste nella presente legge provvedono i funzionari regionali all'uopo incaricati dalla giunta regionale, muniti di apposita tessera di riconoscimento abilitante.

3. Gli stessi funzionari, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicitate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

Art. 56.

Direttore di miniera

1. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e termali, oltre ai soggetti indicati dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, può essere affidata a laureati in geologia abilitati all'esercizio della professione.

Art. 57.

Controlli

1. I controlli di carattere igienico-sanitario sulla produzione, lavorazione, distribuzione e commercio delle acque minerali e termali vengono esercitati dagli organi previsti nelle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 65 e 14 maggio 1982, n. 24 e successive modificazioni.

2. Per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria per sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, in quanto compatibili, si adottano le modalità contenute nelle vigenti norme in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e alle leggi regionali specificate al precedente comma.

3. Compete al presidente della giunta regionale a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di irregolarità delle acque minerali naturali commercializzate.

4. I suddetti provvedimenti devono essere trasmessi al ministero della sanità e ai presidenti delle altre Regioni eventualmente interessate dalla commercializzazione.

5. L'esecuzione dei suddetti provvedimenti è demandata ai sindaci territorialmente interessati, i quali si avvalgono dei servizi delle ULSS e qualora gli inconvenienti igienico-sanitari si registrino alla sorgente, degli uffici regionali competenti.

6. I controlli di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nelle attività lavorative connesse all'utilizzazione delle acque minerali e termali con esclusione di quelle specificate nel primo comma dell'art. 55, spettano alle ULSS competenti per territorio che si avvalgono, a norma della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, dei Presidi multinazionali di prevenzione.

Art. 58.

Prelevamenti

1. I prelevamenti di acque minerali e termali per le analisi ufficiali effettuate dagli istituti e dai laboratori autorizzati ai sensi del d.c.g. 7 novembre 1939, n. 1858 nonché per la revisione di analisi, sono certificati dai funzionari regionali in presenza di un operatore medico dell'ULSS competente.

Art. 59.

Registri

1. I titolari di concessione di acque minerali e termali devono tenere aggiornati, previa vidimazione degli Uffici regionali competenti, i seguenti registri:

1) *In tutti gli stabilimenti di utilizzazione:*

a) registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono quotidianamente rilevarsi da uno o più pluviometri installati nel bacino imbrifero della sorgente;

b) registro della sorgente, da cui devono risultare le rilevazioni, di norma mensili o anche più frequenti in relazione a precipitazioni atmosferiche, di portata, di conducibilità elettrica e di temperatura dell'acqua di ogni singola polla sorgiva;

c) registro delle analisi e delle indagini, in cui devono essere riportati i risultati delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche di cui al primo comma lett. b) dell'art. 15;

d) registro delle ispezioni, in cui devono essere riportate la data e il risultato della visita;

e) registro degli interventi alla sorgente, in cui devono riportarsi in ordine cronologico le operazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.

Quando per le misurazioni e le osservazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si fa uso di apparecchi autoregistranti, i relativi diagrammi debitamente conservati e ordinati tengono luogo dei registri.

2) *Stabilimenti di confezionamento di acque minerali naturali:*

a) registro di carico e scarico giornaliero delle produzioni. In luogo del predetto registro può utilizzarsi quello relativo al contrassegno I.V.A. di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 27 agosto 1976.

3) *Stabilimenti termali:*

a) registri numerici dei frequentatori, suddivisi in paganti e in assistiti secondo gli enti previdenziali di provenienza: U.S.L., I.N.P.S., I.N.A.I.L. o altro;

b) registro dei reclami, da tenere a disposizione dei frequentatori.

Art. 60.

Sanzioni

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure della legislazione nazionale e regionale vigente.

2. I verbali, notificati al contravventore, ed il relativo rapporto vengono trasmessi, a cura dei verbalizzanti, all'autorità regionale competente che, anche sulla base degli scritti difensivi eventualmente pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti.

3. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) ricerca di acque minerali e termali senza il permesso di cui all'art. 4: da 1 a 5 milioni di lire;

b) coltivazione di acque minerali e termali senza la concessione di cui all'art. 10, e svolgimento delle attività di cui all'art. 43 senza autorizzazione: da 5 a 10 milioni di lire;

c) violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di cui agli artt. 45 e 49, ovvero sottoposizione dell'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste dall'art. 44: da 2 a 5 milioni di lire;

d) vendita di acqua minerale naturale con contenitori o etichette non conformi alle norme stabilite dalla vigente normativa: da 1 a 5 milioni di lire;

e) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i provvedimenti di ricerca, di concessione o di utilizzazione, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 23: da L. 500.000 a 2 milioni di lire.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61.

Conferma provvedimenti

1. I permessi di ricerca e le concessioni d'acque minerali e termali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono confermate fino alla scadenza stabilita dai relativi provvedimenti.

2. I titolari delle concessioni che non hanno ancora ultimato, a causa di forza maggiore, il programma generale dei lavori originario o quello approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, devono sottoporre all'approvazione della giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la conferma delle concessioni stesse, un nuovo programma generale dei lavori redatto in conformità della lett. a) del secondo comma dell'art. 8, tenuto conto della durata residua. Si applica in tal caso la procedura prevista all'art. 32.

Art. 62.

Strumentazione

1. I titolari di concessioni attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti relativi al posizionamento e all'installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lett. i) del quinto comma dell'art. 10 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione della giunta regionale dei progetti medesimi.

2. Per motivi di carattere tecnico o igienico-sanitario la giunta regionale può esentare il concessionario dalla installazione di misuratori automatici di portata.

Art. 63.

Individuazione delle pertinenze

1. L'individuazione delle pertinenze delle vigenti concessioni viene effettuata dai funzionari regionali competenti, mediante apposito verbale di consistenza da redigersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 64.

Aree di tutela

1. I titolari delle vigenti concessioni, qualora dimostrino la necessità di costituire, all'interno dell'area accordata in concessione, una zona di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti di acque minerali e termali debbono farne richiesta alla giunta regionale, la quale provvede a norma dell'art. 33.

Art. 65.

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, nonché, per la parte riguardante le acque minerali e termali, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 e all'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 42.

Art. 66.

Adeguamento delle etichette

1. I titolari delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali naturali sono tenuti a procedere all'adeguamento delle etichette alle disposizioni contenute nell'art. 46, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo il caso dell'aggiornamento delle analisi chimiche da riportare in etichetta.

Art. 67.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 novembre 1987

Il vice presidente: GUBBINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 29 giugno 1987 (atto n. 463) e in data 12 ottobre 1987 (atto n. 549) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 novembre 1987.

87R1187

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 45.

Il piano sanitario regionale e la revisione dei rapporti convenzionali tra le UU.LL.SS.SS. e le case di cura private per la erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il piano sanitario regionale deve essere approvato con provvedimento legislativo dal consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano sanitario regionale è elaborato dalla giunta regionale su proposta del componente preposto al settore sanità, igiene e sicurezza sociale, sentiti il consiglio sanitario regionale e le Unità locali socio sanitarie.

La giunta regionale, fermo restando, ai sensi dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'obbligo delle consultazioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 11 della medesima legge, si avvale, per l'esame degli elaborati concernenti il piano, di un comitato consultivo costituito, oltre che dall'assessore regionale alla sanità che lo presiede, da dirigenti dei servizi del settore sanità, da un esperto designato da ogni gruppo rappresentato in consiglio regionale e da rappresentanti di associazioni sindacali e professionali.

Il comitato è istituito come una forma organizzatoria a carattere volontario e non comporta oneri di spesa.

La Regione, entro il termine di cui al primo comma, deve, altresì, emanare la normativa di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

La revisione dei rapporti convenzionali tra le Unità locali socio-sanitarie e le Case di cura private per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera deve essere effettuata secondo le indicazioni del piano sanitario regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

La legge regionale 2 febbraio 1984, n. 21, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 5 marzo 1984, è abrogata.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1987.

MATTUCCI

87R1189

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 46.

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78 recante: «Norme per la istituzione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e acustico per la regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera a) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, è così sostituita:

«dall'assessore regionale all'ecologia e tutela dell'ambiente, che lo presiede».

La lettera b) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, è così modificata:

«da tre funzionari in servizio presso gli uffici della giunta regionale, di cui uno appartenente al settore sanità e due al settore ecologia e tutela dell'ambiente».

La lettera c) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, è così modificata:

«dal responsabile dell'ufficio ecologia e tutela dell'ambiente del settore ecologia e tutela dell'ambiente».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1987.

MATTUCCI

87R1190

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 47.

Finanziamento per opere pubbliche di bonifica ex art. 19 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento delle opere di bonifica previste all'art. 19 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11, è stanziata, per l'anno 1987, la somma di L. 2.500.000.000.

Art. 2.

All'onere di L. 2.500.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1987.

(Omissis).

La partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1987, è ridotta di L. 2.500.000.000.

Ai capitoli di spesa indicati nel primo comma dell'art. 33 della legge regionale di bilancio 1987, è aggiunto il cap. 102392.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1987.

MATTUCCI

87R1191

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 48.**Utilizzazione della quinta qualifica funzionale di collaboratore professionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle scelte organizzative operate con la legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 ed in attuazione dell'accordo decentrato previsto dal 3° comma dell'art. 40 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35, nell'ambito della quinta qualifica funzionale di «Collaboratore professionale» sono istituiti i profili professionali con le dotazioni organiche fissate nella allegata tabella A.

Art. 2.

In sede di prima attuazione della presente legge le modalità, i criteri e le condizioni per l'inquadramento del personale della quarta qualifica di esecutore nella quinta qualifica di collaboratore professionale sono definiti con l'accordo decentrato previsto dal precedente art. 1 prevedendo in ogni caso l'espletamento di una specifica prova di idoneità professionale.

L'inquadramento è consentito nei limiti dei posti di organico di ogni profilo con assegnazione alla sede di servizio pertinente a ciascun posto.

Art. 3.

Gli effetti giuridici ed economici del nuovo inquadramento sono fissati alla data del superamento della prova di idoneità di cui al comma 1 del precedente art. 2.

Art. 4.**Disciplina del personale con profilo professionale di guardia particolare giurata**

Il personale con profilo professionale di guardia particolare giurata, della quinta qualifica funzionale, assicura il servizio di custodia e di vigilanza degli uffici centrali della giunta e del consiglio regionale nei termini e con le modalità che saranno fissati in un apposito disciplinare che verrà approvato dalla giunta regionale.

Il predetto personale deve avere la qualifica di guardia particolare giurata secondo le disposizioni contenute nel testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico della Regione.

Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai posti di guardia particolare giurata, è prescritto, come requisito di ammissione, l'avvenuto espletamento del servizio di leva.

Sarà considerato come titolo utile il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, nella polizia di Stato, nella guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, nel Corpo forestale dello Stato e, in qualità di guardia giurata, nelle disciolte aziende speciali consorziali e delle comunità montane.

Art. 5.

La dotazione complessiva della quarta qualifica funzionale prevista dalla tabella n. 4 allegata alla legge regionale n. 58/1985 viene così modificata:

il profilo professionale di sorveglianza idraulico è soppresso;

il profilo professionale di registrazione dati è soppresso;

l'organico del profilo professionale di dattilografo è ridotto di 28 unità;

l'organico del profilo professionale di «amministrativo» è ridotto di 27 unità;

l'organico del profilo professionale di «esecutore di ristorazione» è ridotto di 16 unità;

l'organico del profilo professionale di «magazziniere C.F.P.» è ridotto di 4 unità.

Art. 6.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti al cap. 011201 ed al cap. 011202 del bilancio regionale per l'esercizio 1987 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

In relazione alle fasi di attuazione concreta dell'art. 4 della presente legge, lo stanziamento iscritto al cap. 011403 dello stato di previsione della spesa è suscettibile di corrispondenti riduzioni.

TABELLA A**Dotazione organica dei profili professionali della V qualifica funzionale di «Collaboratore professionale».**

5.1 - CCV - Capo vivaista	n. 12
5.2 - CCA - Capo autorimessa	n. 3
5.3 - CCS - Responsabile centro stampa complesso	n. 2
5.4 - CCM - Cuoco - macellaio	n. 20
5.5 - CSS - Addetto sistema di scrittura complesso c/o video-terminale.	n. 28
5.6 - CRD - Registratore dati	n. 12
5.7 - CSI - Sorvegliante idraulico	n. 10
5.8 - CGG - Guardia particolare giurata	n. 30
5.9 - CMD - Magazziniere - dispensiere.	n. 10

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1987.

MATTUCCI

87R1192

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1987, n. 49.**Interventi a favore dei pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 26 del 15 settembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze previste dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1, concernente «Interventi a favore di pescatori singoli o associati per eventi calamitosi in mare» è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di L. 150.000.000 (centocinquantamila milioni).

Tali interventi sono disposti anche a fronte di eventi calamitosi verificatisi in anni precedenti e per i quali sono state inoltrate, ai sensi della legge regionale n. 1/84, regolari istanze di contributo non ancora concesso.

Al relativo onere si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987:

(Omissis)

Resta corrispondentemente modificata la tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, concernente l'approvazione del bilancio regionale per l'esercizio 1987.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 agosto 1987.

MATTUCCI**87R1193****LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 50.****Fiera dell'agricoltura di Teramo - Contributo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 23 settembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nella considerazione che la fiera dell'agricoltura di Teramo rappresenta una rassegna di rilevanza interregionale, la individua come centro fieristico regionale per la promozione delle attività agricole e produttive.

Art. 2.

La regione Abruzzo, al fine di consentire al comitato fiera di Teramo di incentivare iniziative che valorizzino le produzioni regionali, sia nel settore dell'agricoltura, sia in altri con particolare riferimento ai comparti che riguardano le imprese minori e l'artigianato, eroga un contributo di L. 200.000.000 per l'acquisizione delle aree necessarie e la realizzazione di nuove strutture fieristiche.

Art. 3.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 200.000.000, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e cassa, del cap. 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987.

Lo stanziamento della partita n. 7 - Interventi per manifestazioni fieristiche - dell'elenco n. 5 del predetto bilancio è ridotto di L. 200.000.000.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a disporre, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, e dell'art. 21 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21 le occorrenti variazioni al bilancio 1987.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1987.

MATTUCCI**87R1194****LEGGE REGIONALE 3 settembre 1987, n. 51.****Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Valle Peligna.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 23 settembre 1987)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nel quadro degli interventi tesi a sostegno dello sviluppo economico del suo territorio, concede un contributo di L. 80.000.000 al CO.SV.E.P. (consorzio per lo sviluppo economico Peligno) con sede in Raiano.

Il contributo di cui al comma precedente viene erogato per la partecipazione alle spese di funzionamento di un centro per la erogazione di servizi alle imprese produttive, tendenti a fornire assistenza integrativa sotto il profilo della ricerca tecnologica ed il trasferimento delle innovazioni, nonché della prestazione tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico delle imprese stesse e di quanto altro possa risultare utile al miglioramento della produttività, all'incremento dell'occupazione e allo sviluppo della Valle Peligna, relativamente al settore delle piccole imprese industriali, le imprese artigiane e le piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio.

Art. 2.

Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo statuto del consorzio agli organi in esso indicati, i competenti organi e uffici della Regione curano il coordinamento dell'attività del centro predetto con le attività programmatiche della Regione fornendo altresì al centro ogni possibile collaborazione.

Ai fini del controllo regionale, il consorzio stesso è tenuto a fornire una documentata relazione sull'impiego del contributo concesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1987, in L. 80.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

La partita n. 3 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1987, è ridotta di L. 70.000.000 e la partita n. 1 del medesimo elenco è ridotta di L. 10.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 settembre 1987.

MATTUCCI

87R1195

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1987, n. 52.**Interventi finanziari in materia di artigianato.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 23 settembre 1987*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1987, gli stanziamenti del capitolo di spesa di previsione per il medesimo esercizio previsti dalla legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, sono modificati, per competenza e cassa, nei termini seguenti:

(*Omissis*).

Consequentemente restano soppressi il cap. 232433 e la partita n. 5 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987.

L'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651, e dalla legge n. 64/1986 riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 7 settembre 1987.

PACE

87R1196

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 53.**Disciplina funzionale del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 23 settembre 1987*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Disciplina di funzionamento**

Le adunanze del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, modificato con legge regionale 16 marzo 1982, n. 21, sono valide con la presenza, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti, purché questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata o con telegramma, inviati almeno sette giorni prima della data medesima. Le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il comitato tecnico consultivo si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e straordinariamente, in relazione al lavoro da svolgere, sulla richiesta della metà più uno dei componenti, o su convocazione del componente la giunta preposto al settore turismo, nella sua qualità di presidente del comitato stesso.

Art. 2.**Urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1987.

MATTUCCI

87R1197

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1987, n. 54.

Prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 23 settembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Generalità

Art. 1.

La regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di medicina preventiva dirette a ridurre il numero dei portatori di handicaps mentali, motori e sensoriali, si adopera per:

a) l'impegno, da parte delle strutture, ad effettuare gratuitamente indagini di massa per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo, della fenilchetonuria, in tutti i neonati della regione Abruzzo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dagli articoli 32 della Costituzione e 33, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la gratuità di indagini prenatali per l'accertamento di malattie endocrinometaboliche congenite e di malattie cromosomiche in gravidanze a rischio e di indagini neonatali per la diagnosi di malattie endocrino-metaboliche gravi;

c) la gratuità di accertamenti sul corredo cromosomico in soggetti a rischio;

d) la gratuità della consulenza genetica in tutte le coppie e individui che ne facciano richiesta;

e) la gratuità di accertamenti strumentali e prenatali relativi a malformazioni congenite di organi e apparati.

Art. 2.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art. 1, la regione Abruzzo stipula convenzioni con le Università di L'Aquila e di Chieti, per l'attivazione di:

1) un servizio per lo Screening delle malattie endocrino-metaboliche congenite (facoltà medica università di Chieti);

2) due servizi di consulenza genetica con annessi laboratori di citogenetica (facoltà medica università di Chieti e di L'Aquila);

3) un servizio di prevenzione con osservatorio epidemiologico, al fine di acquisire elementi di conoscenza sui fattori eziopatogenetici, sulla incidenza e sulla distribuzione territoriale, nella Regione, degli handicaps psiconeurosensoriali (facoltà medica università di L'Aquila).

CAPO II

Indagini prenatali

Art. 3.

Le gravide a rischio, previa consulenza dell'ostetrico di fiducia e del servizio di consulenza genetica di uno dei centri regionali di diagnosi prenatale sono, su loro richiesta, sottoposte gratuitamente a prelievo del liquido amniotico e/o dei villi coriali per l'accertamento dell'esistenza di eventuali anomalie cromosomiche o malattie endocrino-metaboliche congenite, presso le cliniche e le divisioni di ostetricia e ginecologica.

CAPO III

Indagini di massa neonatali

Art. 4.

Tutti i neonati sono sottoposti, secondo modalità impartite dalla Regione e previo consenso degli esercenti la potestà dei genitori o la tutela, a prelievo di sangue periferico per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo, della fenilchetonuria, nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 32 della Costituzione e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

I responsabili dell'assistenza neonatale negli istituti pubblici e privati che svolgono assistenza ospedaliera, sono tenuti all'esecuzione del prelievo di sangue e all'invio immediato dello stesso al servizio regionale per lo screening delle malattie endocrino-metaboliche.

Tale obbligo è esteso al medico e/o all'ostetrica che assistono al parto domiciliare. Lo stesso personale medico deve rilasciare certificazione dell'avvenuta esecuzione del prelievo agli esercenti la patria potestà e notificare l'avvenuto adempimento o le ragioni dell'inadempimento di tale obbligo al servizio d'igiene e prevenzione dell'Unità locale socio-sanitaria.

Art. 6.

Il servizio regionale per lo screening delle malattie endocrinometaboliche congenite esegue le indagini e informa immediatamente per telefono, per telegrafo o lettera i sanitari responsabili e gli esercenti la patria potestà, in caso di positività delle indagini; invia mensilmente l'esito di esse al servizio di prevenzione della Unità locale socio-sanitaria territorialmente competente; verifica l'esistenza di eventuali omissioni in rapporto ai dati anagrafici relativi alle nascite e, periodicamente, invia un resoconto all'assessorato regionale alla sanità.

Art. 7.

L'assessorato regionale alla sanità provvede alla registrazione delle segnalazioni e, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fornisce al ministero della sanità periodici aggiornamenti epidemiologici statistici sulle malattie sottoposte ad indagini di massa.

Art. 8.

Previo autorizzazione dell'assessorato regionale alla sanità, le indagini necessarie per l'accertamento di malattie endocrino-metaboliche congenite gravi, che non possono essere effettuate in laboratori regionali sono eseguite a spese della Regione presso laboratori qualificati extra-regionali.

CAPO IV

Analisi cromosomiche in soggetti a rischio

Art. 9.

Presso laboratori di citogenetica possono essere svolti gratuitamente, previa richiesta del medico curante, esami del corredo cromosomico costituzionale in soggetti e in coppie a rischio.

Il servizio di consulenza genetica provvede a comunicare agli interessati l'esito dell'esame.

CAPO V

Indagini su malattie endocrino-metaboliche rare

Art. 10.

Gli accertamenti diagnostici relativi a malattie endocrino-metaboliche rare sono gratuiti per l'utente.

Ai laboratori ed ai centri che effettuano tali indagini è garantito dalla Regione il rimborso del costo delle analisi.

Art. 11.

Le convenzioni previste dal precedente art. 2 prevedono, limitatamente all'anno 1987, oneri di impianto e di costituzione dei servizi fino a concorrenza del 90% dell'entità del finanziamento relativo.

Art. 12.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1987, in L. 500.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi»;

in diminuzione L. 500.000.000

cap. 082394 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 8, tit. 2, ctg. 3, sez. 8) denominato «Interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale»;

in aumento L. 500.000.000

La partita n. 10 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, è ridotta della corrispondente somma di L. 500.000.000.

Per gli eventuali oneri relativi agli anni successivi al 1987, si provvede con apposite leggi di rifinanziamento.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1987

MATTUCCI

87R1198

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 del 9 settembre 1986 recante: «Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 2 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 52 del 9 settembre 1986 «Norme per il conferimento di consulenze e incarichi professionali» è aggiunto il seguente periodo: «Tale limitazione si applica unicamente agli incarichi previsti dalla lettera b) del precedente primo comma».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987.

MATTUCCI

87R1199

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 56.

Norme transitorie di riqualificazione degli organici delle Unità locali socio-sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 2 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Unità locali socio-sanitarie provvedono a trasformare i posti in organico di collaboratore biologo, chimico, fisico e psicologo in posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale nei limiti utili a realizzare la parità numerica tra le due posizioni funzionali nell'ambito dei singoli servizi.

I dipendenti il cui posto risulti soppresso a seguito delle trasformazioni sono mantenuti in servizio in posizione soprannumeraria fino a riassorbimento o inquadramento nella posizione superiore.

Le trasformazioni disposte ai sensi del primo comma del presente articolo non devono comportare aumento delle dotazioni organiche complessive.

Art. 2.

I posti di coadiutore biologo, chimico, fisico e psicologo che risultano complessivamente vacanti nella pianta organica di ciascuna Unità locale socio-sanitaria a conclusione delle procedure di trasformazione effettuate ai sensi del precedente art. 1, sono coperti, entro un anno, secondo le normali procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Ai fini delle conseguenti rilevazioni regionali, le Unità locali socio-sanitarie trasmettono alla giunta regionale la copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1200

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 57.**Bilancio di previsione 1987 - 1° provvedimento di variazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 13
straord. del 28 settembre 1987)

(Omissis).

87R1201

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 58.

Rideterminazione contributo al consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28
del 2 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e quello alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, da destinare al perseguimento degli scopi statuari degli enti stessi, previsti dalla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, come modificata dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 24, è rideterminato nella misura rispettiva di L. 220.000.000 e di L. 60.000.000.

L'importo complessivo di ciascun contributo di cui al precedente comma, è ripartito ed assegnato annualmente dalla giunta regionale nella rispettiva misura di L. 44.000.000 al consiglio regionale d'Abruzzo e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e in quella di L. 15.000.000 alle sezioni provinciali abruzzesi dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 90.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

La partita n. 3 dell'elenco n. 3, è corrispondentemente ridotta.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1202

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 4, recante: «Assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di apparecchi optacon per i non vedenti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28
del 2 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo istituito con la legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4, per l'acquisto di apparecchi optacon per i non vedenti, è destinato, altresì, all'acquisto di apparecchi elettronici particolarmente idonei a fornire ausilio all'istruzione, all'inserimento lavorativo ed all'autonomia dei non vedenti, ed all'acquisto di materiale tiflotecnico non previsto dal nomenclatore-tarifario delle protesi, diretto al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni. approvato dal ministero della sanità, il cui costo unitario superi L. 500.000, nonché a provvedere alla straordinaria manutenzione delle suindicate apparecchiature.

Per l'assegnazione ai non vedenti degli apparecchi e del materiale di cui al precedente comma 1, valgono i requisiti e le priorità fissati dall'art. 1 della richiamata legge regionale n. 4 del 1979.

Art. 2.

Il fondo regionale, di cui al precedente art. 1, è rideterminato nella misura annua di L. 70.000.000 ed è ripartito dalla giunta regionale tra le Unità locali socio-sanitarie, con i criteri e le modalità fissati dall'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 4.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1987 in L. 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

La partita n. 3 dell'elenco n. 3, è corrispondentemente ridotta.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1203

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 60.

Rifinanziamento delle leggi regionali 21 aprile 1977, n. 19; 14 novembre 1978, n. 69; 9 settembre 1983, n. 60, recanti: «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 28 del 2 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1977, n. 19; dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1978, n. 69 e dell'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 60, recanti: «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare», è valutato, per l'anno 1987, in L. 1.200.000.000.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede, per l'anno 1987, con lo stanziamento iscritto al cap. 081500 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno e, per gli anni successivi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli corrispondenti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1204

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 61.

Erogazione agli Enti gestori dei corsi di formazione professionale dei maggiori oneri ad essi derivanti dalla applicazione del CCNL 1983/86 degli operatori del settore convenzionato, per le attività ricadenti nel periodo 1° ottobre 1983 - 31 agosto 1984.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore degli enti gestori della formazione professionale i maggiori oneri ad essi derivanti dall'applicazione del CCNL degli operatori del settore per le attività ricomprese nei piani regionali 1° ottobre 1983 - 31 agosto 1984, fino alla concorrenza di L. 900.000.000.

Art. 2.

I maggiori oneri vengono liquidati nella misura richiesta da ciascun ente gestore di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione per ogni dipendente impegnato nelle attività corsuali o comunque correlate o finalizzate alle stesse nel periodo 1° ottobre 1983 - 31 agosto 1984.

Art. 3.

I maggiori oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rendicontati dagli stessi enti gestori secondo norme e procedure vigenti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1987, in L. 900.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo:

cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

in diminuzione L. 900.000.000;

cap. 051621 denominato «Contributi per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e legge regionale 15 settembre 1981, n. 48»

in aumento L. 900.000.000.

La partita 2 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1987, è soppressa.

La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, approvativa del bilancio 1987, è corrispondentemente modificata.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1205

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 62.

Sostituzione di norme concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in materia di beni ambientali di cui alle precedenti leggi regionali 18 agosto 1978, n. 44 e 16 febbraio 1983, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 18 agosto 1978, n. 44 è sostituita dalle norme della presente legge, con la quale si disciplina l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nel testo in vigore.

Art. 2.

Le funzioni delegate di cui al precedente art. 1 seguitano ad essere esercitate dal presidente della giunta regionale, su proposta del componente preposto al settore urbanistica beni ambientali e cultura, previo parere del comitato speciale costituito presso il predetto settore.

Il comitato è presieduto dallo stesso componente della giunta ed è composto dal coordinatore del settore urbanistica, beni ambientali e cultura e dai dirigenti dei seguenti servizi: «Beni ambientali», «Assetto del territorio», «Amministrativo per l'urbanistica» del medesimo settore.

Il comitato è integrato dal Soprintendente per i B.A.A.A.S. e dal presidente della provincia quando tratti le materie di cui al successivo art. 3.

In caso di assenza o impedimento ciascun dirigente può farsi sostituire da un funzionario del servizio, da lui prescelto.

Le determinazioni assunte dal presidente della giunta regionale ai sensi del presente articolo, assumono efficacia con la loro pubblicazione nell'albo, che a questo fine è istituito presso il settore urbanistica, beni ambientali e cultura.

Le determinazioni medesime sono altresì comunicate, nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, al richiedente, al sindaco ed al ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica 616/77, il presidente del comitato, a seconda della natura del bene da tutelare, dispone, di volta in volta, la partecipazione al comitato con voto consultivo di:

Soprintendente per i beni archeologici;

Ispettore ripartimentale delle foreste;

Sindaci competenti per territorio;

Comandante della capitaneria di porto;

Un rappresentante della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

Un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

Un rappresentante delle Associazioni naturalistiche dalle stesse designato;

Un rappresentante delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale dalle stesse designato;

Un rappresentante del settore ecologia;

Un rappresentante del settore lavori pubblici e politica della casa.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed ha sede presso gli uffici della giunta, settore urbanistica, beni ambientali e cultura.

Alle sedute del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali.

Art. 4.

Il comitato è convocato dal presidente e si pronuncia a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Quando il comitato si pronuncia sulle materie di cui all'art. 3 della presente legge, i verbali ed i suoi allegati vengono trasmessi ai comuni territorialmente interessati.

Gli atti del comitato vengono depositati, a libera visione, presso ciascuna segreteria comunale, per trenta giorni consecutivi, decorrenti dall'avviso al pubblico dato a mezzo del Bollettino ufficiale della Regione; la pubblicazione deve essere fatta entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del settore competente.

Il deposito degli atti del comitato ai sensi del precedente comma comporta la obbligatoria sospensione di ogni istanza o richiesta di provvedimento in contrasto con la proposta di vincolo.

Nei successivi trenta giorni, sono ammesse osservazioni od opposizioni da parte di chiunque.

Il comitato, nei trenta giorni successivi, si pronuncia in merito alle osservazioni od opposizioni prodotte: gli atti e documenti sono, quindi, trasmessi al presidente della giunta regionale che, con decreto motivato, approva l'elenco delle bellezze naturali definendo, altresì, le osservazioni e opposizioni pervenute.

Il decreto del presidente della giunta regionale, unitamente agli elenchi relativi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la massima divulgazione a cura di ciascun comune interessato.

Qualora il decreto di cui sopra contenga elenchi di bellezze individue, il sindaco territorialmente competente, provvede alla notifica del provvedimento di vincolo ai proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, e alla trascrizione del vincolo stesso presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Il presidente della giunta regionale approva, altresì, con decreto motivato, gli elenchi già predisposti dagli organi centrali e periferici dello Stato, previa ricognizione degli atti istruttori da parte del comitato. Ai casi transitori, di cui al presente comma si applicano le disposizioni prescritte ai commi 3, 6 e 7 del presente articolo.

Art. 6.

Ai componenti il comitato di cui alla presente legge ed agli altri aggregati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 che ne abbiano diritto, si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 32.

Art. 7.

Sono abrogate le norme contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge e, segnatamente, quelle contenute nella legge regionale 16 febbraio 1983, n. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1206

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 63.

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986 concernente: «Normativa sulla prima occupazione giovanile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In adempimento dell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 16 della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986, l'intervento con fondi regionali di cui alla medesima legge, è determinato, per l'anno 1987, in L. 3.000.000.000.

All'onere relativo, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1987:

(Omissis).

La partita n. 3 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1987, è soppressa.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1207

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 64.

Norme sulle procedure di approvazione dei piani regionali paesistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I piani regionali paesistici vengono adottati con atti deliberativi dal consiglio regionale. Gli atti e gli elaborati dei suddetti piani sono depositati per sessanta giorni, a decorrere dalla data di affissione, presso le segreterie dei comuni e delle province interessate.

L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, oltre che a mezzo di manifesti murali, a mezzo stampa, almeno un quotidiano a diffusione regionale, stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione. Nei sessanta giorni successivi al periodo di deposito chiunque lo ritenga opportuno può presentare osservazioni, istanze e memorie tendenti a proporre modifiche specifiche e/o generali alla regione Abruzzo, settore urbanistica.

Art. 2.

Nel periodo di deposito degli atti e degli elaborati di cui all'art. 1, le province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi; nei successivi sessanta giorni le stesse provvedono a trasmettere alla Regione i documenti e gli atti degli apporti collaborativi e delle consultazioni.

Art. 3.

Le osservazioni, le istanze, le memorie e qualsiasi altro atto pervenuto in tempo utile, vengono esaminati ed istruiti da una apposita struttura — individuata con atto amministrativo dal settore urbanistica, beni ambientali e cultura — integrata da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1208

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, modificata con legge regionale 2 aprile 1985, n. 21, concernente erogazione di contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle Federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 29 del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 50.000.000 ai massimi organi dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e della Associazione nazionale combattenti e reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della giunta regionale, come segue:

L. 10.000.000 - all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, comitato regionale dell'Abruzzo, da destinare al finanziamento delle attività delle proprie sezioni;

L. 40.000.000 - in parti eguali alle Federazioni provinciali della Associazione nazionale combattenti e reduci».

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 35.000.000 per anno a partire dal 1987, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo, del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987. Lo stanziamento del cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa è elevato, per competenza e cassa, a L. 50.000.000.

Lo stanziamento della partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al detto bilancio è ridotto di L. 35.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

87R1209

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1987, n. 66.

Norme per la individuazione degli enti destinatari delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno ed attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 14 straord. del 15 ottobre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità della legge*

La Regione allo scopo di tutelare e disciplinare la utilizzazione delle risorse idriche del proprio territorio coordina, secondo gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, l'attività degli enti preposti alla costruzione ed alla gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto.

A tal fine promuove, ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e con le modalità previste dal titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la costituzione di consorzi comprensoriali di comuni per la gestione delle opere acquedottistiche costruite o da costruire da parte della Cassa per il mezzogiorno e da questa trasferite alla Regione ai sensi del suddetto art. 139.

I consorzi sono costituiti, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, sulla base delle linee di programmazione che saranno elaborate dalla Regione con il concorso dei comuni ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I relativi ambiti territoriali sono definiti tenendo conto sia della esigenza di raggruppare le opere costruite o in corso di costruzione in schemi acquedottistici funzionalmente autosufficienti, sia delle interconnessioni esistenti tra le opere stesse.

Nel comprensorio Teramano, il consorzio per l'acquedotto del Ruzzo può assumere, con l'entrata in vigore della presente legge, la denominazione di consorzio comprensorio teramano.

Sono fatte salve le opere acquedottistiche di cui al successivo art. 26, che vengono gestite da comuni singoli.

I consorzi previsti dalla presente legge possono altresì provvedere alla progettazione e costruzione di nuove opere acquedottistiche a carattere intercomunale.

Art. 2.*Consorzi provvisori e loro ambiti*

In attesa che i comuni interessati provvedano a delimitare gli ambiti territoriali definitivi dei rispettivi consorzi, sono provvisoriamente costituiti, con i criteri previsti dal terzo comma del precedente art. n. 4, consorzi comprensoriali di cui fanno parte i comuni indicati nella allegata tabella «A», con le specificazioni della portata di competenza addotta dai rispettivi consorzi. I comuni approvvigionati dagli acquedotti interregionali Verrecchie ed ex C.I.T.T. sono compresi nell'ambito territoriale del consorzio comprensorio dell'aquilano, cui deve essere attribuita, per la parte ricadente nel territorio abruzzese, al gestione delle relative opere acquedottistiche.

Con provvedimento dei competenti organi regionali, su proposta dei consorzi interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti territoriali dei consorzi qualora intervengano rilevanti modificazioni alle condizioni di esercizio dei consorzi stessi. Lo stesso provvedimento disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Sono consentite ulteriori ammissioni al consorzio di comuni o di altri enti locali i quali ne facciano domanda allo scopo di essere approvvigionati attraverso opere acquedottistiche costruite o ultimate successivamente alla emanazione della presente legge.

Art. 3.*Conferimento volontario opere acquedottistiche*

I comuni partecipanti ai consorzi acquedottistici già costituiti o da costituire o altri enti pubblici potranno volontariamente conferire le opere acquedottistiche gestite al consorzio comprensorio competente per territorio.

Il consorzio comprensorio si pronuncia sulla richiesta di adesione, in relazione all'utilità di costituire complessi organici atti a garantire una migliore distribuzione idrica alle popolazioni.

I comuni già proprietari o gestori di acquedotti comunali o destinatari, ai sensi della presente legge, di opere acquedottistiche di esclusivo uso comunale, possono fare richiesta di conferire, anche temporaneamente, detti acquedotti al consorzio comprensorio competente per territorio per le finalità di cui al precedente comma.

I comuni possono, altresì, delegare o sub-delegare al consorzio comprensorio competente la gestione di altri servizi pubblici per la loro gestione a livello consorziale.

Art. 4.*Statuto del consorzio*

I consorzi di cui alla presente legge sono disciplinati da uno statuto deliberato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Gli statuti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea consorziale ed approvati dai competenti organi regionali. Nello stesso modo sono adottati ed approvati gli statuti dei consorzi definitivi di cui al precedente art. 1.

Art. 5.*Contenuto dello Statuto*

Lo Statuto deve stabilire:

- 1) la denominazione del consorzio;
- 2) le funzioni del consorzio, in attuazione della legislazione vigente e delle norme previste dalla presente legge;
- 3) le procedure per la nomina e per la revoca e la decadenza degli organi esecutivi e dei singoli componenti l'assemblea consorziale ed il consiglio direttivo;
- 4) le modalità di approvazione dei regolamenti per disciplinare l'organizzazione degli uffici del consorzio e del suo personale, la nomina e le funzioni del segretario-direttore tecnico;
- 5) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun comune, che saranno ragguagliati alla quantità d'acqua erogata a ciascun comune utente, e le altre norme di carattere finanziario;
- 6) le modalità di nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;
- 7) le modalità di convocazione dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo.

*Titolo II***ORGANI DEL CONSORZIO****Art. 6.***Specificazione degli organi*

Sono organi del consorzio:

- 1) l'assemblea consorziale;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

Per quanto riguarda la disciplina generale ed il funzionamento dei predetti organi, gli statuti dei consorzi provvisori previsti dall'art. 2 della presente legge si conformano alla normantiva prevista dai successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Art. 7.

Assemblea consorziale

L'assemblea consorziale provvisoria è costituita dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato che rappresentano le rispettive amministrazioni comunali con voto plurimo in ragione di un voto per ogni 100 litri/secondo o frazione di 100/litri, di erogazione di acqua.

La rappresentanza di ciascun comune non potrà, peraltro, in nessun caso, superare il numero di cinque voti.

L'assemblea consorziale dura in carica fino al rinnovo dei consigli comunali conseguenti alle elezioni amministrative ordinarie.

Si estendono ai consiglieri del consorzio le cause di decadenza per ineleggibilità, incompatibilità ed incapacità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 8.

Funzioni dell'assemblea consorziale

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) la nomina del consiglio direttivo e del presidente;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi;
- c) l'approvazione dei conti consuntivi;
- d) l'approvazione dei regolamenti del personale;
- e) la nomina del segretario-direttore tecnico;
- f) le questioni particolarmente importanti che il presidente e il consiglio direttivo credessero di sottoporle;
- g) quanto altro dalle leggi specificatamente attribuito all'assemblea ed ogni altra materia — rientrante nei fini del consorzio — che la legge comunale e provinciale e le altre disposizioni legislative attribuiscono alla competenza del consiglio comunale.

Art. 9.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal presidente del consorzio e da sei membri eletti dall'assemblea tra i propri membri.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al consorzio. Il presidente non prende parte alla votazione.

I membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 10.

Funzioni del consiglio direttivo

È di competenza del consiglio direttivo:

- a) fissare la data di convocazione dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio per l'esercizio finanziario;
- c) proporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) trattare quanto altro dalla legge e dallo statuto è specificatamente attribuito al consiglio ed ogni altra materia, rientrante nei fini del consorzio, che la legge comunale e provinciale e le altre disposizioni legislative attribuiscono alla competenza della giunta municipale.

Nei casi di urgenza il consiglio direttivo può assumere i poteri dell'assemblea. In tali casi le deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica di questa nella sua prima adunanza.

Art. 11.

Presidente del consorzio

Il presidente è nominato dall'assemblea tra i propri membri con le procedure di cui all'art. 5 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi della amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Il presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La scadenza della carica coincide con quella del consiglio direttivo.

Può essere revocato dalle funzioni di presidente su voto di sfiducia approvato dalla maggioranza assoluta dei membri assegnati all'assemblea consorziale.

Art. 12.

Funzioni del presidente del consorzio

Il presidente, quale capo dell'amministrazione consorziale, ha la rappresentanza legale dell'ente e sovrintende agli uffici.

Esercita, inoltre, per quanto compatibili, le funzioni attribuite alla competenza del sindaco ai sensi dell'art. 151 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 13.

Supplenza del presidente

Il presidente delega un componente del consiglio direttivo a supplirlo in caso di assenza o di impedimento. La delega deve essere fatta per iscritto e partecipata a tutti i comuni consorziati.

In caso di mancanza della delega o in caso di assenza o impedimento del presidente e del consigliere delegato ne fa le veci il consigliere anziano.

Il consigliere anziano è colui che nella elezione di cui all'art. 9 ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il maggiore di età.

Art. 14.

Giuramento

Il presidente prima di assumere la carica, deve prestare giuramento nei modi e con la formula indicata per il sindaco dalla vigente legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Cause di ineleggibilità - Incompatibilità Sospensione e decadenza

Agli effetti della nomina e della permanenza nelle cariche di presidente e di componente del consiglio direttivo vigono le stesse cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi sostituito il consorzio al comune nella dizione delle singole disposizioni di legge.

Non possono contemporaneamente far parte del consiglio direttivo i parenti e gli affini entro il secondo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato.

Si applicano, inoltre, nei confronti del presidente e dei membri del consiglio direttivo del consorzio le norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali previste dalla legge 1^o giugno 1977, n. 286 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Stabilità del mandato di amministratore del consorzio

Salvo i casi di decadenza previsti dalla legge, la perdita della qualità di membro dell'assemblea consorziale, anche se conseguente alla elezione di nuovi rappresentanti dei comuni consorziati, non comporta la decadenza dalla carica di presidente o di membro del consiglio direttivo.

Parimenti i consiglieri del consorzio decaduti dall'incarico per sopravvenuto scioglimento dei rispettivi consigli comunali conservano le cariche di presidente e di consiglieri del consorzio sino alla normale rinnovazione dell'assemblea consorziale.

Art. 17.*Sostituzione degli amministratori*

Il presidente e i membri del consiglio direttivo che per qualsiasi causa cessino dalla carica vengono sostituiti dall'assemblea consorziale nella prima adunanza dopo la cessazione. I nuovi eletti esercitano le loro funzioni fino a quando sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 18.*Indennità di carica*

Al presidente ed ai membri del consiglio direttivo è corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dall'assemblea direttiva entro i limiti massimi previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni per i sindaci e per gli assessori del comune capoluogo della provincia dove ha sede il consorzio.

Art. 19.*Gettoni e rimborsi spese*

A tutti i consiglieri del consorzio è corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea consorziale una indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri per la partecipazione alle sedute dei consigli dei comuni capoluogo della provincia dove ha sede il consorzio.

A tutti i consiglieri del consorzio ed ai membri del consiglio direttivo spetta, inoltre, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti della circoscrizione del consorzio, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Ai presidenti ed ai membri del consiglio direttivo dei consorzi che per ragione del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, e dell'art. 3, commi primo e secondo della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni e per l'ammontare stabilito al punto 2 della tabella 4) allegata alla medesima legge; all'ammontare sono applicabili le successive modifiche normative della tabella.

Per la procedura della liquidazione si applica l'art. 13, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 20.*Controlli*

Sugli atti degli organi collegiali del consorzio si effettuano i controlli previsti dagli articoli 59 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I controlli sono effettuati dalle sezioni provinciali competenti per territorio del comitato regionale di controllo di cui all'art. 3 legge regionale 14 febbraio 1972, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i consorzi che comprendono comuni di più province il controllo è esercitato dalle sezioni istituite per le province nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio.

Titolo III**ORDINAMENTO DEI SERVIZI - PERSONALE****Art. 21.***Regolamento organico del personale*

Entro tre mesi dalla data di conferimento volontario delle opere acquedottistiche previsto dall'art. 3, primo comma e comunque non oltre sei mesi dall'insediamento ciascuna assemblea consorziale provvede a disciplinare con apposito regolamento lo stato giuridico degli impiegati determinando, ai sensi della normativa vigente:

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la loro eventuale articolazione in unità operative semplici, la pianta organica dei dipendenti, le qualifiche, le retribuzioni e le attribuzioni di ciascuna qualifica;

i requisiti per la nomina, le condizioni e le modalità di accesso all'impiego;

le disposizioni concernenti lo sviluppo delle carriere;

ogni altra disposizione concernente il rapporto di lavoro e di impiego che non sia espressamente disciplinata dalla legge.

Art. 22.*Personale*

I consorzi si avvalgono:

a) del personale già dipendente della Cassa per il Mezzogiorno messo a disposizione alla Regione ai sensi dell'art. 6, comma ottavo, della legge 2 maggio 1976, n. 183 o del decreto del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno in data 4 agosto 1983. Detto personale sarà trasferito ai consorzi competenti per territorio in base alla sua attuale sede di servizio;

b) del personale di ruolo dei consorzi acquedottistici che conferiscono le loro opere ai rispettivi consorzi comprensoriali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) di personale assunto mediante concorso pubblico;

d) di personale comandato dalla Regione o da altri enti locali, in conformità alla normativa vigente nell'ordinamento degli Enti stessi, entro i limiti dei posti disponibili per concorso pubblico.

Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma si applicano le norme di cui alla seconda parte del comma ottavo, art. 6, legge 2 maggio 1976, n. 183; in via transitoria sino all'emanazione del regolamento organico, continuano ad applicarsi integralmente all'anzidetto personale le norme vigenti presso la «Cassa» in materia di stato giuridico e trattamento economico, assistenziale, previdenziale e di quiescenza.

Il personale di ruolo dei consorzi acquedottistici di cui alla lettera b) del precedente primo comma conserva i diritti acquisiti sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti e comunque le posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità di servizio maturata.

Art. 23.*Direttore - Segretario*

La struttura operativa del consorzio è posta alle dipendenze del direttore che, oltre a coordinare, nell'ambito delle attribuzioni fissate dallo statuto dell'ente, l'attività degli uffici e dei servizi del consorzio, svolge le funzioni di segretario previste dagli articoli 159 e seguenti del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il predetto direttore assume la denominazione di direttore tecnico o di direttore amministrativo a seconda che sia provvisto di laurea attinente allo specifico profilo professionale tecnico o ad un profilo professionale amministrativo.

Il direttore è altresì titolare delle seguenti competenze:

a) provvede all'attuazione dei programmi approvati dall'assemblea consorziale e dal consiglio direttivo;

b) ove sia provvisto di laurea in ingegneria o equiparabile assume le funzioni di ingegnere capo dell'ente ed in tale veste provvede alla esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

c) collabora con il presidente del consorzio al mantenimento dei rapporti con i comuni consorziati e con gli altri enti interessati all'attività del consorzio;

d) partecipa con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali dell'ente.

Il regolamento di servizio previsto dal successivo art. 35 determina le modalità ed i limiti di spesa entro cui il direttore tecnico, nei casi previsti dal punto b) del precedente comma, può provvedere alla esecuzione dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Le funzioni di verbalizzazione e di assistenza alle sedute degli organi collegiali possono essere delegate dal direttore al funzionario amministrativo di qualifica più elevata.

Art. 24.*Nomina del direttore - Segretario*

Il direttore - segretario è nominato dall'assemblea consorziale, su proposta del consiglio direttivo, tra i funzionari della qualifica più elevata, prevista dal regolamento organico del consorzio, in possesso di laurea.

Nel caso in cui l'organico dell'ente risulti carente di personale provvisto della qualifica e della figura professionale richiesta si provvede ad indire apposito concorso pubblico che verrà svolto secondo le norme del regolamento organico previsto dal precedente art. 21.

Dovrà essere in ogni caso richiesta una adeguata esperienza professionale derivante da servizi analoghi svolti presso pubbliche amministrazioni.

Nella prima fase di applicazione della presente legge, nelle more dell'espletamento del concorso di cui al precedente secondo comma, le funzioni di direttore del consorzio possono essere affidate, previa indicazione del concorso di cui al precedente secondo comma, per un periodo non superiore a mesi 12, non prorogabile, da un dipendente di uno dei comuni consorziati in possesso della qualifica e della figura professionale richiesta. I relativi oneri gravano sul consorzio stesso.

Art. 25.*Aziende consorziali*

Con le procedure previste dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del comune e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 le assemblee consorziali possono deliberare la costituzione di aziende consorziali per la gestione dei servizi previsti dall'art. 1 della presente legge.

Le aziende consorziali sono regolate dalle disposizioni contenute nel testo unico citato al primo comma del presente articolo e nel nuovo regolamento delle aziende dei servizi dipendenti dagli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

In caso di costituzione delle aziende consorziali le funzioni del consiglio direttivo sono svolte dalla commissione amministratrice delle aziende e la struttura tecnica del consorzio prevista nel titolo III della presente legge assume le funzioni di struttura tecnica dell'azienda secondo le norme dell'apposito regolamento speciale.

TITOLO IV**TRASFERIMENTO OPERE ACQUEDOTTISTICHE****Art. 26.***Trasferimento opere di esclusiva competenza di comuni singoli*

Tutte le opere acquedottistiche realizzate o in corso di realizzazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno in gestione alla regione Abruzzo o affidate in gestione provvisoria ad altri enti, ad esclusivo servizio dei comuni singoli, non strettamente connesse con acquedotti intercomunali, sono trasferite ai comuni stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni destinatari delle opere di cui al comma precedente sono indicati nell'allegato alla presente legge indicato alla lettera «B».

Art. 27.*Trasferimento opere di competenza intercomunale*

I consorzi previsti al titolo primo della presente legge provvedono, nell'ambito del territorio di competenza, alla gestione consortile degli acquedotti intercomunali raggruppati negli schemi acquedottistici, di cui all'allegato «C», in relazione ai collegamenti plurimi con interscambio continuo esistenti tra gli acquedotti stessi.

Le relative opere, congiuntamente a quelle già trasferite alla Regione dalla Cassa per il Mezzogiorno ed affidate in gestione provvisoria ad altri enti, sono trasferite ai rispettivi consorzi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.*Criteri di gestione degli schemi acquedottistici*

La gestione unitaria degli schemi acquedottistici dovrà ispirarsi ai seguenti criteri di unitarietà nella gestione delle risorse idriche:

a) promozione delle iniziative necessarie a programmare e ad assicurare, in collaborazione con i competenti uffici della Regione, un razionale approvvigionamento idrico dei territori interessati;

b) determinazione dei fabbisogni idrici dei singoli comuni tenendo conto delle eventuali risorse derivanti da acquedotti locali;

c) determinazione delle tariffe degli acquedotti, nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi previsto dalle norme di cui all'art. 27-sexies decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, così come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, con criteri di perequazione fra tutti i comuni, anche quelli svantaggiati da sollevamenti onerosi;

d) elaborazione dei piani organici per la realizzazione ed il rinnovo delle reti idriche interne dei comuni ricadenti nei rispettivi comprensori.

Fatti salvi i contributi dovuti dai singoli comuni ai sensi degli articoli 30, 31, lett. C, e 32 della presente legge, non si fa luogo alla imputazione di alcun onere per costi di esercizio di reti esterne ed interne a carico dei comuni consorziati nel caso in cui il consorzio assuma la gestione della fornitura diretta dell'acqua ai singoli utenti, riscuotendone i relativi canoni.

Gli interscambi di approvvigionamento idrico tra i consorzi comprensoriali ed altri enti vengono regolati da apposite convenzioni con le quali vengono definiti i relativi rapporti.

TITOLO V**Costruzione - Manutenzione ed esercizio delle opere
NORME FINANZIARIE****Art. 29.***Costruzione e manutenzione*

I consorzi comprensoriali possono eseguire, in base a progetti propri, opere integrative delle opere acquedottistiche realizzate o da realizzare ai sensi della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno o nuove opere. Possono inoltre assumere la concessione per l'esecuzione di opere acquedottistiche finanziate da altri enti.

Ciascuno dei comuni consorziati può tuttavia provvedere, sentiti i competenti organi del consorzio, alla progettazione ed esecuzione delle opere connesse con il proprio servizio idrico previo assenso dei competenti organi consorziali.

La progettazione e la direzione dei lavori delle opere di cui al precedente comma possono essere affidate dai comuni ai rispettivi consorzi mediante apposita convenzione.

Art. 30.*Finanziamento delle opere*

Il finanziamento delle opere gravanti in tutto o in parte sul bilancio del consorzio deve essere approvato dall'assemblea o dal consiglio direttivo secondo la rispettiva competenza e le deliberazioni relative devono indicare i mezzi con cui far fronte alla spesa.

I comuni consorziati sono tenuti a contribuire alle spese assunte a carico del consorzio per la costruzione delle opere predette, a tutte quelle di manutenzione, di esercizio e generali nonché alla costituzione di un fondo di rinnovamento patrimoniale, secondo i criteri e nelle proporzioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 31.*Ripartizione oneri lavori*

Salvo diversi accordi tra gli enti consorziati, da adottare a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, gli oneri per le opere di cui al precedente articolo, per la parte gravante sul bilancio del consorzio, e tutte le spese di manutenzione ordinaria e di esercizio degli impianti, ivi comprese le spese per il personale, sono ripartiti fra i comuni consorziati come appresso:

a) le spese relative alla manutenzione delle reti esterne e serbatoi in base ai mc erogati alle singole utenze;

b) le spese relative alla manutenzione delle reti interne agli abitati, sono ad esclusivo carico dei comuni per i quali verrà eventualmente effettuato il servizio della distribuzione interna;

c) le spese relative a nuove opere acquedottistiche in base alle portate originarie, previste dalla presente legge o quelle eventualmente sopravvenute.

Art. 32.

Spese generali e di amministrazione

Le spese generali e di amministrazione del consorzio nonché il contributo annualmente fissato dall'assemblea per la costituzione del fondo di riserva ordinaria e straordinaria e per le spese impreviste sono ripartite tra i comuni consorziati nei limiti e con le modalità disciplinate dallo statuto ai sensi del precedente art. 5, punto 5).

Art. 33.

Disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie dell'ente sono costituite da:

dai canoni di utenza relativi alle forniture idriche, determinate ai sensi del precedente art. 5 n. 5;

dai proventi derivanti dall'espletamento dei compiti indicati dall'art. 30 e da quelli dell'art. 32;

da contributi fissi o saltuari dello Stato e della Regione in relazione alle direttive statali o regionali in materia dei prezzi e della politica dell'acqua;

dalle spese generali su prestazioni effettuate per conto della Regione o di altri enti;

dai fondi derivanti da mutui contratti e da altre operazioni finanziarie;

da eventuali contributi, lasciti o donazioni da parte di enti pubblici o privati;

da contributi concessi ai sensi dell'art. 6 comma settimo della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni e modificazioni e della normativa prevista per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

dagli accantonamenti effettuati dalla Cassa per il mezzogiorno per il rinnovo degli impianti trasferiti alla regione Abruzzo.

Art. 34.

Modalità di contribuzione

Le contribuzioni previste dai precedenti articoli e da altri contributi o canoni eventualmente previsti dallo statuto e dal relativo regolamento di attuazione, costituiscono spese obbligatorie per i comuni consorziati, in analogia a quanto previsto dall'art. 91, lett. c) n. 14 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il loro versamento alla tesoreria consorziale deve essere effettuato in rate bimestrali coincidenti con il versamento delle imposte dirette e deve essere garantito con delegazioni di tributi comunali disponibili.

In caso di ritardato pagamento le singole rate saranno gravate di una indennità di mora nella misura che sarà fissata dall'assemblea consorziale.

Art. 35.

Esercizio degli acquedotti

L'esercizio degli acquedotti è disciplinato da apposito regolamento, da approvarsi dall'assemblea consorziale, nel quale sono previste le norme per la erogazione dell'acqua, per l'eventuale esercizio delle reti interne, le relative tariffe e i compiti del personale incaricato.

Lo stesso regolamento determina i modi di accertamento delle variazioni delle portate adottate ai singoli comuni.

L'uso dell'acqua a condizioni diverse da quelle previste dal regolamento può essere concesso solo con deliberazione dell'assemblea consorziale su motivata richiesta deliberata dal comune interessato.

Art. 36.

Fondo conguagli

Per la realizzazione delle finalità di perequazione delle tariffe di fornitura di acqua potabile agli utenti viene istituito presso ciascun consorzio un fondo conguagli alimentato da una aliquota del 3% dei canoni di utenza dell'acqua potabile.

A tal fine i consorzi versano trimestralmente, entro il 30 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, su un apposito c/c istituito presso la regione Abruzzo le quote dovute in rapporto all'ammontare dei canoni di utenza effettivamente percepiti nel trimestre precedente. Gli interessi maturati sul c/c previsti al comma precedente incrementano le dotazioni del fondo conguagli.

Il fondo conguagli opera su scala regionale sulla base dei criteri di massima elaborati dalla consulta regionale prevista dal successivo art. 37.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

Consulta regionale per le risorse idriche

Per il perseguimento delle finalità di tutela e di disciplina delle risorse idriche regionali è istituita una consulta regionale permanente, presieduta dal componente la giunta preposto al settore LL.PP. e politica della casa, composta dai presidenti e dai direttori dei consorzi comprensoriali acquedottistici.

Alle sedute della consulta potranno, di volta in volta, essere chiamati a partecipare i presidenti dei consorzi di comuni gestori di altri acquedotti intercomunali, i sindaci dei comuni o i rappresentanti degli enti interessati agli argomenti da trattare.

La consulta persegue le finalità di cui al primo comma attraverso il reciproco scambio di informazioni in materia di programmazione degli interventi per l'ampliamento e la manutenzione della rete acquedottistica esistente e la determinazione di indirizzi di massima comuni per la gestione del fondo conguagli di cui al precedente art. 36 e per la distribuzione e la determinazione dei prezzi.

Art. 38.

Ufficio regionale per le risorse idriche

È costituito presso il settore LL.PP. un apposito ufficio regionale per le risorse idriche preposto alle attività di coordinamento degli interventi regionali.

Il dirigente dell'ufficio regionale per le risorse idriche assolve le funzioni di segretario della consulta regionale per le risorse idriche di cui all'articolo precedente.

Art. 39.

Patrimonio e sede dei consorzi

La prima dotazione patrimoniale dei consorzi è costituita:

a) da tutti gli impianti acquedottistici di adduzione e distribuzione a carattere intercomunale e loro pertinenze, costruiti direttamente o a mezzo di enti concessionari, dalla Cassa per il mezzogiorno, trasferiti o da trasferire alla regione Abruzzo ai sensi dell'art. 6 legge 2 maggio 1976, n. 183, anche se già assegnati in gestione provvisoria ad altri enti;

b) dagli impianti acquedottistici e loro pertinenze, costruiti con mezzi propri dai comuni, consorzi od altri enti pubblici che conferiscono le proprie opere ai consorzi comprensoriali nonché i beni mobili posseduti dagli enti anzidetti;

c) dai beni mobili già a servizio delle opere e delle strutture tecniche trasferite dalla Cassa per il mezzogiorno alla Regione o dalla Regione stessa assegnati agli uffici tecnici ex Cassa per il mezzogiorno.

La sede dei consorzi è fissata nel comune ove ha sede l'attuale struttura tecnico-amministrativa che gestisce in ciascun comprensorio i principali complessi acquedottistici.

Art. 40.

Direttore-segretario - Norma transitoria

Esclusivamente nella prima applicazione della presente legge, ai direttori dei consorzi che conferiscono volontariamente, ai sensi dell'art. 3 della presente legge, le opere acquedottistiche gestite al consorzio comprensoriale competente per territorio, potranno essere conferite le funzioni di direttore-segretario del consorzio comprensoriale.

In caso di pluralità di concorrenti provenienti da enti diversi si procede alla nomina previa comparazione, da parte del consorzio interessato, tra la posizione giuridica ed economica posseduta dagli interessati negli enti di provenienza e quella della qualifica da attribuire.

I direttori nominati con la presente procedura svolgono le funzioni previste dal precedente art. 23 che sono compatibili con la propria figura professionale.

Art. 41.

Disposizioni finanziarie

«La regione Abruzzo è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in favore dei consorzi di cui all'art. 1 della presente legge per finanziamento, con operazioni a medio termine, di programmi di spesa per investimenti e/o acquisizione di capitale circolante.

La garanzia fidejussoria viene prestata fino all'ammontare massimo di lire 30 miliardi e da estinguere entro il 31 dicembre 1990.

La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

I consorzi possono accedere alle garanzie fidejussorie di cui al precedente secondo comma in misura proporzionale alle portate idriche gestite dai consorzi stessi di cui all'allegato elenco «A».

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa.

L'eventuale pagamento in via sostitutiva da parte della Regione determina la surrogazione di questa in tutte le ragioni di credito e nei diritti verso i debitori principali.

All'onere derivante dalla concessione della garanzia, inteso come entità del rischio, valutato, per l'anno 1987, in L. 3.500.000.000, si provvede con la pari somma già introitata nel corso dell'esercizio medesimo per canoni relativi alle forniture idriche.

Conseguentemente, sono introdotte le seguenti variazioni nel bilancio di previsione per l'esercizio 1987:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 32501 (di nuova istituzione ed iscrizione nel titolo 3, categoria 2, voce economica 5) denominato «Proventi derivanti da canoni per concessione di acqua potabile».

in aumento. L. 3.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 312649 (di nuova istituzione con iscrizione nel settore 31, titolo 2, sezione 10, categoria 6, voce economica 4, aggregati economici 5) denominato «Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa ai consorzi comprensoriali acquedottistici della Regione».

in aumento L. 3.500.000.000

Per gli esercizi successivi, l'onere viene conservato nelle situazioni contabili della Regione, salvo che si verifichi la necessità di un'intervento sostitutivo della Regione medesima.

Il recupero della somma eventualmente erogata dalla Regione, verrà imputato al cap. 43602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1987 e successivi.

Art. 42.

Regolarizzazione situazioni debitorie pregresse

Le posizioni debitorie dei comuni o di altri enti, conseguenti alle anticipazioni effettuate dalla Regione, relative ai corrispettivi delle forniture idriche ed agli oneri riconnessi, già maturate e non pagate a tutto il 31 dicembre 1986, e comunque eccedenti l'importo iscritto nel corrente bilancio con il precedente art. 41, possono essere sanate entro il termine di 5 anni, a richiesta degli enti interessati, mediante rateizzazione dei corrispettivi dovuti e degli interessi legali del 5% maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Le posizioni debitorie di cui al comma precedente per le quali non venga richiesta la rateizzazione o quelle maturatesi successivamente al 1° gennaio 1987, vengono recuperate dalla Regione nei modi di legge in unica soluzione.

Alla disciplina specifica si provvede con le annuali leggi di bilancio, che attribuiranno alla giunta regionale l'assunzione dei provvedimenti necessari.

Art. 43.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ed, occorrendo, quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

La gestione degli impianti acquedottistici e delle relative opere è regolata, fino alla emanazione dello statuto e del regolamento di servizio previsti negli articoli 4 e 35 della presente legge, dalle norme contenute nel regolamento di servizio, disciplinari e circolari emanati dalla Cassa per il mezzogiorno e dalla Regione agli uffici di gestione acquedotti.

Art. 44.

Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1987

MATTUCCI

(Omissis).

87R1210

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1983 ed abrogazione della legge regionale n. 8 del 19 aprile 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 21 del 16 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 sono aggiunti i seguenti comma:

«Le attività di formazione professionale possono riguardare anche interventi di orientamento, analisi della situazione occupazionale, studi di tecnologie didattiche e dei profili professionali, supporto a piccole e medie aziende, nel rispetto della legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/1978 e della legge n. 56/87. Tali servizi possono essere affidati in convenzione agli enti di formazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 3/83, sentite le organizzazioni sindacali.

Al fine di rendere più efficace l'intervento vengono predisposte apposite convenzioni per le attività di:

- 1) orientamento professionale;
- 2) mercato del lavoro;
- 3) strumenti informatici applicati alla didattica;
- 4) sussidi audiovisivi;
- 5) consulenza a piccole e medie aziende per interventi di qualificazione o di riconversione del personale.

Il consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale, ha facoltà di individuare in sede di approvazione del piano anche altre attività che meglio consentono il raggiungimento dei fini della presente legge».

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 3 dopo le parole «dei disadattati», aggiungere:

«e promuove, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenti di assistenza psico pedagogica tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 è così sostituito:

«Le attività di formazione professionale possono essere svolte altresì, su autorizzazione dell'assessorato competente, presso sedi occasionali se finalizzate all'occupazione immediata utilizzando ove possibile, nel settore dell'agricoltura il personale iscritto all'albo».

Art. 4.

All'art. 7, comma 2, punto a) tra le parole «operando» e «ove sia», si inserisce:

«Il riequilibrio tra gestione diretta e convenzionata altresì operando».

Al punto 2 del terzo comma, dopo le parole «idonee», aggiungere: «a garantire l'attività gestionale in caso di ritardi nell'erogazione del finanziamento regionale».

Al punto 7 del medesimo comma è aggiunto: «e sul raggiungimento degli obiettivi formativi richiesti dalla programmazione regionale».

Il quarto comma è sostituito dai seguenti commi:

«La stipula e la vigenza della convenzione con gli enti di cui alla lettera b) del presente articolo sono subordinate all'accertamento ed alla sussistenza dei predetti requisiti.

A tal fine l'assessorato competente, mediante i propri uffici ispettivi procederà ad una preliminare verifica e trasmetterà i verbali delle ispezioni effettuate alla commissione regionale di cui all'art. 12 che esprimerà parere preventivo entro e non oltre quindici giorni sull'esistenza dei requisiti predetti ai fini della stipula della convenzione secondo quanto previsto al successivo art. 8. Trascorso inutilmente il predetto termine la giunta regionale adotta i provvedimenti di sua competenza.

Nell'arco di durata della convenzione gli uffici ispettivi dell'assessorato competente, procederanno a successive verifiche da effettuarsi periodicamente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

Il venir meno di uno dei requisiti darà luogo alla sospensione del rapporto di convenzione che sarà disposto con provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento senza che l'ente abbia provveduto al ripristino delle condizioni di cui al precedente comma, il rapporto di convenzione decade con effetto immediato e non potrà più essere rinnovato con lo stesso ente.

La cessazione del rapporto di convenzione verrà immediatamente comunicata al consiglio regionale e alla commissione regionale di cui all'art. 12 a cura dell'assessore competente per materia.

In caso di decadenza del rapporto di convenzione nel corso dell'attività formativa la giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari per la continuazione dei corsi tutelando le posizioni di lavoro».

All'ultimo comma dell'art. 7 è aggiunto:

«La Regione può anche stipulare particolari convenzioni con l'ISFOL o con università ed istituti di ricerca con finalità formative, relative sia alla progettazione dei piani programmatici che alla realizzazione di particolari moduli formativi, sia per aggiornamento e riconversione del personale».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 8 è aggiunto:

«Le convenzioni sono predisposte sulla base di uno schema di convenzione tipo approvato dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali».

Al punto f), la parola «il» viene sostituita da: «l'obbligo del».

Dopo il punto i) viene inserito un nuovo punto:

«1) l'impegno dell'ente a far fronte agli oneri per il personale in caso di ritardi nell'erogazione dei finanziamenti regionali».

Art. 6.

All'art. 9, terzo comma, punto b) viene aggiunto:

«nonché alle iniziative ed alle attività di cui al precedente art. 2, terzo comma».

Al punto g), tra le parole «strutture pubbliche» aggiungere: «formative».

Art. 7.

I capoversi da 5 a 8 dell'art. 12, sono sostituiti dai seguenti:

«— da un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali dei datori di lavoro per ciascuno dei seguenti settori:

- a) industria;
- b) agricoltura;
- c) edilizia;

— da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli artigiani maggiormente rappresentative;

— da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative;

— da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative».

È aggiunto il seguente comma:

«La commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti».

Art. 8.

All'art. 13, primo comma, dopo le parole «con almeno 3 corsi» viene aggiunto:

«e per un minimo di 3000 ore di attività annuali».

Al punto a) dopo le parole «operanti nelle zone montane», viene aggiunto:

«il sindaco o un suo delegato del comune sede del centro».

Art. 9.

All'art. 16, dopo le parole «indirizzi educativi», viene introdotto: «nel rispetto della programmazione regionale e dei piani».

Art. 10.

All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:

«L'ufficio di vigilanza e controllo è costituito con provvedimento della giunta regionale che fissa il numero e le qualifiche di personale permanente che potrà essere affiancato da altri dipendenti regionali appartenenti anche ad altri settori ed in possesso di particolari competenze professionali.

Gli ispettori per le particolari funzioni sono autorizzati all'uso del mezzo proprio secondo le norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 20 fra le parole «degli operatori» e «per la formazione professionale» è inserito:

«docenti e non docenti».

Al comma 2, sez. A la frase «incaricati a tempo indeterminato dalla data del 30 luglio 1980» è sostituito con «incaricati a tempo indeterminato alla data del 30 giugno 1982».

Al comma 2, sez. B la frase «in servizio al 30 giugno 1982», è sostituita con la seguente: «incaricati a tempo indeterminato assunti successivamente al 30 giugno 1982 ed in servizio alla data del 30 giugno 1986».

I commi 4 e 5 sono così sostituiti:

«Il personale avente i requisiti di cui alle sezioni A e B è iscritto all'albo a cura dell'assessorato competente su domanda degli interessati da presentarsi allo stesso, per il tramite dell'ente di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il personale avente i requisiti di cui alla sezione C è iscritto all'albo su domanda degli interessati da presentarsi annualmente sessanta giorni prima dell'inizio delle attività. È ammesso ricorso alla giunta regionale che decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'albo e dei successivi aggiornamenti.

Il personale iscritto alla sez. A dell'albo determina il numero relativo dei posti in albo che resta così bloccato.

Il personale iscritto alle sezioni A e B dell'albo è soggetto a processo di mobilità secondo quanto previsto dal CCNL.

Il personale iscritto alla sezione A dell'albo è impiegato in via prioritaria nelle attività formative e nei servizi previsti dal piano regionale, anche attraverso processi di aggiornamento, riqualificazione e mobilità.

Il personale iscritto alla sezione B ha diritto ad essere iscritto alla sezione A su posti lasciati liberi per dimissioni, pensionamento, ecc. dal personale precedentemente inserito in tale sezione.

Il personale iscritto alla sezione C dell'albo può essere utilizzato solo con contratto a termine per supplenze, comunque escludendo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

L'eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale iscritto alla sezione C dell'albo può essere effettuato solo per effettive esigenze e comunque una volta esauriti gli eventuali processi di mobilità.

A far data dell'entrata in vigore della presente legge, il reclutamento di nuovo personale potrà avvenire solo sulla base del piano annuale di impiego del personale».

Art. 12.

All'art. 21, dopo il terzo comma si aggiunge:

«Eventuali commissioni previste dal CCNL, sulla retta applicazione delle norme contrattuali, sono equiparate ai fini dell'indennità di presenza, se dovute, ai componenti delle commissioni previste dal precedente art. 12.

Analogo trattamento è riconosciuto ai componenti delle commissioni previste dalle convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche».

Art. 13.

All'art. 22, secondo comma, dopo le parole «centri regionali» in sostituzione di «o dell'ente» inserire «e dell'ente».

È aggiunto un quarto comma:

«Gli enti dovranno certificare l'esperienza professionale posseduta e in particolare: per gli esperti provenienti dall'artigianato è richiesta l'iscrizione alla Camera di commercio; i liberi professionisti sono tenuti a dichiarare il numero di partita IVA e a documentare l'iscrizione all'albo professionale di appartenenza quando richiesto dalla legge».

Art. 14.

All'art. 23, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

«La regione può approvare per particolari iniziative formative premi di frequenza a favore degli allievi, e in sede di programmazione individuerà quei servizi che garantiscono il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano o scoraggiano la possibilità di frequentare i corsi».

Dopo l'ultimo comma si aggiunge:

«I corsi iniziano con un numero minimo di allievi che viene stabilito nel piano annuale dal consiglio regionale sia in considerazione della specificità del corso sia tenendo conto del bacino di utenza in cui opera il centro. In caso di riduzione dei frequentanti al di sotto dei 2/3 del previsto e non inferiore ad 1/3, la giunta regionale, d'intesa con la commissione competente, può autorizzare la prosecuzione del corso stesso. Nel caso di mancata autorizzazione, saranno riconosciute le spese documentate e sostenute fino alla data della chiusura».

Art. 15.

All'art. 25, ottavo comma, è aggiunto:

«sia per quanto riguarda le modalità di attuazione, sia per quanto riguarda il compenso da erogare ai commissari».

Art. 16.

All'art. 36, è aggiunto il comma seguente:

«La giunta regionale, è autorizzata all'utilizzo dei fondi necessari per le attività dei centri regionali in caso di ritardo nell'approvazione del piano di formazione professionale. Anche l'attività formativa può essere avviata nelle more di approvazione del piano di formazione professionale».

Art. 17.

All'art. 38, le lettere a), b) e c) vengono sostituite dai seguenti due punti:

«1) Per i corsi di durata superiore alle 200 ore:

a) del 70% all'inizio delle attività formative;

b) dell'ulteriore 30% dopo lo svolgimento dei 2/3 dell'attività espressa in ore, previa presentazione di una dichiarazione di spesa, distinta per voci di finanziamento.

2) Per i corsi inferiori alle 200 ore, del 100% all'inizio della attività formative».

Al punto 6 del secondo comma dopo il termine «coordinamento» è inserita la frase:

«per enti con almeno tre centri».

È inoltre inserito un altro punto:

«7) Spese per le riconversione e riqualificazione del personale».

È aggiunto inoltre un terzo comma:

«Per quanto riguarda gli oneri relativi al personale docente e non docente, iscritto all'albo, in possesso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la giunta regionale, nelle more di approvazione del piano, può procedere, su specifica richiesta degli enti gestori, con anticipazioni al massimo trimestrali delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi, salvo la successiva definizione della situazione di ogni singolo operatore alla luce del piano».

Art. 18.

La legge regionale n. 8/1985 è abrogata.

Art. 19.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 28 ottobre 1987

NUVOLI

87R1217

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1987, n. 53.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38: «Disciplina ed organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è così modificato:

«L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non può superare la somma di L. 15.000.000 per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilità dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non può superare la somma di L. 40.000.000 per ciascun alloggio».

Art. 2.

L'undicesimo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è così modificato:

«Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, i proprietari interessati devono far pervenire ai comuni, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento regionale che autorizza gli interventi:

a) La domanda in carta legale contenente la richiesta del contributo regionale, la indicazione del fabbricato e della sua ubicazione e gli alloggi danneggiati;

b) Il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, nuovo catasto edilizio urbano, dal quale risultino il nominativo della ditta proprietaria e l'indicazione dell'immobile, contenente la sua ubicazione, la consistenza catastale e il numero degli alloggi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Torino, addì 27 ottobre 1987

BELTRAMI

87R1218

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1987, n. 54.

Proroga trattamento domiciliare ex art. 12 legge regionale 18 aprile 1985, n. 39: «Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 39, «Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio», è prorogato, secondo le stesse modalità previste dalla legge richiamata, il trattamento domiciliare dei pazienti per un altro biennio, fatte salve le eventuali diverse indicazioni disposte in materia con legge di approvazione del Piano socio-sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 ottobre 1987

BELTRAMI

87R1219

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1987, n. 55.

Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

(Pubblicata nel supplemento speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 45 dell'11 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

La presente legge disciplina l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, compresi quelli delle case di cura private aperti ai non ricoverati e la vigilanza sugli stessi, al fine di garantire ai cittadini utenti prestazioni affidabili secondo standards di efficienza, qualificazione, uniformità ed economicità, in armonia con i disposti degli artt. 32 e 41 della Costituzione della Repubblica, secondo quanto stabiliscono gli artt. 25 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Art. 2.

Nozione di laboratorio privato di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico

Agli effetti della presente legge si intende per laboratorio ogni struttura privata aperta al pubblico, nella quale vengano eseguiti prelievi o somministrazioni per prove e indagini funzionali, ovvero indagini su materiale biologico di provenienza umana, diretta a fornire informazioni utilizzabili per la formulazione di giudizi diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, nonché per la prevenzione di malattie e malformazioni.

Tali strutture hanno l'obbligo di far precedere, ai fini fiscali, di individuazione e di informazione, la loro denominazione particolare a quella generale di «Laboratorio privato di analisi cliniche».

Art. 3.

Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione regionale:

a) l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento, la modificazione strutturale dei laboratori;

b) l'istituzione di punti di prelievo e di consegna di referti di cui al successivo art. 5.

I laboratori privati di analisi mediche a scopo di accertamento diagnostico, autorizzati ai sensi della presente legge, sono obbligati alla tassa annuale di concessione regionale, ai sensi delle leggi regionali 6 marzo 1980, n. 13 e 14 novembre 1983, n. 20 e ai sensi della normativa vigente.

Presso i competenti servizi della giunta regionale è tenuto un elenco nel quale sono registrati, suddivisi per U.S.S.L., i laboratori autorizzati, completo della documentazione aggiornata di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Art. 4.

Norme per le attività dei laboratori

I laboratori di analisi cliniche privati aperti al pubblico sono classificati sul piano funzionale in:

- 1) laboratori generali di base;
- 2) laboratori specializzati;
- 3) laboratori generali di base con settori specializzati.

I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco di cui allegato 1 alla presente legge.

Nei laboratori generali di base non devono essere impiegati metodiche che utilizzino radiosotopi.

I laboratori specializzati sono strutture destinate ad esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori:

- chimica clinica e tossicologica;
- ematologia;
- microbiologia e sieroinmunologia;
- citostopatologia;
- virologia;
- genetica medica.

Le analisi radiosotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica, oltre che nei presidi di medicina nucleare.

I laboratori generali di base con settori specializzati sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali di base, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui al comma precedente.

L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico professionale fa parte dell'allegato 2 alla presente legge.

Nessun laboratorio, ancorché consorziato, può trasferire ad altro presidio pubblico o privato campioni biologici per la esecuzione degli esami per i quali è stato autorizzato, salvo i casi di forza maggiore, i quali giustificano l'autorizzazione preventiva da parte dell'U.S.S.L. competente per territorio; in questo caso il laboratorio trasferente è responsabile dell'assunzione di adeguate procedure di garanzia per il trasporto dei campioni.

Art. 5.

Punto di prelievo

Oltre al punto di prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale, ai sensi della presente legge, si identifica con la sede legale del laboratorio, a domanda può essere autorizzato, con le procedure di cui alla presente legge e quale struttura decentrata, solo un secondo punto di prelievo, purché ubicato nel territorio della U.S.S.L. dove insiste il laboratorio.

L'autorizzazione all'attivazione di un punto di prelievo esterno al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento.

Il direttore di cui al successivo art. 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione del punto di prelievo dipendente dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.

Non è consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.

È consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad andare al laboratorio o al punto di prelievo.

Art. 6.

Capacità operativa

Al fine di garantire l'affidabilità delle analisi, l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai laboratori, di cui ai punti 1 e 3 del 1° comma dell'art. 4 della presente legge, in grado per struttura, organizzazione interna, strumentazione, personale, di eseguire annualmente un numero complessivo di analisi non inferiore a 100.000.

Art. 7.

Raccolta e registrazione dei dati e archiviazione dei referti

In tutte le strutture deve essere predisposto un sistema di registrazione dei dati e anche di refertazione, che abbia il massimo possibile di omogeneità.

All'uopo, sentita la commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 18, la giunta regionale impartisce ai servizi di laboratorio, sia pubblici che privati, opportune disposizioni vincolanti, anche in ordine alle modalità di registrazione e di trasmissione dei dati.

In ogni caso, il sistema di cui al primo comma del presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme che salvaguardano la riservatezza dei dati, deve consentire di accertare con ragionevole immediatezza il numero dei prelievi e quello delle determinazioni analitiche effettuate giornalmente per ogni tipo di esame, anche allo scopo di verificare il carico di lavoro annuale di cui al successivo art. 17, e per ogni più opportuna socializzazione di tali dati informativi.

In particolare, è fatto obbligo di trasmissione al servizio informativo delle UU.SS.SS.LL. territorialmente competente e, tramite queste, all'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7, di quei dati singoli o per gruppi che si rilevassero necessari e utili agli effetti dello studio epidemiologico statistico di alcune malattie di rilevanza sociale.

Le registrazioni e le copie dei referti devono essere conservate da ciascun laboratorio per un periodo non inferiore a cinque anni.

I preparati citologici e istologici e le inclusioni in paraffina con i relativi referti, quali derivati dall'attività di anatomia e istologia patologica e citologica, debbono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

In caso di cessazione di attività, i preparati ed i referti di cui sopra, di data infradecennale, devono essere trasferiti all'archivio del presidio ospedaliero della U.S.S.L. competente per territorio.

I referti hanno carattere riservato e sono a disposizione unicamente degli Enti interessati, dei curanti e degli Enti pubblici convenzionati.

Titolo II

CRITERI ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Art. 8.

Obblighi del titolare

Il titolare del laboratorio è tenuto a trasmettere alla U.S.S.L. territorialmente competente e all'assessorato regionale competente, le seguenti informazioni:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco del personale in servizio con l'indicazione delle relative qualifiche ed il numero dei prelievi, nonché degli esami eseguiti nel corso dell'anno precedente, distinti per mese e secondo la codificazione stabilita dalla giunta regionale;

b) il nominativo di altro laureato abilitato alla direzione, che sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento;

c) entro un mese dall'avvenuta assunzione o dimissione, le variazioni del personale, adeguatamente documentate, ai sensi del successivo art. 14;

d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature;

e) i periodi di chiusura per ferie e le interruzioni di attività da qualsiasi causa determinate prima che esse avvengano;

f) ogni ulteriore notizia richiesta dagli organi regionali o dalla U.S.S.L. territorialmente competente in ordine alla attività svolta, al personale, nonché ogni altra notizia necessaria ai fini epidemiologici e statistici.

Gli atti scritti concernenti gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono portare la firma anche del direttore tecnico.

Il titolare è altresì tenuto:

a) ad assicurare la presenza del direttore tecnico responsabile per un numero di ore giornaliere pari almeno alla metà dell'orario dell'attività della struttura, nonché quello del restante personale laureato e tecnico per l'intero arco dell'orario suddetto;

b) a garantire, tramite il direttore tecnico, l'attuazione dei necessari controlli di qualità intra-laboratorio, nonché la partecipazione ai controlli di qualità interlaboratorio predisposti dagli organi competenti per le strutture di diagnostica di laboratorio pubbliche e private, operanti nel territorio regionale;

c) a trasmettere all'assessorato regionale competente, in caso di assenza o impedimento del direttore per un periodo superiore a sessanta giorni, la dichiarazione di assunzione della funzione di direttore da parte di altro operatore con i requisiti previsti dalla presente legge per il direttore responsabile;

d) a provvedere al pagamento della tassa annuale di apertura entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 9.

Personale

Nel laboratorio deve essere assicurata la presenza di personale sanitario, tecnico, amministrativo e ausiliario, con rapporto di impiego. È consentito l'utilizzo di personale laureato a rapporto professionale.

È fatto assoluto divieto di utilizzo di personale dipendente da Enti pubblici con rapporto di impiego e di personale medico con rapporto di impiego a tempo pieno.

Il personale deve essere numericamente proporzionato al carico di lavoro e al grado di automazione delle attrezzature.

Requisito minimo per l'autorizzazione dei laboratori di cui ai punti 1 e 3 del 1° comma dell'art. 4 della presente legge, in fase di primo impianto, è costituito dalla seguente dotazione di personale, individuata come condizione per consentire una minima base organizzativa:

a) due laureati in medicina, biologia e chimica, di cui uno con funzioni di direttore, fatte salve le ulteriori specificazioni di cui al successivo art. 10. Uno dei due deve essere laureato in medicina;

b) almeno tre tecnici di laboratorio a rapporto di impiego per i laboratori di nuova istituzione, in fase di primo impianto e fino a un carico di lavoro di centomila esami annui. Per le strutture già autorizzate, almeno due tecnici per un carico di lavoro fino e non oltre a sessantamila esami annui;

c) almeno una unità di personale amministrativo;

d) almeno una unità di personale ausiliario.

Tale dotazione minima deve poi essere convenientemente adeguata in proporzione all'eventuale incremento di carico di lavoro, su disposizione dei competenti organi della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 18.

Ai fini dell'adeguamento dei requisiti previsti ai successivi artt. 16 e 17, nonché all'art. 6 della presente legge, il computo viene effettuato in base ai criteri indicati nell'allegato 3 alla presente legge.

In caso di utilizzo di personale laureato a tempo parziale e a rapporto professionale, il computo viene effettuato sulla base della somma di ore annue di disponibilità di ciascuna unità interessata, indicata in base al contratto, che vale come documentazione.

I tecnici di laboratorio devono essere in possesso dei titoli necessari per l'ammissione al concorso di tecnico di laboratorio di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modifiche.

Per quanto concerne l'organico minimo dei laboratori specializzati, valgono le disposizioni dei punti a), b) e c) dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Art. 10.

Direttore

Ad ogni laboratorio privato è preposto un direttore, che non può dirigerne altri e che deve garantire la propria presenza per almeno la metà di ore di apertura settimanale del laboratorio fissate all'atto della concessione di autorizzazione, fermo restando che in ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un laureato per l'intero arco di attività giornaliera del laboratorio.

Il direttore del laboratorio deve essere medico o biologo o chimico e deve essere iscritto all'albo dell'ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi cliniche ovvero, in alternativa, della laurea in scienze biologiche o in chimica e della specializzazione o libera docenza in una delle branche attinenti il laboratorio di analisi nelle quali è consentita dalle norme vigenti l'ammissione dei biologi o dei chimici. In alternativa alla specializzazione, vale per tali figure professionali un servizio quinquennale di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché presso i laboratori di analisi dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche.

Qualora il direttore sia un biologo o un chimico, il laboratorio, per gli atti di natura medica, deve avvalersi di un laureato in medicina e chirurgia iscritto nell'albo professionale.

Il direttore sceglie ed approva i metodi di analisi, risponde dell'attendibilità dei risultati, organizza i servizi nonché i controlli di qualità, vigila sulla idoneità delle attrezzature e degli impianti, vigila sulla refertazione, sulla registrazione e sull'archiviazione degli esami presta direttamente, o tramite i collaboratori medici a ciò destinati consulenza medica necessaria per l'interpretazione dei risultati.

In caso di assenza o impedimento del direttore responsabile, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984.

Compete al direttore o a un collaboratore laureato, all'uopo delegato, la firma dei referti.

Qualora il laboratorio intenda svolgere anche attività di anatomia, istologia patologica e citodiagnostica, l'addetto deve essere laureato in medicina e chirurgia e in possesso della libera docenza o specializzazione o della idoneità a primario o aiuto ospedaliero, ovvero aver prestato servizio di ruolo o equiparato ai sensi delle vigenti leggi presso l'ente pubblico in servizio di anatomia e istologia patologica per almeno cinque anni.

Il direttore tecnico è altresì responsabile:

- a) dell'applicazione del regolamento interno;
- b) dello stato igienico dei locali, dello smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente, dello stato dell'attrezzatura e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione dei reattivi e del materiale impiegato, nonché delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attività;
- c) della registrazione, trascrizione e archiviazione dei referti;
- d) delle segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti leggi.

Art. 11.

Locali

La dotazione minima del laboratorio è costituita dai seguenti locali:

- a) un vano di attesa;
- b) un vano per il prelievo e per la raccolta dei campioni;
- c) due vani di adeguata superficie per l'esecuzione delle analisi, o uno divisibile mediante parete mobile, nonché un locale separato per esami batteriologici;
- d) un vano per le attività amministrative e per l'archivio;
- e) un vano di sosta fornito delle attrezzature idonee per il primo soccorso;
- f) un vano per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria;
- g) almeno due servizi igienici, uno dei quali destinato esclusivamente agli utenti.

La superficie complessiva dei locali non deve essere inferiore a mq 100 e, in ogni caso, deve garantire la disponibilità di almeno mq 12 per operatore.

I locali per lo svolgimento delle attività di diagnostica radioisotopica devono essere separati e rispondere alle norme protezionistiche previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Per ogni settore specializzato aggregato ad un laboratorio generale di base, deve essere altresì prevista la disponibilità di locali per il lavoro analitico, aventi superficie non inferiore a mq 20.

Art. 12.

Dotazioni strumentali

I laboratori devono essere dotati di apparecchiature tecniche in buone condizioni di efficienza, adeguatamente dimensionate per l'esecuzione del numero di analisi da effettuare ed idonee ad eseguirle correttamente.

Pertanto, l'elenco delle dotazioni strumentali minime fissate rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984 costituisce il requisito minimo per i laboratori privati di primo impianto ed all'atto della richiesta di autorizzazione.

La commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 18 potrà proporre alla giunta regionale l'aggiornamento delle dotazioni strumentali minime di cui ai commi precedenti.

Sulla base di tali proposte, la giunta regionale potrà emettere atto deliberativo di aggiornamento delle dotazioni strumentali minime.

Titolo III

ADEMPIMENTI

Art. 13.

Domanda di autorizzazione

Chiunque intenda aprire, gestire, ampliare, trasformare, trasferire in altra sede una struttura privata di diagnostica di laboratorio o, comunque, variare le condizioni esistenti all'atto della primitiva autorizzazione, deve inoltrare domanda all'assessore regionale competente, tramite l'U.S.S.L. territorialmente competente.

La domanda deve essere corredata da:

- a) le generalità, il domicilio e copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione, dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa; nel caso in cui non si tratti di persona fisica, la denominazione e la sede della società o dell'Ente, copia dell'atto costitutivo e di ogni successiva variazione dello stesso, nonché le generalità, il domicilio e copia del certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante;
- b) il codice fiscale del richiedente e la certificazione della sua iscrizione presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- c) la sede del laboratorio e dell'eventuale punto di prelievo;
- d) la denominazione del laboratorio, che deve essere tale da non ingenerare equivoci con la denominazione di istituti pubblici;
- e) indicazioni sull'orario di apertura e di attività del laboratorio;
- f) le generalità, i titoli professionali, di studio e di carriera del direttore tecnico designato, con la relativa comprovante documentazione;
- g) indicazioni sul numero e sulle qualifiche professionali del restante personale;
- h) indicazioni dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di attività;
- i) indicazioni sulla progettazione e destinazione dei locali del laboratorio e dell'eventuale punto di prelievo, comprendenti la planimetria dei locali in scala 1:100;
- l) descrizione dettagliata del numero e del tipo delle attrezzature e degli impianti di cui la struttura verrebbe dotata;
- m) documentazione relativa all'individuazione nominativa di tutti i componenti la società, titolari della proprietà del laboratorio di analisi. Il legale rappresentante è tenuto all'aggiornamento di tale documentazione al verificarsi di qualsiasi variazione;
- n) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4, proposta per il laboratorio.

Art. 14.

Procedure di autorizzazione

L'assessore regionale competente, acquisito il parere del comitato di gestione dell'U.S.S.L. territorialmente competente, nonché della commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo articolo 18, decide, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda all'U.S.S.L., sull'ammissibilità della domanda, dando comunicazione dell'esito della stessa al richiedente, nonché alla U.S.S.L. interessata.

Con la comunicazione di cui sopra è contestualmente fissato il termine utile, comunque non inferiore a centoottanta giorni, per il completo allestimento della struttura progettata.

Vengono inoltre segnalati, se necessario, gli eventuali adeguamenti o modifiche da apportare al progetto.

Entro il termine indicato dalla comunicazione di cui al precedente comma, il richiedente deve, a pena di decadenza della preliminare decisione di cui al primo comma del presente articolo, dare conferma dell'avvenuto allestimento e trasmettere all'assessorato competente:

- a) certificato di agibilità e di abitabilità dei locali;
- b) certificato di idoneità, ai fini protezionistici, dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radio-immunologici, ai fini dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
- c) dichiarazione, a firma autenticata nelle forme di legge, di accettazione dell'incarico e della conseguente responsabilità da parte del direttore tecnico designato;
- d) le generalità, i titoli professionali e la qualifica di tutti gli operatori, ivi compreso originale o copia autenticata del diploma di scuola professionale, nonché diploma di abilitazione e di iscrizione all'albo professionale, ove prevista dalle presenti norme o da altre disposizioni di legge;
- e) copia del regolamento interno;
- f) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Espletate le opportune verifiche e sopralluoghi, soprattutto in ordine all'acquisizione e installazione delle attrezzature previste, nonché al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione del personale,

mediante gli uffici regionali e con la collaborazione dei servizi dell'U.S.S.L. territorialmente competente, su proposta dell'assessore regionale competente, il presidente della giunta regionale rilascia, entro sessanta giorni dall'avvenuta conferma di allestimento da parte del titolare, il provvedimento definitivo di autorizzazione.

Qualora, dopo il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione, venga trasferita, per atto tra vivi o per successione, la titolarità della struttura privata di diagnostica, il successore deve documentare alla giunta regionale la propria iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio e deve comunicare il proprio codice fiscale.

Le persone giuridiche, che abbiano conseguito il provvedimento definitivo di autorizzazione, devono comunicare alla giunta regionale le variazioni concernenti la persona del proprio legale rappresentante.

I titolari del provvedimento definitivo di autorizzazione devono altresì comunicare, tramite il competente assessorato, alla giunta regionale la variazione della persona del direttore tecnico, documentando il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della presente legge.

Gli adempimenti di cui ai commi che precedono vanno compiuti entro il termine di novanta giorni dal verificarsi dei rispettivi eventi.

Art. 15.

Pubblicità.

La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale e della dignità tecnico-scientifica ed i relativi testi devono essere preventivamente autorizzati. A tal fine, su proposta dell'assessore regionale competente, il presidente della giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 18, emana il relativo provvedimento entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'autorizzazione si considera accordata.

Il testo deve contenere gli estremi dell'atto di autorizzazione.

Art. 16.

Vigilanza e sanzioni

Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle strutture alle disposizioni della presente legge e garantire il corretto espletamento dell'attività delle stesse, l'assessore regionale competente, avvalendosi dei servizi della U.S.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni.

Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresì, in qualunque momento, su iniziativa della U.S.S.L. territorialmente competente.

È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque esercita attività di laboratorio diagnostico senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge.

È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 14 della presente legge, modifichi la struttura, la funzionalità, le dotazioni ed ogni altra caratteristica del laboratorio diagnostico, oppure ne sospenda l'attività, senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi.

Qualsiasi forma di compartecipazione diretta o indiretta dei medici curanti agli utili derivanti da analisi eseguite in favore di propri pazienti inviati presso un laboratorio privato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000.

Alla medesima sanzione amministrativa è assoggettato il titolo del laboratorio privato e illecito viene comunicato ai competenti ordini professionali.

Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai 3 commi che precedono, da irrogarsi in conformità dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di particolare gravità, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, può inoltre revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 14 della presente legge.

Art. 17.

Adeguamento dei requisiti

Sulla base del volume di lavoro annualmente accertato per ogni singola struttura con i criteri dell'allegato 3, sentita la commissione tecnico-consulativa regionale di cui al successivo art. 18 e di concerto con l'U.S.S.L. territorialmente competente, l'assessore regionale competen-

te dispone, per i laboratori per i quali ciò si renda necessario, l'adeguamento delle dotazioni di personale e di attrezzature e locali rispetto a quelle minime iniziali di cui agli artt. 9, 11 e 12 della presente legge, fissando un termine in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 18, commi secondo e quarto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, trascorso inutilmente il quale, su proposta dell'assessore regionale competente, il presidente della giunta regionale procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 18.

Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di analisi cliniche

Sono individuate le seguenti funzioni regionali:

- a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori;
- b) indicazione di criteri e modalità, nonché formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici;
- c) esame dei rilievi comunicati dalle Unità socio sanitarie locali o, comunque, giunti a conoscenza dell'assessore regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla giunta regionale dei provvedimenti conseguenti;
- d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del programma regionale di controllo di qualità e verifica dei risultati, come disciplinato da apposita legge regionale;
- e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire una adeguata omogeneità anche nell'espressione dei risultati;
- f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge;
- g) proposte in ordine alle azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio;
- h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti;
- i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature;
- l) controllo di affidabilità delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonché di kits di reattivi posti in commercio;
- m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di «controllo di qualità», a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati;
- n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle U.U.S.S.S.L.L.;
- o) consulenza alla giunta regionale ed all'assessore competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attività dei laboratori operanti nella Regione;
- p) individuazione, nonché definizione dei criteri di dimensionamento e modalità operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel Piano socio-sanitario regionale.

Per svolgere le funzioni di cui ai precedenti commi viene costituita, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un'apposita commissione tecnico-consulativa presieduta dall'assessore regionale competente, o da suo delegato, e composta da sette membri esperti designati dal consiglio regionale fra i primari a tempo pieno dei servizi pubblici di laboratorio analisi, da quattro membri designati dalle associazioni scientifiche più rappresentative in campo nazionale e da tre membri designati dagli ordini professionali dei medici, dei biologi, dei chimici.

La commissione esprime pareri sulle materie afferenti le funzioni di cui ai punti a), b), c) e d). I sette membri primari di laboratorio, che costituiscono apposita sezione, forniscono elementi di valutazione in ordine ai punti da e) a p).

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessorato regionale alla sanità.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Norme per i laboratori autorizzati

I titolari delle strutture private di diagnostica di laboratorio, già autorizzate a qualsiasi titolo e da chiunque prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e dall'art. 96, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono avanzare richiesta di conferma dell'autorizzazione della struttura, che intendono mantenere in esercizio, agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, allegando idonea documentazione, dalla quale emerga:

- a) l'idoneità ai fini protezionistici dei locali separati eventualmente adibiti ad esami radioimmunologici;
- b) il codice fiscale del richiedente;
- c) la sede e denominazione del laboratorio, nonché la sede dell'eventuale punto di prelievo;
- d) il numero e la destinazione dei locali, compreso l'eventuale punto di prelievo su planimetria 1:100;
- e) l'elenco dettagliato delle attrezzature e degli impianti in esercizio;
- f) il nominativo del direttore tecnico o suo sostituto ed i relativi titoli di studio e professionali, nonché la conferma di accettazione dell'incarico, con firma autenticata nelle forme di legge;
- g) i nominativi, le qualifiche, i titoli di studio e professionali, il tipo di rapporto di lavoro e l'orario settimanale di tutto il personale di servizio;
- h) l'orario di attività e di apertura al pubblico della struttura;
- i) copia dell'atto costitutivo e sue successive variazioni, se il titolare è persona giuridica, e le generalità del legale rappresentante;
- l) la classificazione funzionale ai sensi del precedente art. 4, proposta per il laboratorio;
- m) riepilogo dell'attività effettuata nell'anno precedente, mediante compilazione di apposito schema fornito dalla giunta regionale;
- n) copia del regolamento interno.

Le autorizzazioni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge mantengono validità, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro i termini prescritti al successivo comma 4°.

La giunta regionale provvede alla conferma dell'autorizzazione, indicando, se del caso, i necessari adeguamenti, sulla base della documentazione prodotta e delle eventuali verifiche disposte, sentito il parere dell'U.S.S.L. territorialmente competente, nonché della commissione tecnico-consulativa regionale di cui all'art. 18.

Fermo restando l'immediata applicazione di quanto disposto dal 6° comma dell'art. 10, nonché degli articoli 2, ultimo comma, e 8 della presente legge, i titolari delle strutture devono produrre idonea documentazione attestante la realizzazione degli adempimenti prescritti, entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, e cioè entro il 10 febbraio 1989.

Il mancato adeguamento entro tali termini costituisce motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Limitatamente ai laboratori già autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è consentito il consorzio dei medesimi, al fine del raggiungimento dei requisiti di cui agli artt. 4, 6, 16 e 17 della presente legge, fermo restando l'obbligo per ciascuno di essi di rispettare gli ulteriori requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 20.

Direttore tecnico ed altro personale
ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie

I direttori tecnici dei laboratori regolarmente autorizzati in periodo anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono venire confermati nelle loro funzioni anche in carenza di alcuni dei requisiti previsti all'art. 10 della presente legge,

purché la loro nomina sia avvenuta con atto formale validato dagli organismi pubblici competenti, ex art. 193 citato, ed abbiano svolto continuativamente tali funzioni per almeno 5 anni.

Analoghi criteri valgono per il restante personale, fermo restando quanto previsto al comma 7° dell'art. 9 della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a 4 anni dalla data di promulgazione, si prescinde per il direttore del laboratorio di analisi già autorizzato, ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni, dal possesso della specializzazione o libera docenza ed altri titoli previsti dal comma 2° dell'art. 10 della presente legge.

Tale deroga non è applicabile per i direttori di laboratori specializzati e/o di laboratori generali con settori specializzati.

Art. 21.

Norme per l'esercizio delle attività convenzionate

L'autorizzazione all'esercizio delle attività concessa ai laboratori privati, ai sensi della presente legge, non costituisce obbligo del loro utilizzo da parte della Regione, quale elemento di supporto della rete pubblica in regime di convenzionamento.

In questo quadro, le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata svolgono una funzione integrativa e di supporto della rete pubblica, quando ne venga rilevata la necessità in sede di formulazione del Piano socio-sanitario regionale, nonché dei programmi zonali di riordino predisposti dalle singole UU.SS.SS.LL.

In tali casi le strutture diagnostiche di laboratorio a conduzione privata sono utilizzate mediante stipula di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; tali convenzioni hanno, di norma, durata annuale, salvo che il programma di attività e spesa motivi la necessità di diversa durata, comunque non superiore al triennio di Piano socio-sanitario regionale, e debbono, a pena nullità, indicare la qualità e quantità delle prestazioni che la struttura privata è tenuta ad erogare, nonché il limite massimo annuale di spesa non derogabile o superabile connesso con la erogazione delle prestazioni convenzionate.

Sono nulle le convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. ed i laboratori privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori dell'U.S.S.L. contraente o di un'altra U.S.S.L. della Regione.

Sono nulle, altresì, le convenzioni tra le UU.SS.SS.LL. ed i laboratori privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, amministratori della Regione in cui è compresa l'U.S.S.L. contraente, o delle province o dei comuni della stessa Regione, i quali siano preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria.

Le convenzioni di cui ai due commi precedenti, stipulate prima dell'entrata in vigore della presente legge o anteriormente al conferimento dell'incarico di amministratore, restano sospese per tutta la durata dell'incarico.

La nullità opera anche nel caso che dipendenti degli organismi e degli enti di cui al quarto e quinto comma del presente articolo siano cointeressati, in modo diretto o indiretto, nel presidio convenzionato, oppure svolgano in tale presidio attività professionale a qualsiasi titolo.

La nullità opera, altresì, nel caso che sussista qualsiasi rapporto di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del coniuge non separato ovvero dei parenti e affini sino al secondo grado.

La nullità opera, infine, quando sussista qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona con industrie farmaceutiche o di apparecchiature o prodotti di diagnostica.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nonché dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 novembre 1987

BELTRAMI

Allegato 1**LABORATORI GENERALI DI BASE - ELENCO ESAMI***(Tutti gli esami sottoelencati non devono essere eseguiti con metodiche radioisotopiche)***Chimica clinica**

Acido urico (S) (U)
 Alfa-1-glicoproteina acida (mucoproteine)
 Bicarbonati
 Bilirubina frazionata
 Bilirubina totale
 Calcio (S) (U)
 Cloro (S) (U)
 Colesterolo totale
 Colesterolo H D L
 Creatinina (S) (U)
 Creatinina clearance
 Curva glicemica
 Elettroforesi proteiche seriche
 Elettroforesi lipoproteine
 Ferro totale
 Ferro capacità legante
 Fosforo inorganico (S) (U)
 Glucosio (S) (U)
 Immunoglobuline
 Litio
 Magnesio
 Potassio (S) (U)
 Proteine totali (S) (U)
 Sodio (S) (U)
 Trigliceridi
 Urea (S) (U)

Enzimi:

Aldolasi
 Amilasi (S) (U)
 Colinesterasi
 Creatinfosfochinasi
 Fosfatasi acida totale e prostatica
 Fosfatasi alcalina
 Gamma glutamiltransferasi
 Lattico deidrogenasi
 Lipasi
 Transaminasi A S T e A L T

Farmaci:

Salicilati

Ormoni e metaboliti ormonali:

Triiodotironina (T3)
 Tiroxina (T4)
 Acido vanilmandelico (U)
 17-chetosteroidi totali (U)
 H C G (U)
 17-idrossicorticosteroidi (U)

Chimica e microscopia clinica

Esame di calcoli e concrezioni
 Esame chimico-fisico delle feci
 Ricerca del sangue occulto nelle feci
 Esame del latte muliebri (completo)
 Intradermoreazione Casoni
 Intradermoreazione alla tubercolina
 Prova immunologica di gravidanza
 Urine:
 esame chimico, fisico e microscopico completo con
 eventuale valutazione quantitativa di glucosio e pro-
 teine
 conta di Addis
 prova di concentrazione
 prova di diluizione

Ematologia e immunoematologia

Esame emocromocitometrico e morfologico
 Formula leucocitaria
 Conteggio reticolociti
 Determinazione dell'ematocrito
 Velocità di eritrosedimentazione
 Resistenza osmotica eritrocitaria (test rapido)
 Glucosio 6-fosfato deidrogenasi (test di screening)
 Fibrinogeno
 F.D.P.
 Dosaggio antitrombina III
 Tempo di emorragia
 Tempo di protrombina (P T)
 Tempo di tromboplastica parziale (P T T)
 Conteggio piastrine
 Screening dell'emostasi (tempo di emorragia, tempo di protrombina, tempo di tromboplastina parziale, conteggio piastrine)
 Determinazione del gruppo ematico e del fenotipo Rh (anti D) secondo norme ministeriali
 Test di Coombs diretto ed indiretto
 Cromatina di Barr

Sieroimmunologia

Sierologia della lue:
 VDRL
 Sierologia delle malattie reumatiche:
 proteina C reattiva
 test per artrite reumatoide
 titolo antistreptolisinico
 titolo antistafilolisinico

Sierologia delle infezioni batteriche:

reazione di agglutinazione per tipo-paratifi (Widal, con
5 antigeni) per brucellosi (1 antigene, Wright)

Sierologia della mononucleosi

Antigene Hbs Ag (Au)

Microbiologia e parassitologia

Esame microscopico:

a fresco (trichomonas, giardie, amebe, miceti, protozoi
malarici)

con arricchimento per parassiti (uova di elminti nel-
le feci)

con colorazioni orientative

con colorazioni speciali:

- 1) per microbatteri
- 2) per protozoi
- 3) per difterici
- 4) per miceti

Urinocoltura quantitativa senza identificazione della spe-
cie

Allegato 2**LABORATORI SPECIALIZZATI - ELENCO ESAMI****Laboratorio specializzato
per la chimica clinica e tossicologia****Elenco esami:**

(gli esami utilizzando radioisotopi riguardano anche i laboratori di medicina nucleare).

Acido acetacetico ed acetone
Acido delta-amminolevulinico (ALA)
Acido fenilpiruvico
Acidi grassi liberi (FFA)
Acido 5-idrossiindolacetico (5 HIAA)
Acido ippurico
Acido lattico
Acido piruvico
Adrenalina e noradrenalina urine e plasma
ALA-deidrase eritrocitaria
Alcool etilico
Alfa-fetoproteina
Ammoniaca
Antigene carcino-embrionale (CEA)
Barbiturici
Bromosulfaleina (test alla) (BSF)
Catecolammine urinarie
17-chetosteroidi frazionati
Glinesteraisi (N° di dibucaina)
Coproporfirine
Creatina
Crioglobuline
Estradiolo
Estrogeni totali
Emoglobina glicosilata
Galattosio
Idrossibutirrato deidrogenasi (HBDH)
Idrossiprolina (U) (S)
Immunelettroforesi
Isoenzimi: LDH, CK, AST, ALP, ecc.
Lattosio
Osmolarità
pH, PCO₂, PO₂ (emogasometria)
Piombo (S) (U)
Piruvatochinasi (PK)
Pregnanoliolo (U)
Pregnantriolo (U)
Rame
Rosso Congo (test al)
Steroidi urinari, dosaggio frazionato GLC (AS)
Test del sudore
Uroporfirina
Xilosio

Proteine specifiche del siero:

alfa 1-antitripsina
alfa 2-macroglobulina
aptoglobina
ceruloplasmina
frazioni C3 e C4 fissanti il complemento
transferrina

Esami eseguiti con metodiche radioisotopiche:

Triiodotironina
Tiroxina
TBG
TSH
Cortisolo
GH (somatotropo)
Insulina
FSH
LH
HCG
beta - HCG
HPL (lattogeno placentare)
Prolattina
Estrogeni totali (in gravidanza)
Estradiolo
Estradiolo
Progesterone
Testosterone
Alfa 1-fetoproteina
IgE totali
Digossina
Teofillina
Anticorpi dell'HBS Ag. anti C e anti E
Aldosterone
Paratormone
Ferritina

Laboratorio specializzato di ematologia - Elenco esami

Curva di distribuzione volumetrica delle piastrine e degli altri elementi figurati nel sangue
Lettura aspirato midollare
Colorazioni citochimiche e citoenzimatiche delle cellule del sangue midollare e periferico
Dosaggio Ferritina, vitamina B12 e acido folico
Test dell'autoemolisi
Dosaggio enzimi eritrocitari: G6PD, PK, GSSG-R
Dosaggio metaboliti eritrocitari: GSH
Ricerca delle emoglobine anomale (elettroforesi e quantizzazione per eluizione) e studio dell'affinità per l'ossigeno

Dosaggio dell'emoglobina alcali resistente
Determinazione fenomeno falcemia
Ricerca delle emazie fetali (Kleihauer e immunofluorescenza)
Determinazione della metaemoglobina, solfoemoglobina e carbossiemoglobina
Cariotipo delle cellule midollari e del sangue periferico
Determinazione delle popolazioni linfocitarie
Tempo di trombina
Dosaggio dei fattori della coagulazione
Studio della fibrinolisi e dosaggio dei diversi prodotti di degradazione del fibrinogeno
Tests di funzionalità piastrinica (aggregazione, adesività, ecc.)
Dosaggio degli inibitori della coagulazione e della fibrinolisi
Ricerca di auto ed isoanticorpi eritrocitari per la diagnosi delle anemie emolitiche
Ricerca di anticorpi, antiplastrine e antileucociti
Gruppi e sottogruppi sanguigni

**Laboratorio specializzato di microbiologia
e sieroimmunologia - Elenco esami**

Esame colturale di materiali clinici (sangue, urine, feci, liquor, secreto uretrale, essudato rino-faringeo, ecc.) con isolamento e identificazione del microrganismo isolato
Antibiogramma sui ceppi isolati
Sierologia della lue (RW, TPHA, FTA-ABS)
Sierologia delle infezioni batteriche
Indagini sierologiche per:
a) *Toxoplasma gondii* (FC, agglutinazione diretta, immunofluorescenza indiretta, ELISA)
b) *Rosolia* (inibizione dell'emoagglutinazione, immunofluorescenza indiretta, ELISA)
c) *Citomegalovirus* (FC, ELISA, immunofluorescenza)
d) *Herpes Simplex* e altri virus della famiglia herpes virile
Sierologia per echinococcosi (Ghedini-Weimberg, emoagglutinazione passiva)
Ricerca della larva migrans
Esame microscopico a fresco o con colorazione per p. malarica, della leishmania e altri protozoi)

**Laboratorio specializzato di virologia
Elenco esami**

Isolamento e identificazione dell'agente virale in materiali clinici (essudato rino-faringeo gargarizzato, escreato, feci, urine, sangue, liquor, raschiato lesioni cutanee, ecc.) mediante inoculazioni in colture di cellule e/o uova embrionale, animali recettivi, e in materiali di varia provenienza per indagini epidemiologiche
Indagini sierologiche (fissazione del complemento, inibizione dell'emoagglutinazione; immunofluorescenza indiretta, ELISA)

**Laboratorio specializzato di genetica medica
Elenco esami**

Cariotipo linfociti periferici
Cariotipo midollo osseo
Colture di cellule amniotiche per diagnosi prenatale
Tecniche bandeggio cromosomico
Cromatina sessuale
Gruppi sanguigni
Determinazione antigeni della istocompatibilità (HLA)
Blastizzazione da mitogeni
Colture miste linfocitarie unidirezionali
Determinazione enzimi in colture cellulari

**Laboratorio specializzato di citoistopatologia
Elenco esami**

Esame microscopico su liquidi (sangue, urine, liquido cefalorachidiano, sperma, ecc.) ed annessi cutanei provenienti dagli organismi viventi
Determinazione cromatina sessuale
Cariotipo
Esame istologico per inclusione di materiale proveniente dagli organismi viventi
Esami istologici al congelatore
Citologia oncologica
Citologia ormonale

CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CARICO-LAVORO E LA DEFINIZIONE DELL'ORGANICO

1. - Determinazione del carico-lavoro

Il carico lavoro annuo di ciascun servizio di diagnostica di laboratorio è calcolato in base alla formula:

$(N. \text{ annuo prelievi } \times \text{ indice di peso }) + (N. \text{ annuo prestazioni analitiche } \times \text{ indice peso }) =$

$\frac{\text{lavoro annuo in minuti}}{60} = N. \text{ annuo ore di lavoro.}$

La rilevazione quantitativa di ciascun tipo di analisi, la determinazione degli indici peso e le modalità di esecuzione delle stesse costituiscono punti essenziali ed indispensabili di riferimento per il calcolo di cui sopra.

a) Rilevazione quantitativa delle analisi

L'unità di conteggio è rappresentata dalla esecuzione analitica che porta al singolo risultato.

Unità di conteggio particolari sono da prevedere solo nei casi appresso riportati:

a) Le voci L 001 - L 002 (prelievi) vanno conteggiate solo per i prelievi effettuati dal Laboratorio.

b) La voce L 302 (Emocromo) comprende di norma: Hb, GR, GB, indici derivati, formula leucocitaria e morfologia cellulare.

Pertanto gli esami di cui alle voci L 303 - 306 - 352 - 353 - 354 - 355 - 360 - 361 devono venire conteggiate a parte e non come emocromo completo (L 302) solo allorché siano richieste esplicitamente a parte e/o gli esami inerenti vengano eseguiti estemporaneamente con apparecchiature diverse dai normali contaglobuli.

c) La voce L 329 (screening emocoagulativo di base) comprende di norma: PT, PTT, retrazione, t. emorragia, laccio.

Pertanto è facoltà di ciascun Servizio di conteggiare gli esami in questione o come separati, nelle apposite caselle e sotto le relative voci di codifica, oppure sotto l'unica voce L 329.

Nel secondo caso il Servizio è tenuto a eseguire tutti gli esami sopra citati sotto la voce L 329 e non è ammesso il contemporaneo conteggio anche a livello delle singole voci separate.

d) La voce L 405 va conteggiata solo quando viene richiesta esplicitamente a parte e l'esame viene eseguito al di fuori delle normali e routinarie metodologie di identificazione batterica.

e) Sotto la voce L 701 (esame urine) vanno conteggiate tutti gli esami chimico-fisici e microscopici comunque eseguiti su ogni campione di urine. Lo stesso dicasi per la voce L 702 (esami feci).

f) La voce L 703 (es. feci sangue occulto) va conteggiata solo quando viene richiesta esplicitamente a parte.

b) Indici di peso delle esecuzioni analitiche

L'indice di peso di ciascuna esecuzione analitica è costituito dal tempo medio tecnico (compreso quello dei laureati), impiegato ed ausiliario necessario ad eseguirla, incluso il tempo di raccolta in laboratorio dei campioni,

la centrifugazione e la ripartizione intra-laboratorio degli stessi.

L'indice di peso come sopra determinato non include il tempo del prelievo e della ripartizione dei campioni per l'invio ad altri presidi, da valutare separatamente. I valori di riferimento stabiliti per le varie analisi sono quelli derivati dal «sistema di carico canadese» ed espressi in minuti di lavoro manuale, come da tabella allegata.

c) Sistema di lavoro

In rapporto all'attuale stato di evoluzione tecnica, il sistema di lavoro dei servizi di diagnostica di laboratorio può distinguersi in:

a) lavoro manuale (M.)

preparazione e lettura del campione, calcolo e trascrizione dei risultati esclusivamente manuali;

b) lavoro quasi manuale (Q.M.)

preparazione manuale del campione alla lettura, lettura diretta più o meno automatizzata dei risultati in concentrazione, trascrizione manuale o a mezzo stampante; in sierologia preparazione automatica del campione alla lettura, lettura e trascrizione manuali;

c) lavoro in semiautomazione (S.A.)

preparazione del campione alla lettura, lettura del campione e trascrizione dei risultati completamente automatiche, ma senza trascrizione automatica in scheda-paziente e senza codificazione dei risultati al CED (Centro elettronico elaborazione dati);

d) lavoro in automazione semplice (A'')

preparazione del campione alla lettura, lettura del campione e trascrizione dei risultati completamente automatiche in una scheda-paziente, senza codificazione dei risultati al CED;

e) lavoro in automazione integrale (A')

preparazione del campione alla lettura, lettura del campione e trascrizione dei risultati completamente automatiche, codificazione dei risultati direttamente al CED.

Per il lavoro manuale e quasi manuale non è rilevante l'uso di diluitori più o meno automatici se è costante l'intervento dell'operatore.

Il sistema di lavoro condiziona l'indice di peso in minuti degli esami eseguiti.

I lavori di riferimento stabiliti nella tabella allegata sono, ad eccezione di quelli relativi ad esami cromatografici e gascromatografici, ridotti rispettivamente:

a) del 35 per cento per le analisi eseguite con sistema quasi manuale;

b) del 75 per cento per le analisi eseguite in semiautomazione;

c) dell'85 per cento per le analisi eseguite in automazione semplice;

d) del 90 per cento per le analisi eseguite in automazione integrale.

La collocazione delle singole attrezzature ai vari livelli ai fini del computo deve rispondere ai seguenti criteri:

A-1) Tutte le analisi di chimica clinica e di sierologia che si avvalgono dell'uso di diluitori o di micropipette automatiche singole e multiple escludono la collocazione a livello «Manuale».

B-2) L'uso di cartine multiple per l'analisi qualitativa delle urine esclude la collocazione a livello «Manuale».

L'uso di strumenti di lettura di dette cartine con stampante e scheda singola comporta la collocazione delle analisi in «Semiautomazione».

C- Strumenti di lettura:

Fotometri e spettrofotometri

(M) - solo vecchi modelli con lettura mediante galvanometro.

(QM) - strumenti con possibilità di lettura anche in concentrazione.

(SA) - preparazione del campione semiautomatica e lettura automatica senza scheda paziente.

(A'') - preparazione del campione e lettura automatica, senza scheda paziente.

Gli strumenti che appartengono a questa categoria possono essere classificati in tre sistemi:

- discontinui

Multicuvette lette da un'unica sorgente a più photodetector e trasmissione a fibre ottiche;

- centrifughi

Rotore multicuvette letto da un photodetector più volte in un minuto;

- discreti

Lettura in cuvette ottiche a perdere o fisse.

(A') - Preparazione del campione, lettura del campione e trascrizione dei risultati in scheda paziente completamente automatizzate.

Gli strumenti che appartengono a questa categoria possono essere classificati come analizzatori a profilo con sistemi a flusso continuo, sequenziali, paralleli, random access.

Densitometri per elettroforesi

(SA) Lettura in digitale con stampante.

(A'') Lettura in digitale con stampante, calcolo dei valori assoluti e in percentuale, con eventuale memorizzazione dei dati.

(A') Automatismo completo, compresa la preparazione delle strisce.

Fotometri a fiamma e analizzatori a elettrodi selettivi

(A'') Diluizione automatica del campione e lettura in digitale

(A') Piatto campionatore, diluizione automatica del campione e stampa dei risultati.

Emogasanalizzatori

(SA) Calibrazione manuale, calcolo automatico dei risultati, lettura digitale.

(A') Autocalibrazione, calcolo automatico dei risultati, stampa risultati.

EMATOLOGIA

Contaglobuli

(QM) Prediluizione separata del campione e lettura digitale.

(SA) Prediluizione separata del campione e scheda paziente.

(A'') Diluizione incorporata e scheda paziente.

(A') Campionatore, diluizione incorporata e scheda paziente con o senza leucogramma differenziale.

Coagulometri

(QM) Strumenti senza campionatori e senza stampa dati.

(SA) Strumenti senza campionatore e con stampa dati.

(A'') Strumenti con campionatore e stampa dati.

IMMUNOLOGIA

Le apparecchiature utilizzate in questa sezione comprendono strumenti per nefelometria, turbidimetria, immunoenzimatica, immunofluorescenza, immunochemiluminescenza, immunolattice.

(SA) Strumenti senza campionatore.

(A'') Strumenti con campionatore.

MICROBIOLOGIA

Le apparecchiature automatiche in microbiologia possono essere classificate anche in base alle loro funzioni.

(QM) Kits commerciali di identificazione ancorché non appartengano alla categoria degli strumenti.

(SA) Strumenti di screening urinario, sistema di preparazione e distribuzione dei terreni, inoculatori.

(A'') Sistemi in gradi di effettuare:

- identificazione

- antibiogramma

- MIC

- emocoltura.

2. - Definizione dell'organico

Presa a riferimento la media annua del tempo di lavoro contrattuale degli operatori e dividendo per questa il numero annuo di ore di lavoro del servizio, calcolato nel modo di cui al punto precedente, si ottiene il numero complessivo degli operatori necessari ad esplicare in maniera ottimale l'attività richiesta.

La quantificazione ottenuta è comprensiva di tutte le componenti che fanno parte dell'organico dei servizi di diagnostica di laboratorio (laureati, tecnici, personale impiegatizio ed ausiliario).

La ripartizione dell'organico nelle componenti sopra indicate deve tener conto delle caratteristiche specifiche dei singoli servizi (varietà delle analisi, grado di automazione, ampiezza dei locali da pulire, ecc.).

A titolo orientativo è da ipotizzare in linea di massima il seguente rapporto:

a) personale laureato e tecnico

un laureato ogni due tecnici per i servizi a conduzione tradizionale o con prevalenza del lavoro manuale; un laureato ogni 4-5 tecnici, a seconda del grado di automazione, per i servizi con lavoro in automazione integrale o semplice;

b) personale impiegatizio ed ausiliario

un ausiliario e un impiegato ogni 4-5 tecnici di laboratorio.

TABELLA DELLA CODIFICAZIONE DELLE ANALISI
E DEI RELATIVI «INDICI DI PESO»

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
	Prelievi	
L 001	Prelievo venoso	8
L 002	Prelievi microbiologici	6
L 051	Prelievo di sangue in neonato o lat- tante	10
L 052	Prelievo sangue arterioso	12
L 053	Prelievo secrezione uretrale o vagi- nale	6
L 054	Prelievo citologico (per spremitura, tampone, abrasione, raccolta diret- ta, spatolato, ecc.)	10
L 055	Prelievo urine con cateterismo	18
L 056	Biopsia cutanea	30
L 057	Agobiopsia linfoghiandolare	24
L 058	Agobiopsia epatica	24
L 059	Agobiopsia splenica	24
	Chimica clinica	
L 100	Acido urico (s/u)	8
L 101	Amilasi (s/u)	14
L 102	Ammoniaca	39
L 103	Bicarbonati	18
L 104	Bilirubina totale	15
L 105	Bilirubina frazionata	20
L 106	Calcio (s/u)	5
L 107	Cloro (s/u)	10
L 108	Colesterolo	7
L 109	Colinesterasi	7
L 110	Colinesterasi (N° Dibucaina)	7
L 111	CPK (Creatinchinasi)	7
L 112	CPK - MB	14
L 113	Creatinina	10
L 114	Creatinina clearance	13
L 115	Fosforo inorganico (s/u)	8
L 116	Fosfatasi alcalina	7
L 117	Fosfatasi acida	7
L 118	Fosfatasi acida prostatica	7
L 119	Gamma - GT	7
L 120	Emo - Gas - Analisi	18

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 121	Glucosio (s/u)	8
L 122	HBDH	7
L 123	Lipidogramma (elettroforesi-lipo- proteine)	12
L 124	Litio	12
L 125	LDH (Lattico deidrog.)	7
L 126	Potassio (s/u)	12
L 127	Sodio (s/u)	12
L 128	Transaminasi oss. (AST)	7
L 129	Transaminasi pir (ALT)	7
L 130	Trigliceridi	12
L 131	Urea (s/u)	8
L 132	Urea clearance	13
L 133	Ac. idrossindolacetico (SHIAA)	30
L 134	Ac. vanilmandelico	30
L 135	Aldolasi	7
L 136	Apolipoproteine A e B	16
L 137	B.S.F.	24
L 138	Ceruloplasmina	26
L 139	Concent. - diluizione (ur.)	6+6
L 140	Creatina (s/u)	26
L 141	G 6 P D H	18
L 142	Idrossiprolina	30
L 143	Leucinaminopeptidasi (LAP)	7
L 144	Magnesio (s/u)	13
L 145	Rame	14
L 146	Salicilati	14
L 147	Xilosio (test tolleranza)	30
L 148	Acetone	10
L 149	Acidi grassi liberi (NEFA)	14
L 150	Acido ippurico	27
L 151	Acido lattico	27
L 152	Acido para-aminoippurico (PAI)	27
L 153	Acido piruvico	27
L 154	Acido tricloroacetico (TCA)	27
L 155	Acidi biliari (per ognuno)	30
L 156	Sali biliari (RIA)	30
L 157	Aminoacidi totali frazionamento cromatografico	120
L 158	Benzolo	30
L 159	Cadmio	14

Codice	Descrizione	Tempo in minuti.
L 160	Calcio ionizzato	24
L 161	CO -emoglobina	30
L 162	Cromo	14
L 163	Desferroxiamina (prova della)	30
L 164	Emoglobina (nel plasma o nel liquido amniotico)	18
L 165	Fenoli	30
L 166	Fluoro	14
L 167	Fosfolipidi	20
L 168	Galattosio	20
L 169	Indacano	30
L 170	Lecitina/sfingomielina nel liquido amniotico	24
L 171	Manganese	14
L 172	Metemoglobina	30
L 173	Mioglobina	30
L 174	Osmolarità urinaria	10
L 175	Osmolarità plasmatica	10
L 176	Ossimetria arteriosa (fotoelettrica)	30
L 177	Piombo	14
L 178	Riserva alcalina	18
L 179	Rosso Congo	30
L 180	Solfati (urine)	30
L 181	Solfuro e tetracloruro	30
L 182	Sulfa emoglobina	30
L 183	Sulfaconiugati	30
L 184	Tiocianati	30
L 185	Volume plasmatico	30
L 186	Creatinchinasi isoenzimi	14
L 187	Fosfatasi alcalina isoenzimi	14
L 188	Fosfoesosoisomerasi (PHI)	7
L 189	Lattatodeidrogenasi isoenzimi	14
L 190	Lipasi	7
L 191	Muramidasi	14
L 192	Ornitincarbamiltrasferasi (OCT)	7
L 193	Tripsina (RIA)	30
Ematologia		
L 301	Cellule L. E.	28
L 302	Emocromo (completo)	26
L 303	Formula	11

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 304	Elettroforesi Hb	46
L 305	Emoglobina HbA ₂	30
L 306	Emoglobina alcali resistente	31
L 307	Emoglobina Glicosilata	30
L 308	Fibrinogeno	15
L 309	FDP	15
L 310	Mielogramma	50
L 311	Piastrine	14
L 312	Resistenza globulare	45
L 313	Reticolociti	13
L 314	Retrazione coagulo	4
L 315	Tempo emorragia (Duke)	11
L 316	Tempo di reptilase	12
L 317	Tempo protrombina (PT)	8
L 318	Tempo di protrombina residua	12
L 319	Tempo di trombina (TT)	8
L 320	Tempo trombina parz. (PTT)	10
L 321	Test generazione tromboplastina	120
L 322	Tempo di Howell	24
L 323	Altri tests coagulativi a un tempo	24
L 324	Sideremia	10
L 325	Capacità legante	15
L 326	Transferrina	10
L 327	VES	5
L 328	Laccio (prova del)	7
L 329	Screening emocoagulativo di base	39
L 330	Ala deidrase eritrocitaria	31
L 331	Antitrombina III	10
L 332	Adesività piastrinica	20
L 333	Aggregazione piastrinica (Breddin)	35
L 334	Autoemolisi test	15
L 335	Dosaggio specifico fattori della coagulazione	55
L 336	Citochimica	28
L 337	Colinesterasi eritrocitaria	13
L 338	Ferritina	30
L 339	Eparina	10
L 340	Plasminogeno	30
L 341	Trombino coagulasi	10
L 342	Falcizzazione (test)	14

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 343	Glucosio 6 - fosfato deidrogenasi eritrocitaria	18
L 344	Ham test	30
L 345	Howell (tempo coag.)	24
L 346	Metaemoglobina	30
L 347	Normotest	8
L 348	Piruvatochinasi	7
L 349	Porfirine (qualitativa e quantitativa)	10/67
L 350	Lisozima	20
L 351	Tromboelastogramma (TEG)	30
L 352	Conteggio GB	vedi L 302
L 353	Conteggio GR	
L 354	Conteggio GR, Hb e MCH	
L 355	Emoglobina (Hb)	
L 356	Conteggio Leucociti e formula leucocitaria	
L 357	Formula leucocitaria mirata	11
L 358	Conteggio eosinofili	8
L 359	Ricerca inclusioni eritrocitarie	13
L 360	Ematocrito	
L 361	Diametro medio e volume delle emazie	
L 362	Resistenza osmotica eritrocitaria: test rapido (Simmel)	18
L 363	Ricerca delle emazie fetali (Kleihauer)	18
L 364	Porfobilinogeno urinario	32
L 365	Protoporfirina IX eritrocitaria	67
L 366	Tempo di emorragia sec. Ivy o simili	11
L 367	Test di aggregazione piastrinica sec. Born (per ogni volta)	35
L 368	Identificazione e dosaggio inibitori fattori tromboplastinici	90
L 369	Test di paracoagulazione all'etanolo	60
L 370	Test di paracoagulazione al solfato di protamina	60
Microbiologia		
L 401	Antibiogramma (per ogni parametro)	1
L 402	Identificazione batterica	2,2
L 403	Es. colt. materiale biologico (anaerobiosi) (per contenitore)	5
L 404	Es. colt. materiale biologico (aerobiosi) (per contenitore)	3

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 405	Es. microscopico a fresco	2,2
L 406	Ric. miceti (microscopica)	2,2
L 407	Ricerca B. Koch	20
L 408	Ricerca salmonelle	6
L 409	Es. parassitologici	6
L 410	Mic. (conc. min. inib.) (per ogni parametro)	3
L 411	Micobatteri (colturale)	30
L 412	Miceti (colturale) (per contenitore)	5
L 413	P. A. R. test	10
L 414	Potere battericida (per ogni parametro)	5
L 415	Dosaggio farmaci	30
L 416	Antib. micobatteri (per ogni parametro)	2
L 417	Isolamento e riconoscimento virus	30
L 418	Ricerca e ident. micoplasmi	30
L 419	Prova biologica in animali	30
L 420	Tipizzazione batterica sierologica	30
L 421	Tipizzazione bio-chimica (per ogni parametro)	2,2
L 422	Tipizzazione batterica fagica	60
L 423	Ricerca parassita malarico	22
Immunologia		
L 501	Aptoglobine	10
L 502	ASO (per ogni diluizione)	3
L 503	Complemento C3 (C3 at-C1q)	10
L 504	Complemento C4	10
L 505	Immunoglobuline (per parametro)	10
L 506	Gonadotropine urinarie (per ogni diluizione)	3
L 507	Monotest	3
L 508	Mucoproteine	10
L 509	Proteina C reattiva (lattice)	3
L 510	Proteina C reattiva (dosaggio)	10
L 511	Fattore reumatoide (lattice)	3
L 512	Anticorpi antistreptococ. (antistreptochinasi - antistreptodornasi - enzimi globali)	3
L 513	Test di gravidanza	3
L 514	Tine test	10

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 515	Titolo antistafilolisinico (per ogni diluizione)	3
L 516	T.P.H.A.	10
L 517	V.D.R.L.	3
L 518	Reaz. Wasserman (per ogni antigene)	10
L 519	Reaz. Waaler-Rose	15
L 520	Reaz. Widal (per parametro e diluizione)	3
L 521	Reaz. Wright (per parametro e diluizione)	3
L 522	Proteine totali	8
L 523	Elettroforesi proteine	30
L 524		
L 525	Alfa - 1 - antitripsina	10
L 526	Alfa - 2 - macroglobulina	10
L 527	Betatromboglobulina (BTG)	10
L 528	Crioglobuline	15
L 529	Fattore piastrinico 4 (PF4)	
L 530	Fibrino peptide A.	
L 531	FTA - ABS	55
L 532	Immuno complessi circolanti	30
L 533	Immunolettroforesi del siero	40
L 534	Immunolettroforesi urine	40
L 535	Immunofluorescenza diretta	20
L 536	Immunofluorescenza indiretta	30
L 537	Intradermor. Mantoux	10
L 538	Intradermor. Casoni	10
L 539	M.S. K. (per ogni diluizione)	3
L 540	Anti tireoglobuline (per ogni diluizione)	3
L 542	Reaz. agglutin. pertosse (per ogni diluizione)	3
L 543	Reaz. Paul - Bunnell - Davidsson	15
L 544	Ricerca anticorpi (vari)	
L 545	Test di Nelson	60
L 546	Reazione di agglutinazione per tifo pateriale (Weil - Felix)	3
L 547	Echinococco (Ghedini - Weinberg) (per diluizione)	10
L 548	Echinotest (IHA)	15
L 549	Entamoeba (IHA)	15
L 550	Leishmania: fissazione complemento (per diluizione)	10
L 551	Leishmania: immunofluorescenza	20

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 552	Schistosoma (IHA)	15
L 553	Altri parassiti con metodica IHA	15
L 554	Ricerca anticorpi per citomegalovirus (F.C.) (x diluiz.)	10
L 555	Ricerca anticorpi per coxsackie (F.C.) antigeni (x diluiz.)	10
L 556	Ricerca anticorpi per herpes (F.C.) (x diluiz.)	10
L 557	Ricerca anticorpi per influenza A e/o B (F.C.) IEA (x diluiz.)	10
L 558	Ricerca anticorpi per parotite (F.C.) (x diluiz.)	10
L 559	Ricerca anticorpi per ornitosi e psittacosi (F.C.) (x diluiz.)	10
L 560	Ricerca anticorpi per altri virus (adenovirus, morbillo, parainfluenza, poliovirus 1, 2, 3, respiratorio sinciziale, Epstein-Barr, mycoplasma pneumoniae, febbre Q. ecc.) ciascuna (F.C.) (x diluiz.)	10
L 561	Idem c.s. per voci effettuate con metodiche IHA	15
L 562	Idem c.s. per voci effettuate con metodiche immunoenzimatiche	30
L 563	Ceruloplasma	10
L 564	Ricerca antigeni o anticorpi con metodiche sierologiche (inibizione, emoagglutinazione, ecc.) (per diluizione)	3
L 565	Alfa 1 fetoproteina (immunodiffusione)	10
L 566	Altri antigeni o proteine tumorali (RIA o EIA)	30
L 567	Test di inibizione fattore reumatoide e/o Clq al lattice	3
L 568	Test di consumo del complemento e frazioni (Clq) ed altri con metodiche EIA ELISA, RIA, ecc.)	30
L 569	Test chimico-fisici (PEG. nefelometrici, ecc.)	30
L 570	Test biologici di interazione con membrane plasmatiche (macrofagi, cellule linfoblastoidi, piastrine)	
L 571	Test di stimol. di linfoc. (per I.F.) con fitoemoagglutinina o altri stimolanti (cad.)	
L 572	Ricerca rosette EA, EAC, H, M,	
L 573	Ricerca rosette E	
L 574	Ricerca IG di superficie	

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 575	Ricerca della citotossicità spontanea, T e H	
L 576	Intradermoreazioni con PPD, candida, streptochinasi e mumps, per test	
L 577	Reazioni citochimiche, ciascuna	28
L 578	Reazioni immunoenzimatiche, ciascuna	30
L 579	Colture linfocitarie miste	
L 580	T linfociti e linfociti suppressor, helper e altri	
L 581	Test di stimolazione dei linfociti con antigeni specifici	
L 582	Ricerca della citotossicità con antigeni specifici	
L 583	Tipizzazione linfocitaria	
L 584	Tipizzazione tessutale antigeni HLA (Loc, A, B, C, Dr)	
L 585	Ricerca antigene HLA B27	
	Chimica fisica	
L 701	Esame urine	5
L 702	Es. feci chimico-fisico	3
L 703	Es. feci sangue occulto	6
L 704	Es. liquido seminale	25
L 705	Liquor C.R.	36
L 706	Sondaggio Gastrico (per campione)	6
L 707	Calcoli (analisi)	30
L 708	Latte materno	34
L 709	Attività triptica (feci)	30
L 710	Sudore test	20
L 711	Es. Essudati o trasudati	15
L 712	Prova della concentrazione	6
L 713	Prova della diluizione	6
L 714	Esame chimico fisico parziale delle urine (per ogni singola voce qualitativa o semiquantitativa)	6
L 715	Esame microscopico del sedimento urinario	2
L 716	Conta di Addis	20
L 717	Cellule Sternheimer - Malbin	20
L 718	Proteina di Bence Jones nelle urine	20
L 719	Esame liquido sinoviale	36
L 720	Più determinazioni biochimiche per es. liquido seminale con indice fertilità	25

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 721	Post coital Test	50
L 722	Liquor: esame morfologico del sedimento	10
L 723	Liquor: reazione mastice o beinzonio colloidale	25
L 724	Meconio: esame standard	10
L 725	Liquido amniotico: dosaggio metaboliti o enzimi (ciascuno)	7
L 726	Liquido amniotico: analisi cromosonica	120
	Ormoni - Esami RIA ed ELISA	
L 801	Acidi biliari	30
L 802	Acido folico	30
L 803	Aldosterone	30
L 804	Adrenalina	30
L 805	Aminoacidi totali	30
L 806	Anticorpi antinucleo - mitocondri DNA, organo - tessuto, ecc.	30
L 807	Anti - A - IgM	30
L 808	Catecolamine urinarie	30
L 809	Calcitonina	30
L 810	Alfa - feto - proteine	30
L 811	17 - Chetosteroidi tot.	30
L 812	17 - Chetosteroidi fraz.	30
L 813	11 - ossi - 17 idrossicorticost.	30
L 814	C E A	30
L 815	Cortisolo	30
L 816	Cortisotropo	30
L 817	Dye - test	30
L 818	Estriolo tot. E ₃	30
L 819	Estradiolo	30
L 820	F S H	30
L 821	Gastrina	30
L 822	Glucagone	30
L 823	Beta - Gonadotropine corioniche	30
L 824	HAV - IgG	30
L 825	HBs - Ab	30
L 826	HBs - Ag	30
L 827	HBc - Ab	30
L 828	HBe - Ab	30
L 829	HBe - Ag	30

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 830	HPL - HCS	30
L 831	Insulina	30
L 832	PRIST (IgE totali)	30
p 833	Luteinizzante (LH)	30
L 834	Paratormone	30
L 835	Pregnandiolo	30
L 836	Pregnantriolo	30
L 837	Progesterone	30
L 838	Prolattina	30
L 839	Prostaglandine	30
L 840	Renina	30
L 841	Rubeo - IgG	30
L 842	Rubeo - IgM	30
L 843	Somatomammotropina	30
L 844	Somatotropo	30
L 845	Testosterone	30
L 846	Tireoglobulina	30
L 847	Triiodotironina (T3)	30
L 848	Tiroxina (T4)	30
L 849	Tireostimolante (TSH)	30
L 850	FT ₄	30
L 851	T B G	30
L 852	Toxo - IgG	30
L 853	Toxo - IgM	30
L 854	Toxo - Agglut. diretta	30
L 855	Toxo - fiss. complemento	30
L 856	Toxo - Immunof. Ig totali	30
L 857	Toxo - Immunof. IgM	30
L 858	RAST (IgE specifiche)	30
L 859	RAST, antigeni successivi della stessa serie	30
L 860	Virus - test sierologici	30
L 861	Farmaci (dosaggio ematico)	30
L 862	Ricerca anticorpi totali per rosolia (EIA)	30
L 863	Vit. B 12	30
L 864	Curva insulinemica (5 determinazioni - RIA o EIA)	30
L 865	Ricerca anticorpi antinsulina (RIA o EIA)	30
L 866	Insulina - C Peptide (RIA)	30
L 867	Curva del TSM dopo TRM	30

Codice	Descrizione	Tempo in minuti
L 868	T3 3 T4 con calcolo del T7 (RIA o EIA)	30
L 869	Tiroxina libera (RIA o EIA)	30
L 870	T3 uptake (RIA o EIA)	30
L 871	AMPc (RIA)	30
L 872	Altri dosaggi radioimmunologici (RIA)	30
L 873	per ogni dosaggio successivo a ciascun esame (RIA o EIA) nella stessa serie	30

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1987, n. 56.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 18 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

2) Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

3) All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

4) Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo è ripianato con contribuzione «una tantum» da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989, 1990.

5) Il relativo stanziamento è iscritto a bilancio nell'apposito cap. 10 ricompreso fra le spese per il consiglio regionale, relativo alle «Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il consiglio regionale».

Le norme di cui commi, 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia.

Art. 2.

1) Agli oneri derivanti dalla presente legge, da prevedere per l'anno 1988 in L. 80.000.000, si farà fronte con i fondi stanziati al cap. 10 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il consiglio regionale».

2) Per gli esercizi successivi al 1988 sarà la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entità della relativa spesa, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 novembre 1987

BELTRAMI

87R1221

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 54.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 20 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rifinanziamenti

1. La tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Settore primario

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le determinazioni applicative, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali di settore, per la realizzazione delle azioni a carattere orizzontale previste dall'art. 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». A tale fine è disposta una autorizzazione di spesa di L. 8.756 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 11598).

2. Per la concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori agricoli secondo le modalità stabilite dal regolamento Cee n. 268/1975 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1987 (cap. 14820).

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Medio Brenta con sede a Mirano, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo straordinario di lire 3.400 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino tributario del collettore «Cesenago» e l'ampliamento e potenziamento dell'impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050).

4. In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di erogazione della spesa di cui al comma precedente si applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Art. 3.

Edilizia sportiva degli enti locali

1. La legge regionale 28 agosto 1986, n. 40 «Interventi straordinari a sostegno dell'edilizia sportiva negli enti locali» è rifinanziata per l'anno 1987 in misura di lire 5.000 milioni utilizzando la partita di pari importo prevista al punto 16 della tabella n. 4 «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo (cap. 80230)» del bilancio di previsione 1987.

2. Le domande volte a ottenere la concessione del contributo, corredata dall'apposito modulo informativo predisposto dalla Giunta regionale, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le domande già prodotte ai sensi della stessa legge regionale 28 agosto 1986, n. 40, purché corredate, entro lo stesso termine di 30 giorni, del modulo di cui al precedente comma.

Art. 4

Cultura

1. Nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 «Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana» la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al comune di Arquà Polesine per l'acquisizione del castello degli Estensi da destinare in parte a centro culturale e in parte a sede comunale (cap. 70194).

2. Il contributo è concesso previa acquisizione dell'atto deliberativo del comune di autorizzazione all'acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell'immobile alle finalità di cui al precedente comma.

3. L'erogazione del contributo medesimo è subordinata alla stipulazione del contratto di acquisto da parte del comune beneficiario.

4. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 300.000.000 per far fronte a urgenti e indilazionabili interventi di straordinaria manutenzione per la Rocca di Monselice (cap. 70154).

Art. 5.

Spese pregresse per funzioni comprensoriali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunità montane, ai consorzi di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti all'esercizio delle funzioni comprensoriali svolte ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80, dal 1° gennaio 1985 fino alla data di cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 47.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è iscritta la spesa di lire 60 milioni, al cap. 3150 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1987.

Art. 6.

Turismo

1. I contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12, spettanti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, sono concessi agli aventi diritto in unica soluzione in base al valore attuale del contributo medesimo assegnato dalla Giunta regionale.

2. L'onere di cui al primo comma fa carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 la cui denominazione viene così modificata: «Contributi per incentivazione turistico-ricettiva a esaurimento degli interventi previsti dalla legge regionale 13 marzo 1984, n. 12».

Art. 7.

Progetto montagna

1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane nell'ambito degli indirizzi e delle azioni stabilite dal «progetto montagna» approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, è autorizzato il finanziamento regionale dei seguenti interventi:

a) concessione alla comunità montana dei Sette Comuni con sede in Asiago di un contributo di lire 2.000 milioni per la progettazione della metanizzazione e per la realizzazione dell'allacciamento della rete di distribuzione dei territori della comunità stessa alla rete ad alta pressione di pianura dei metanodotti della Snam S.p.A. Per l'erogazione del contributo si applicano le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, con frazionamento della spesa in lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1987, lire 1.200 milioni per il 1988 e lire 400 milioni per il 1989 (cap. 22610);

b) concessione di un contributo di lire 400 milioni per l'anno 1987 all'amministrazione provinciale di Belluno, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per la concessione agli allevatori delle zone montane della provincia medesima di contributi a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl (cap. 11680);

c) ulteriore finanziamento della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Normativa della legge regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico» per la complessiva somma di lire 2.100 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1987 e lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare esclusivamente alla concessione di contributi per iniziative da realizzare nei territori delle comunità montane, anche in deroga alle limitazioni di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1987 (cap. 31620).

Art. 8.

Settore secondario

1. L'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56, relativo a «Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro», è così sostituito:

«All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 11 «Provvedimenti per le attività produttive nei settori dell'artigianato, dell'energia e dell'occupazione» del fondo globale iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1987 è istituito il cap. 20510 denominato «Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive - assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.A.» con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per competenza e per cassa».

Art. 9.

Opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti

1. I termini di cui all'art. 1, primo e terzo comma e all'art. 4, primo e terzo comma della legge regionale 4 giugno 1987, n. 25, recante «Assegnazione di contributi agli enti locali per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti» sono corrispondentemente prorogati con riferimento a quelli che saranno definitivamente stabiliti dagli ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di finanza locale per l'anno 1987.

Art. 10.

Spese tramite organi esterni

1. L'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, è abrogato.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la legge regionale «Assessment del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987» ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 18 novembre 1987

BERNINI

(Omissis).

87R1230

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1987, n. 37.

Norme per l'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 879. Ulteriori provvedimenti straordinari in favore dei comuni disastri o gravemente danneggiati del Friuli, impegnati nell'opera di completamento della ricostruzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 138 del 17 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, la Regione provvederà nei modi indicati dalla presente legge, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'anzidetta norma statale.

Art. 2.

1. I comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, invieranno alla direzione regionale degli enti locali la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica, adottata ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, ovvero, se già esecutiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La predetta direzione regionale provvederà per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione di cui al precedente primo comma, al fine di consentire al personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per la necessità della ricostruzione, dalle amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati all'art. 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, di produrre apposita istanza di trasferimento.

Art. 3.

1. L'istanza di trasferimento, in carta legale, dovrà essere indirizzata alla direzione regionale degli enti locali, in Udine, e dovrà recare i seguenti elementi:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) qualifica funzionale ed area di attività;

4) indicazione precisa della nuova sede di servizio che il richiedente desidera raggiungere.

2. La firma del richiedente dovrà essere autenticata nei modi di legge.

3. L'istanza di trasferimento dovrà pervenire, a cura del richiedente, alla direzione regionale degli enti locali, in Udine, entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, per estratto, della deliberazione consiliare indicata all'art. 2, primo comma, della presente legge.

Art. 4.

1. La direzione regionale degli enti locali promuoverà il parere dell'ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito, nonché la richiesta nominativa di cui all'art. 17, secondo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, che dovrà essere deliberata dal consiglio del comune disastro o gravemente danneggiato che ha provveduto all'ampliamento della pianta organica.

2. La deliberazione consiliare anzidetta sarà trasmessa alla direzione regionale degli enti locali entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività.

3. Ove alla richiesta nominativa del comune disastro o gravemente danneggiato corrisponda l'istanza di trasferimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Assessore regionale agli enti locali proporrà al presidente della giunta regionale, tenuto conto, se necessario, della scelta conclusiva del dipendente medesimo, da esprimere mediante atto formale, in carta libera, recante l'autenticazione della firma, a norma di legge, l'emissione dell'atto autorizzato previsto all'art. 17, secondo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, al fine di attuare il movimento del dipendente locale, richiedente e prescelto.

4. L'atto autorizzativo sovra richiamato sarà adottato dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, recante la menzione del parere espresso dall'ente di attuale appartenenza del dipendente locale che chiede di venire trasferito.

5. In caso, invece, di insussistenza di istanze di trasferimento, di impossibilità di accogliere la richiesta nominativa deliberata dal consiglio del comune disastro o gravemente danneggiato a motivo di una difforme scelta conclusiva del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, o, infine, di mancata corrispondenza tra richiesta nominativa e istanza di trasferimento, la direzione regionale degli enti locali darà di un tanto formale notizia al comune richiedente; la deliberazione consiliare di ampliamento della pianta organica andrà, quindi, revocata entro i successivi trenta giorni.

Art. 5.

1. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali, provvederà a ricoprire il posto d'organico che si renderà vacante a seguito dell'attuato movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto, con il personale a suo tempo assunto, con rapporto di impiego temporaneo, per le necessità della ricostruzione, dalle amministrazioni locali delle zone terremotate in base alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, iscritto nell'elenco regionale definitivo degli idonei di cui all'art. 6, quarto comma, lettera g), della citata legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ma non ancora collocato in ruolo a motivo della mancanza di posti d'organico disponibili nell'ambito degli enti indicati all'art. 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. L'assegnazione del personale di cui si tratta avverrà secondo le modalità previste dall'art. 7, terzo comma, della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57; pertanto, a parità di collocazione nell'elenco di cui al precedente comma di più idonei, dovrà tenersi conto dei seguenti criteri di precedenza:

I) anzianità di servizio;

II) maggior vicinanza della residenza rispetto alla sede dell'ente ove s'è determinata la vacanza d'organico;

III) ordine di preferenza tra più sedi indicato nella domanda di partecipazione all'esame di idoneità sostenuto avanti le commissioni all'epoca appositamente costituite.

3. La giunta regionale si avvarrà, in proposito, degli atti e dei documenti adottati e predisposti dalla commissione regionale che ha operato presso la direzione regionale degli enti locali in base alla previsione dell'art. 16 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57.

4. L'assegnazione sarà disposta con effetto dal giorno in cui avrà luogo il movimento del dipendente locale inquadrato in ruolo secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, richiedente e prescelto.

5. L'assunzione dovrà essere deliberata entro trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

6. Il mancato rispetto del termine prescritto per l'assunzione, senza giustificato motivo, comporterà l'addebito a carico dell'ente inadempiente degli oneri sostenuti dalla Regione per la prosecuzione del rapporto di impiego temporaneo con il soggetto idoneo assegnato.

7. L'ente che provvede all'assunzione stabilirà una data, da individuare in un arco temporale non superiore a quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione della avvenuta assegnazione, entro la quale il soggetto idoneo dovrà assumere servizio.

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, senza giustificato motivo, il soggetto idoneo sarà depennato dall'elenco regionale definitivo indicato al primo comma del presente articolo, con provvedimento dell'assessore regionale agli enti locali, emesso in base a specifica comunicazione dell'ente al quale il soggetto idoneo medesimo è stato assegnato.

9. Qualora non vi siano soggetti idonei da collocare in ruolo, per avvenuto esaurimento degli elenchi regionali definitivi di cui all'art. 6, quarto comma, lettera g), della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, il posto d'organico che si renderà vacante sarà coperto, a seguito di tempestiva segnalazione dell'assessore regionale agli enti locali, mediante pubblico concorso, secondo la previsione dell'art. 17, terzo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

Art. 6.

1. I comuni classificati disastri o gravemente danneggiati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Press., e successive modificazioni ed integrazioni, ove si verifichi l'evenienza prevista dall'art. 4, ultimo comma, della presente legge, hanno facoltà, allo scopo di garantire l'operatività dei servizi connessi con il completamento della ricostruzione, di avvalersi, dopo aver acquisito le autorizzazioni di cui al combinato disposto dell'art. 241 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 36 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, della collaborazione, mediante incarico, del personale indicato al secondo comma del precedente art. 2, ovvero di affidare specifiche e definite incombenze a soggetto ritenuto idoneo, nei modi previsti dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nel limite numerico del triplo dei posti istituiti ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, e non coperti.

2. Gli incarichi o i contratti d'opera di cui al precedente comma, che avranno durata di un anno prorogabile per un altro anno in relazione alle necessità della ricostruzione, dovranno essere motivatamente deliberati, distintamente per ciascuna unità, dal consiglio del comune disastro o gravemente danneggiato, con indicazione del nominativo, della qualifica funzionale nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, il cui disciplinare o schema costituirà parte integrante dell'atto deliberativo e del compenso orario lordo, che sarà rapportato al trattamento economico previsto per la cennata qualifica funzionale e maggiorato di un importo pari al venti per cento del trattamento economico anzidetto.

3. La deliberazione consiliare, una volta conseguita la esecutività, sarà trasmessa all'assessore regionale agli enti locali che, d'intesa con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione, proporrà alla giunta regionale l'adozione di apposito atto autorizzativo.

4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui al primo comma del presente articolo, autorizzati dalla giunta regionale ai sensi del precedente comma, saranno rimborsate all'ente da parte della Regione.

5. La particolare disciplina agevolativa di cui all'art. 2, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, ha termine a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsto al citato art. 2, primo comma, della menzionata legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8.

6. Le disposizioni dettate dall'art. 1 e quelle recate dall'art. 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, cessano di essere operanti con il giorno 31 dicembre 1987.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del quarto comma del precedente art. 6 fanno carico al cap. 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione.

Trieste, addì, 16 novembre 1987

BIASUTTI

87R1211

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 38.

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l'anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 140 del 19 novembre 1987)

(Omissis).

87R1213

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1987, n. 39.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, concernente: «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 140 del 19 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *Settori di intervento.* 1. L'amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:

a) l'organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;

b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all'art. 2;

c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all'art. 2;

d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull'integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;

e) l'allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia;

f) l'attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio-televisivi;

g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell'ambito di gemellaggi dei comuni del Friuli-Venezia Giulia con i comuni della comunità di lavoro Alpe-Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;

h) la promozione, nello spirito dell'incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell'iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio finanziario».

Art. 2.

1. L'art. 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *Beneficiari degli interventi.* 1. Possono beneficiare dei contributi:

a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli-Venezia Giulia;

b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;

c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell'ambito della scuola.

2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — *Frequenza gratuita dei corsi del collegio del Mondo unito dell'Adriatico.* 1. L'amministrazione regionale assicura inoltre la frequenza gratuita di studenti presso il collegio del Mondo unito dell'Adriatico mediante la concessione al collegio medesimo di finanziamenti, da erogarsi in unica soluzione all'inizio di ciascun anno scolastico.

2. Il predetto collegio provvederà ad attestare la regolare frequenza dei corsi da parte degli studenti interessati».

Art. 4.

1. L'art. 5 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *Archivio.* 1. L'amministrazione regionale promuove l'istituzione di un archivio regionale, con annessa biblioteca specializzata, aperti al pubblico, per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli.

2. Per la realizzazione di detto archivio la Regione si avvarrà dell'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) e dell'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.) di Pordenone, ai quali saranno erogati contributi annuali finalizzati.

3. La catalogazione del materiale archivistico e bibliografico, periodicamente aggiornata, sarà pubblicizzata, mediante apposite pubblicazioni, edite a cura degli enti predetti, con particolare destinazione alle scuole di ogni ordine e grado, ai centri di formazione professionale e alle biblioteche della regione».

Art. 5.

1. Il comma primo dell'art. 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della presente legge devono pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. — *Commisurazione e utilizzo dei contributi.* 1. Per la commisurazione e l'utilizzo dei contributi, previsti dall'art. 3 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68».

Art. 7.

Norme transitorie

1. Limitatamente all'anno 1987, le domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come modificato dall'art. 1 della presente legge, dovranno pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le iniziative finanziabili con la presente legge sono quelle realizzate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1º giugno 1987, n. 15.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'art. 1 della presente legge, fanno carico al cap. 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 654 milioni, suddivisi in ragione di lire 237 milioni per l'anno 1987, lire 217 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989. Nella denominazione del precitato cap. 6211, dopo la locuzione «organismi pubblici», è inserita la locuzione «Università».

2. Al predetto onere di lire 654 milioni si fa fronte:

a) per complessive lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per l'anno 1987, lire 150 milioni per l'anno 1988 e lire 200 milioni per l'anno 1989, mediante storno dal cap. 6209 del precitato stato di previsione;

b) per lire 134 milioni, suddivisi in ragione di lire 67 milioni per l'anno 1987 e 67 milioni per l'anno 1988, mediante storno dal cap. 6210 del medesimo stato di previsione;

c) per le restanti lire 20 milioni, relativamente all'anno 1987, mediante storno dal cap. 6212 del più volte citato stato di previsione.

3. Lo stanziamento del precitato cap. 6211 viene, altresì, impinguato in termini di cassa, di lire 237 milioni, cui si fa fronte mediante storno:

a) per lire 150 milioni, dal cap. 6209 del precitato stato di previsione;

b) per lire 67 milioni dal cap. 6210 del precitato stato di previsione;

c) per lire 20 milioni dal cap. 6212 del precitato stato di previsione.

4. Il precitato cap. 6209 viene soppresso ed eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 9.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4-bis della legge regionale 1º giugno 1987, n. 15, così come inserito con l'art. 3 della presente legge, fanno carico al cap. 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 10.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge regionale 1^o giugno 1987, n. 15, così come sostituito con l'art. 4 della presente legge, fanno carico al cap. 6212 dello stato, della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. La classificazione economica, il codice di finanza regionale e la denominazione del precitato capitolo sono sostituiti dai seguenti: Categoria 1.6, (2.1.162.2.06.06), «Contributi all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (I.S.I.G.) e all'Istituto regionale di studi europei del Friuli-Venezia Giulia (I.R.S.E.) di Pordenone per l'archivio regionale per la raccolta e la conservazione del materiale e delle pubblicazioni attinenti alla cultura della pace e della cooperazione tra i popoli».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1987

BIASUTTI

87R1214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 1987, n. 0381/Pres.

Regolamento d'esecuzione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 142 del 23 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, concernente contributi rateati a favore delle strutture ricettive turistiche e degli esercizi di ristorazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 5 della stessa legge regionale la giunta regionale stabilisce i criteri di priorità per la concessione dei contributi nonché i criteri generali per la determinazione della percentuale richiamata all'art. 3 della stessa legge regionale e per la fissazione del termine di ultimazione dei lavori e per l'accoglimento di eventuali richieste di proroga;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere con un apposito regolamento d'esecuzione alla determinazione dei suddetti criteri;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1987, n. 3474;

Decreta:

È approvato il regolamento d'esecuzione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni nel testo allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, addì 21 luglio 1987

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 ottobre 1987
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 259

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) iniziative concernenti il recupero, l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di edifici situati nei territori in cui operano le Aziende autonome del turismo:

della Carnia centrale,
Grado e Aquileia,
Lignano Sabbiadoro e Laguna di Marano,
Piancavallo - Cellina - Livenza,
Tarvisiano e Sella Nevea,
Trieste e sua riviera;

b) iniziative concernenti il recupero, l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di edifici situati nei territori in cui operano le aziende autonome del turismo:

di Cividale del Friuli e delle Valli del Natisone,
Gorizia,
Gradisca-Redipuglia,
Pordenone,
Udine;

c) iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti di cui alla precedente lettera a);

d) iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti di cui alla precedente lettera b);

e) iniziative concernenti le opere da realizzare nelle restanti zone della regione.

Art. 2.

Le percentuali applicabili sulla spesa ammissibile per la determinazione delle quote del contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 60/1982, sono le seguenti:

a) 50% del saggio ufficiale di sconto (con arrotondamento per difetto al decimo punto) per le iniziative concernenti opere da realizzare nei territori in cui operano le aziende autonome del turismo della regione;

b) 45% del saggio ufficiale di sconto (con arrotondamento per difetto al decimo di punto) per le iniziative concernenti opere da realizzare nelle altre zone della regione.

Art. 3.

La percentuale applicabile sulla spesa ammissibile per la determinazione delle quote di contributo per gli esercizi di ristorazione, di cui all'art. 10-bis della legge regionale n. 60/1982, è pari al 50% del saggio ufficiale di sconto.

Art. 4.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, per le opere realizzate da enti pubblici, il termine di ultimazione dei lavori è fissato dal direttore regionale del commercio e del turismo da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

Il direttore del commercio e del turismo può prorogare il termine di cui al precedente comma per motivate ragioni.

Art. 5.

La destinazione dell'immobile, oggetto del contributo regionale deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 60/1982, per un periodo di dieci anni dalla data del decreto di concessione qualora le iniziative concernano opere di recupero, adattamento, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione e per un periodo di quindici anni dalla stessa data quando le iniziative concernano la costruzione di nuovi edifici.

Art. 6.

Qualora il direttore regionale del commercio e del turismo conceda una proroga al termine di ultimazione dei lavori, il periodo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 5 inizia a decorrere dalla data del decreto di proroga.

Visto, il Presidente
BIASUTTI

87R1215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 1987, n. 0424/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 143 del 24 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, concernente «Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione»;

Considerato che ai sensi dell'art. 10, primo comma, della predetta legge regionale n. 16/1965, la giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione dei contributi;

Ritenuto di provvedere a quanto sopra con un apposito regolamento d'esecuzione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale, n. 4251 del 28 agosto 1987;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione.

Trieste, addì 4 settembre 1987

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 ottobre 1987
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 18, foglio n. 100

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono assegnati in via prioritaria per iniziative da realizzare nei territori in cui operano le seguenti Aziende di turismo:

a) Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale;

b) Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnan;

c) Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado e Aquileia;

d) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano;

e) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo-Cellina-Livenza;

f) Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea;

g) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste e della sua riviera.

All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i contributi sono assegnati in via prioritaria per spese di adattamento, ampliamento e ammodernamento di strutture già esistenti nonché per il relativo arredo.

Art. 2.

Qualora l'iniziativa riguardi nuove costruzioni di strutture ricettive, impianti per la nautica da diporto, impianti funiviari o impianti complementari all'attività turistica, comportanti una spesa superiore a 2.000 milioni, le domande, oltreché dalla documentazione indicata dall'art. 9 della legge regionale n. 16/1965, devono essere corredate dalla seguente:

a) piano di finanziamento dell'opera;

b) relazione illustrativa indicante la presumibile occupazione derivante dalla realizzazione dell'opera, nonché le modalità di gestione.

Qualora la giunta regionale lo ritenga opportuno, in considerazione della locazione dell'opera, può essere richiesta anche una relazione sull'impatto ambientale.

Art. 3.

I riparti dei contributi vengono effettuati di norma due volte all'anno, indicativamente entro i mesi di aprile e settembre.

Art. 4.

Nella spesa ammissibile per l'acquisto di arredi e di attrezzature sono compresi, oltre che il costo del materiale, anche l'onere per l'eventuale trasporto e montaggio e quello per l'I.V.A. a meno che il beneficiario possa avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero possa avvalersi di agevolazioni in materia previste da altre norme.

Non sono ammissibili spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria o stoviglie.

Nella spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori, in attesa della fissazione degli indici parametrici di cui all'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, sono compresi, oltre al costo dei lavori stessi:

a) gli oneri I.V.A., a meno che il beneficiario possa avvalersi della facoltà di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero possa avvalersi di agevolazioni in materia previste da altre norme;

b) l'onere relativo all'acquisto dell'area, degli immobili, o di altri diritti reali necessari per realizzare l'opera, per un importo non eccedente il 30% del costo dei lavori;

c) gli oneri per spese generali e di collaudo nella misura massima del 12% del costo dei lavori qualora trattasi di opere programmate da enti pubblici e da organismi del C.A.I. e nella misura del 7% qualora trattasi di opere programmate da enti diversi;

d) gli oneri per revisione prezzi, qualora trattasi di opere realizzate da enti pubblici, nella misura prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ovvero nella misura che sarà prevista con eventuali successive norme statali;

e) gli oneri per imprevisti, qualora si tratti di opere pubbliche, per un importo non superiore al 10%.

Art. 5.

Qualora il finanziamento riguardi l'acquisto di attrezzature e di arredi, il termine per portare a compimento l'iniziativa è fissato da un minimo di sei a un massimo di diciotto mesi dalla data del decreto di concessione.

Qualora il finanziamento riguardi la realizzazione di opere, il termine per portare a compimento l'iniziativa è fissato da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.

Eventuali proroghe sono concesse, per motivate ragioni, dal direttore regionale del commercio e turismo.

Sono fatte salve le norme previste dalla legge regionale n. 46/1986 per le opere di competenza di enti pubblici.

Art. 6.

Qualora venga prorogato il termine di ultimazione dell'iniziativa, il periodo durante il quale il bene è sottoposto a vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 16/1965, decorre dalla data del decreto di proroga.

Visto, il Presidente
BIASUTTI

87R1216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° ottobre 1987, n. 0458/Pres.

Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente previsto dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 138 del 17 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Atteso che si rende necessario disciplinare, con apposito regolamento di esecuzione, i titoli valutabili, la formazione delle graduatorie nonché quanto altro previsto dall'art. 39 della sopra citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visto l'art. 4 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28;

Sentito il parere espresso dal consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 10 settembre 1987;

Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visti gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4663 del 25 settembre 1987;

Decreta:

È emanato l'allegato «Regolamento dei concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente previsto dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53», che del presente provvedimento fa parte integrante.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trieste, addì 1° ottobre 1987

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 20 ottobre 1987
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 163

REGOLAMENTO DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA FUNZIONALE DI DIRIGENTE PREVISTO DALL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53.

Art. 1.

I concorsi per titoli per l'accesso alla qualifica funzionale di dirigente, previsti dall'art. 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono indetti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, per ciascun profilo o gruppo di profili professionali, entro il mese di febbraio di ogni anno, per i posti disponibili al 1° gennaio dell'anno medesimo.

In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'art. 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, vengono attribuiti ai singoli profili professionali e/o ai gruppi di profili professionali omogenei i posti residui disponibili nella qualifica di dirigente.

Art. 2.

Il decreto di cui al precedente art. 1 del presente regolamento deve indicare:

il numero dei posti da conferire per gruppi di profili professionali omogenei e/o per ciascun profilo professionale;

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino ufficiale della Regione;

i titoli valutabili, secondo quanto disposto dal presente regolamento e le prescrizioni relative alla loro documentazione;

ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria od opportuna.

Art. 3.

I funzionari appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico-amministrativo-legale, programmatico-statistico o finanziario-contabile-economico, nonché quelli appartenenti a profili professionali che non hanno una corrispondenza nella qualifica di dirigente possono partecipare ai concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili professionali; i funzionari appartenenti al profilo professionale di funzionario urbanista, ingegnere o geologo possono partecipare ai concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in detti profili; i funzionari appartenenti ad altro profilo possono partecipare ai concorsi banditi per i posti disponibili nei corrispondenti profili.

Nella domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti devono indicare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) l'ufficio presso il quale prestano servizio;

c) il possesso dei requisiti di cui all'art. 39, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Ai fini della formazione della graduatoria i titoli valutabili vanno specificati in un elenco da allegare alla domanda redatto in duplice copia e sottoscritto dall'aspirante: la relativa documentazione dovrà comunque pervenire entro il termine utile per la presentazione delle domande.

Tutti i requisiti richiesti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione dell'art. 6, primo comma, del presente regolamento, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso.

I vincitori dei concorsi banditi congiuntamente per i posti disponibili in gruppi di profili professionali accedono, nella qualifica di dirigente, al profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, ovvero al profilo professionale di dirigente giuridico-amministrativo-legale qualora appartengano a profili professionali che non hanno corrispondenza nella qualifica di dirigente.

Art. 4.

La commissione giudicatrice dei concorsi di cui al presente regolamento è costituita dal consiglio di amministrazione del personale.

Ai sensi dell'art. 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la commissione paritetica referente in seno al consiglio di amministrazione provvede all'esame ed all'istruttoria di tutta la documentazione pervenuta al consiglio di amministrazione e, sulla base del giudizio analitico assegnato dal direttore regionale, dal direttore dell'ente o dal direttore del servizio autonomo competente ai sensi del successivo art. 7, esprime, per ciascun elemento parametrico, tenuto conto anche del parere del consiglio organizzativo, uno dei seguenti giudizi sintetici: scarso, sufficiente, buono, elevato, ottimo, proponendo altresì, sulla base dei criteri prefissati dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo art. 9, i relativi punteggi nonché quelli degli altri titoli valutabili; esaurita tale fase, il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio definitivo ai titoli stessi.

Art. 5.

Nell'allegato «A» al presente regolamento vengono indicati i titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di essi per un totale complessivo di 50 punti.

Art. 6.

Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione analitica redatta, previa acquisizione del parere del consiglio organizzativo, dal direttore regionale, dal direttore dell'ente o dal direttore del servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato nella qualifica di funzionario negli ultimi due anni di attività, calcolati dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Per direttore regionale, direttore dell'ente o direttore del servizio autonomo competente a redigere la relazione si intende quello che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, dirige la direzione regionale, l'ente o il servizio autonomo cui il candidato risulta assegnato. Qualora competente a redigere la relazione sia un funzionario che sostituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'art. 6 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, il direttore di servizio autonomo, la relazione stessa verrà predisposta dal segretario generale della presidenza della giunta regionale.

Qualora la relazione del direttore regionale, direttore dell'ente o direttore del servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al primo comma del presente articolo, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai direttori regionali, degli enti o dei servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il candidato abbia prestato servizio nel biennio preso in considerazione, sentiti altresì i consigli organizzativi delle suddette strutture.

Qualora sia necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi del successivo art. 7, la relazione potrà essere integrata, qualora la commissione paritetica di cui all'art. 4 del presente regolamento lo richieda all'unanimità dei voti, da elementi di informazione forniti dal segretario generale della presidenza della giunta regionale.

Art. 7.

La relazione di cui al precedente art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell'allegato «B» al presente regolamento.

Ad ognuno degli elementi parametrici riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, secondo criteri di omogeneità, ovvero ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il direttore regionale, il direttore dell'ente o il direttore del servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.

Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito i candidati i quali, nella valutazione della relazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.

Art. 8.

Il direttore regionale, il direttore dell'ente o il direttore del servizio autonomo competente, illustra, durante la seduta del consiglio organizzativo appositamente convocato, le caratteristiche essenziali della personalità dei candidati, con riferimento anche al contenuto di professionalità proprio della qualifica dirigenziale.

Entro i successivi cinque giorni il direttore regionale, dell'ente o del servizio autonomo competente, trasmette la relazione corredata dal verbale della seduta dal quale risulta il parere espresso dal consiglio organizzativo in merito all'illustrazione di cui al precedente primo comma, alla commissione paritetica, di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché al dipendente interessato.

Questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relazione e del parere, può avvalersi della facoltà di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni alla commissione paritetica la quale, ove ritenga, all'unanimità dei voti, opportuno procedere ad un approfondimento, rinvia la relazione al direttore regionale, al direttore dell'ente o al direttore del servizio autonomo competente, ai fini di una revisione del giudizio o della presentazione delle proprie controosservazioni.

Esaurita la fase di cui al comma precedente, si procede ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti indicati nell'allegato «A», deve preventivamente stabilire i criteri per la valutazione dei titoli valutabili e, ove occorra, una gradualità di punteggio nell'ambito di ciascuna categoria.

Art. 10.

La valutazione complessiva del concorso risulta dalla somma del punteggio attribuito ai titoli posseduti dal candidato.

Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma precedente.

A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica di funzionario; a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dal punteggio della relazione e quindi dall'età.

Sono dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati nelle graduatorie, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Norme transitorie e finali***Art. 11.**

Per i posti disponibili al 1° luglio 1983 i concorsi saranno banditi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Per i concorsi banditi in relazione ai posti disponibili al 1° luglio 1983, tutti i requisiti richiesti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione dall'art. 6, primo comma, del presente regolamento, devono essere posseduti alla data del 30 giugno 1983.

Art. 13.

Per quanto non previsto nel presente regolamento ed in quanto con esso compatibili, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO «A»

Titoli valutabili ai fini della graduatoria

a) Anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di cinque anni: (punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3).

Anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad un massimo globale di ulteriori cinque anni: (punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1).

b) Idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'amministrazione regionale e presso le altre amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si intende accedere. Il punteggio è graduato anche in relazione al posto occupato in graduatoria. L'idoneità conseguita in concorsi presso altre amministrazioni pubbliche è valutata per metà rispetto a quella conseguita presso l'amministrazione regionale: (fino ad un massimo di punti 3).

c) Superamento degli esami conclusivi di corsi professionali di livello dirigenziale in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede, con gradualità di punteggio anche in relazione alla durata del corso, che comunque dovrà essere superiore a quindici giorni effettivi: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0,20 per ciascun corso).

d) Funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno: (fino ad un massimo di punti 1).

e) Possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale cui si riferisce il concorso: (punti 2).

Inoltre, per il punteggio del diploma di laurea, fino ad un massimo di punti 1 secondo la seguente graduazione:

da 66 a 90 (punti 0,25);

da 91 a 98 (punti 0,25);

da 99 a 107 (punti 0,25);

da 108 a 110 e lode (punti 0,25).

f) Superamento di esami professionali, di corsi universitari post-laurea con esame finale, di concorsi per esami per l'iscrizione ad albi nazionali, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo cui si accede per la partecipazione ai quali sia previsto come requisito il possesso del diploma di laurea: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0,25 per ciascun titolo).

g) Pubblicazioni scientifiche di cui il candidato risulti essere unico autore, intendendosi come tali soltanto quelle effettivamente edite come monografie o su riviste specializzate, relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, che rechino effettivamente un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0,25 per ciascuna pubblicazione).

h) Lavori originali, svolti su formale incarico conferito al dipendente dalla giunta regionale o dal consiglio di amministrazione degli enti regionali per il personale degli enti medesimi, che non costituiscono normali attività di ufficio e che vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione: (fino ad un massimo complessivo di punti 1 e di 0,25 per ciascun lavoro originale).

Saranno comunque esclusi dalla valutazione:

1) i disegni di legge regionali e relative relazioni nonché circolari e regolamenti, in quanto atti di competenza della giunta regionale, del suo presidente o degli assessori regionali;

2) gli atti, elaborati o documenti predisposti o presentati dagli assessori o dagli enti regionali in base ad obblighi di legge o statutari che affidano ad essi la relativa competenza;

3) relazioni, atti ed elaborati predisposti da gruppi di lavoro, commissioni e comitati, in quanto non individuabile l'apporto dato dall'interessato o che comunque non costituiscono lavoro originale autonomo;

4) interventi e relazioni predisposti per convegni, congressi, tavole rotonde o simili, tranne quelli svolti direttamente dall'interessato nei predetti consessi.

i) Relazione di cui agli articoli 6, 7 e 8: (fino ad un massimo di punti 35).

Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, quarto comma, e 12 del presente regolamento, i titoli di cui ai punti c), g) ed h), ai fini della valutazione, devono riferirsi al periodo di servizio prestato nella qualifica di funzionario.

Visto, il Presidente
BIASUTTI

(Omissis):

87R1212

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 1987, n. 25.

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12, concernente: «Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 straordinario del 6 novembre 1987)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, quinto comma, della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12, le parole «e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite da: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1987».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 5 novembre 1987

Il sostituto del Presidente: MICHELI

Visto il commissario del Governo per la provincia: MUSUMECI.

87R1224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1987, n. 10-50/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per i viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 3 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1982, n. 16-78/Legisl.

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 1983, n. 14-96/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 9386 dd. 11 settembre 1987;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1987, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl. e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

- a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 275/km;
- b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 360/km;
- c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 430/km;
- d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/km;
- e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/km».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANGELI

Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1987
Registro n. 51, foglio n. 131.

87R1188

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1987, n. 21.

Modifica ed integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto-Adige, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 24 novembre 1987)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, che disciplina, fra l'altro, il sistema di biblioteche pubbliche nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale dell'11 luglio 1984, n. 17, modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1985, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5080 del 24 agosto 1987;

Decreta:

È emanata la seguente modifica ed integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17 «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, relativo alla disciplina del sistema di biblioteche pubbliche in Alto Adige», che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 ottobre 1987

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1987
Registro n. 17, foglio n. 8

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 LUGLIO 1984, n. 17 «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 1983, n. 41, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI BIBLIOTECHE PUBBLICHE IN ALTO ADIGE».

Art. 1.

1. L'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (Regolamento-tipo per le biblioteche centro di sistema). — 1. L'attività e l'ordinamento interno delle biblioteche centro di sistema vengono disciplinati, ai sensi dell'art. 18, settimo comma della legge sulle biblioteche, conformemente al regolamento-tipo stabilito nell'allegato B del presente regolamento di esecuzione. Il regolamento di ogni singola biblioteca è approvato dall'ente gestore».

2. Al decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17, dopo l'allegato A è aggiunto l'allegato di cui al presente regolamento.

Art. 2.

L'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 luglio 1984, n. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. (Piano di distribuzione territoriale delle biblioteche centro di sistema). — 1. Le località sedi di biblioteca centro di sistema per il gruppo linguistico tedesco sono attualmente le seguenti: Bressanone, Brunico, Merano, Egna e Silandro.

2. Le località sedi di biblioteca centro di sistema per il gruppo linguistico italiano sono attualmente le seguenti: Bressanone, Brunico, Egna, Laives, Merano e Vipiteno».

«ALLEGATO B

REGOLAMENTO-TIPO PER LE BIBLIOTECHE LOCALI CON FUNZIONI DI BIBLIOTECHE CENTRO DI SISTEMA

§ 1

Istituzione - Denominazione - Ente gestore

1. Ai sensi della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, di seguito denominata legge sulle biblioteche, è istituita con sede a (indicare frazione o quartiere e comune) una biblioteca pubblica locale sotto la denominazione «.....» (indicare la denominazione ufficiale della biblioteca, che abbia possibilmente attinenza con il rispettivo bacino di utenza), combinata con la biblioteca della Scuola..... (indicare solo se tale combinazione esiste).

2. Ente gestore della biblioteca è..... (nome dell'ente, istituzione o consorzio).

3. Il bacino naturale di utenza della biblioteca locale comprende il territorio di..... (indicare comune/i, località, frazione/i o quartiere/i).

4. Con deliberazione della giunta provinciale n. del del alla biblioteca pubblica locale sono state conferite le funzioni di biblioteca centro di sistema. Il bacino di utenza della biblioteca centro di sistema comprende, ai sensi dell'art. 27, decimo comma della legge sulle biblioteche e in base a quanto definito con la sopracitata deliberazione della giunta provinciale, il territorio

§ 2

«Finalità e compiti della biblioteca

1. La biblioteca persegue, come unità del sistema bibliotecario provinciale, lo scopo di mettere a disposizione e di fornire alla popolazione del suo bacino di utenza libri e altro materiale informativo nonché mezzi audiovisivi e di assolvere compiti di animazione culturale nell'ambito dei compiti istituzionali della biblioteca, al fine di favorire la formazione di base, l'educazione permanente e la libera formazione del pensiero, nonché di promuovere la lettura e la creatività personale.

2. Si annoverano tra i compiti della biblioteca in particolare i seguenti:

a) mettere a disposizione degli utenti per il prestito e/o la consultazione libri per bambini e per ragazzi, opere di narrativa e divulgative, opere di consultazione, periodici e mezzi audiovisivi;

b) intraprendere iniziative promozionali ed educative per l'utilizzazione della biblioteca, per la lettura e per l'uso critico degli strumenti audiovisivi in modo particolare con un qualificato servizio di informazione e di consulenza e con iniziative opportune;

c) assicurare con idonee iniziative il servizio ai cittadini in qualche modo svantaggiati, quali gli anziani, gli ammalati e gli handicappati;

d) favorire la collaborazione e il coordinamento della propria attività con altre biblioteche operanti nel bacino di utenza con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche;

e) addivenire ad un comune utilizzo dei rispettivi arredamenti e patrimoni (non sussiste se non si tratta di una biblioteca combinata, ai sensi dell'art. 21, secondo comma della legge sulle biblioteche).

3. Nelle sue funzioni di biblioteca centro di sistema, la biblioteca ha il compito, nell'ambito di un sistema bibliotecario a livello comunale o circondariale, di fornire alle biblioteche di confluenza la necessaria collaborazione e assistenza. In particolare:

a) procura materiale bibliografico specifico dalle proprie dotazioni o da quelle delle biblioteche provinciali;

b) procura fondi bibliografici integrativi;

c) fornisce consulenza e promuove il coordinamento degli acquisti dei libri/media;

d) cura il servizio di informazione bibliografica;

e) raccoglie le pubblicazioni più rilevanti specificamente attinenti al territorio di competenza;

f) fornisce servizi, soprattutto di natura consultiva, inerenti alla gestione bibliotecaria e alla catalogazione dei fondi bibliografici e dei mezzi audiovisivi alle biblioteche del territorio di competenza;

g) collabora nelle attività promozionali.

§ 3

Strutture della biblioteca

1. (Vale solo per le biblioteche locali gestite da enti pubblici):

Per la realizzazione delle sue finalità e dei suoi compiti, la biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma della legge sulle biblioteche, delle seguenti strutture (indicare sede principale nonché eventuali succursali, punti di prestito e sale di pubblica lettura):

1. a (indirizzo)

2. a (indirizzo)

3. a (indirizzo)

4. a (indirizzo)

oppure

(vale solo per le biblioteche locali gestite non da enti pubblici):

Per la realizzazione delle sue finalità e dei suoi compiti, la biblioteca dispone, ai sensi dell'art. 18, quinto comma della legge sulle biblioteche, della seguente sede principale:

..... a (indirizzo)

Il consiglio di biblioteca può istituire e sopprimere le succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura.

§ 4

Organi

1. Gli organi della biblioteca sono:

a) il consiglio di biblioteca;

b) il presidente del consiglio di biblioteca;

c) il collegio dei revisori dei conti (escluso il caso in cui il gestore della biblioteca sia un ente pubblico).

§ 5

Nomina, composizione e durata in carica del consiglio di biblioteca

1. L'ente gestore nomina nel consiglio di biblioteca, ai sensi dell'art. 23 della legge sulle biblioteche:

n. (fino a tre) membri come propri rappresentanti;

n. (fino a tre) rappresentanti designati dalla scuola del locale bacino di utenza, uno per ogni grado di istruzione;

n. (complessivamente non più di due) rappresentanti designati dal comune/i del locale bacino di utenza, nonché;

n. (complessivamente non più di due) rappresentanti designati dal/i consiglio/i pastorale/i parrocchiale/i del locale bacino di utenza. L'ente gestore nomina comunque non più di tre membri in propria rappresentanza.

2. Il consiglio di biblioteca si costituisce comunque, qualora, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, le designazioni previste ai sensi del primo comma non siano pervenute. In tal caso l'ente gestore provvede anche alla designazione di tali rappresentanti.

3. Fanno inoltre parte del consiglio di biblioteca, quali membri di diritto e a solo titolo consultivo, il responsabile di biblioteca, nonché i responsabili delle succursali e dei punti di prestito.

4. Il consiglio di biblioteca di una biblioteca locale con le funzioni di biblioteca centro di sistema coopta fino a tre membri in qualità di esperti, nonché da tre a cinque rappresentanti delle biblioteche del proprio bacino di utenza come ulteriori membri ai sensi dell'art. 23, quarto e quinto comma della legge sulle biblioteche.

5. (Vale solo nel caso di biblioteca combinata ai sensi dell'art. 21, comma secondo della legge sulle biblioteche):

Considerato che si tratta di una biblioteca scolastica combinata con una biblioteca locale (sede principale o succursale), fanno parte di diritto del consiglio di biblioteca n. (fino a tre) rappresentanti della/e scuola e nominati dal rispettivo capo di istituto.

6. La durata in carica del consiglio di biblioteca è di 5 anni dalla rispettiva nomina. In caso di decadenza durante il quinquennio degli organi collegiali degli enti che designano i componenti del consiglio di biblioteca, tali membri possono essere surrogati dai rappresentanti di nuova designazione. Fino a nuova nomina rimane in carica il consigliere uscente.

7. Il componente che manca per tre volte consecutive dal consiglio di biblioteca senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto e sostituito dall'organo collegiale che aveva effettuato la designazione dello stesso.

§ 6

Compiti del consiglio di biblioteca

1. Al consiglio di biblioteca è attribuita la gestione amministrativa generale, l'organizzazione e la conduzione culturale della biblioteca in rapporto ai suoi compiti di biblioteca locale e di biblioteca centro di sistema.

2. Al consiglio di biblioteca spetta in particolare:

a) eleggere nella prima seduta in seno ai propri membri il presidente, che rappresenta legalmente la biblioteca;

b) di predisporre e approvare il bilancio preventivo e le sue eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo (questo compito non esiste nel caso in cui il gestore della biblioteca sia un ente pubblico oppure nel caso di biblioteche combinate, relativamente ai mezzi finanziari, che vengono amministrati dagli organi collegiali della/e scuola competente/i);

c) determinare i criteri per la scelta e approvare il piano per l'acquisto dei libri — ivi inclusi i relativi titoli — e di altre dotazioni. Nel rispetto dei suddetti criteri, la scelta dei libri può essere delegata anche al responsabile di biblioteca (questo compito non sussiste nel caso di biblioteche combinate per le dotazioni acquistate con i mezzi della/e scuola/e);

d) adottare il regolamento di utenza e determinare gli orari di apertura al pubblico;

e) istituire o sopprimere le succursali, i punti di prestito e le sale di pubblica lettura (questo compito non sussiste nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico);

f) programmare l'attività della biblioteca e promuovere manifestazioni culturali per i propri fini istituzionali;

g) esercitare il controllo generale sul funzionamento della biblioteca;

h) deliberare l'assunzione e la retribuzione del personale nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24, quarto comma della legge sulle biblioteche (questo compito non sussiste nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico).

3. Il consiglio di biblioteca è convocato almeno due volte all'anno; viene ulteriormente convocato dal presidente in caso di necessità o su richiesta scritta di almeno due membri del consiglio stesso.

§ 7.

Il presidente del consiglio di biblioteca

1. Il presidente è responsabile dell'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del consiglio di biblioteca, rappresenta legalmente la biblioteca nell'ambito delle attribuzioni del consiglio di biblioteca, convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritiene necessario. Il presidente adotta i provvedimenti d'urgenza, che devono essere sottoposti al consiglio di biblioteca per la ratifica nella prima seduta successiva e comunque entro trenta giorni; è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciare quietanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un membro del consiglio di biblioteca da lui delegato.

§ 8

Collegio dei revisori

(Il presente paragrafo non si applica nel caso che il gestore della biblioteca sia un ente pubblico).

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'ente gestore per la durata in carica del consiglio di biblioteca. Essi eleggono nel proprio seno il presidente.

2. Il collegio dei revisori compie tutte le verifiche necessarie per garantire una regolare amministrazione della biblioteca e riferisce all'ente gestore annualmente, compilando in merito una relazione da allegare al conto consuntivo.

§ 9

Il responsabile di biblioteca

1. Il responsabile di biblioteca adempie ai propri compiti in considerazione delle funzioni della biblioteca come biblioteca locale e biblioteca centro di sistema. Il responsabile di biblioteca:

- a) coordina i servizi di biblioteca;
- b) svolge il servizio di segreteria per il consiglio di biblioteca, dà attuazione, secondo le indicazioni del presidente, alle decisioni del consiglio di biblioteca;
- c) provvede alla scelta e all'acquisto del materiale librario e informativo nel rispetto di quanto stabilito dal consiglio di biblioteca: va comunque garantita la possibilità di acquisto immediato delle novità sulla base dei criteri indicati dal consiglio di biblioteca;
- d) provvede all'inventariazione, alla classificazione e alla catalogazione del materiale bibliografico, informativo e audiovisivo;
- e) organizza i servizi di prestito e di consulenza al pubblico;
- f) provvede ai compiti statistici sul funzionamento della biblioteca;
- g) collabora con le persone adibite alla biblioteca scolastica (non si applica se non si tratta di biblioteca combinata).

2. Esercita inoltre tutte le mansioni connesse con il funzionamento della biblioteca e non espressamente attribuite al consiglio di biblioteca.

3. I responsabili per le sedi succursali e per i punti di prestito osservano analogamente, per lo svolgimento della loro attività, i compiti sopra elencati.

4. I responsabili di biblioteca devono acquisire la formazione professionale di base richiesta dalla legge sulle biblioteche all'art. 24, comma sesto, e sono tenuti ad aggiornarsi costantemente.

§ 10

Patrimonio, finanziamento

1. I beni mobili e immobili messi a disposizione dell'ente gestore o acquisiti tramite acquisto, donazione, contratti di prestito o altri accordi o a qualsiasi altro titolo sono destinati al raggiungimento delle finalità e all'espletamento dei compiti della biblioteca.

2. Per la copertura delle spese relative all'istituzione, alla ristrutturazione, al funzionamento e all'attività della biblioteca vengono utilizzati:

mezzi finanziari propri dell'ente gestore;
contributi di enti pubblici e/o di istituzioni private;
ogni altra entrata della biblioteca (redditi di eventuali donazioni, lasciti ed altre elargizioni, eventuali corrispettivi per le utenze, le more e le mediazioni, ecc.).

§ 11

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della biblioteca coincide con l'anno solare.

§ 12

Scioglimento della biblioteca

1. In caso di scioglimento della biblioteca l'ente gestore decide in merito alla destinazione del patrimonio, nel rispetto di eventuali diritti e doveri.

2. Il patrimonio specifico della biblioteca (libri/media, attrezzature bibliotecarie e simili) deve essere destinato ad altra struttura bibliotecaria della provincia di Bolzano, sentita la competente consulta provinciale per le biblioteche.

87R1222

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIRCLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 35/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- ◇ MODENA
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ TRIESTE
Libreria TERGESTI s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
- ◇ UDINE
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ UDINE
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valgrottona, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
- ◇ ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ ROMA
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
- ◇ ROMA
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MUOCO UMBERTO
Via E. Zinecone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ IERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria ROFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza U. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 85
- Libreria Franco Mielella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATERNÒ
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANDURIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 125
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

Libreria GARGIULO

- Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 50
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Caroli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria DANTE
Piazza Libertà
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 81
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Filiberto, 43
- Libreria Profilo SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via della Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ UMBRIA
- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tilièr, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1988.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221